

GLI INSEGNANTI DI FRONTE ALL'ABUSO

SECONDA EDIZIONE

*Analisi comparativa del livello di percezione e conoscenza dell'abuso all'infanzia
nelle Scuole siciliane, toscane e del Canton Ticino*

IMeS - Telefono Arcobaleno



Per informazioni sulle attività e pubblicazioni di Telefono Arcobaleno:
[HTTP://WWW.TELEFONOARCOBALENO.ORG](http://www.telefonoarcobaleno.org)

(C) COPYRIGHT 2012 TELEFONO ARCOBALENO
TUTTI I DIRITTI RISERVATI - STAMPATO IN ITALIA

PREFAZIONE

Telefono Arcobaleno, Ente internazionale a tutela dell'infanzia, considera importante mettere a disposizione della collettività nuove risorse e strumenti per rispondere al dovere degli adulti di proteggere i bambini da ogni forma di violenza.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, il presente lavoro di ricerca si pone in linea con la precedente indagine rivolta agli istituti scolastici dell'intera regione Sicilia realizzata nel 2009 (*"Gli insegnanti di fronte all'abuso. Analisi del livello di percezione e conoscenza dell'abuso sull'infanzia nelle Scuole siciliane"*, 2009 - appendice B). Se la vastità del campione e l'estensione del focus di indagine a tutte le forme di abuso infantile faceva del lavoro di allora uno studio assolutamente innovativo nell'ambito della letteratura nazionale in materia, la nuova prospettiva interregionale rende la presente indagine di indiscusso interesse scientifico a livello comunitario.

Il lavoro di ricerca è infatti mirato all'analisi comparativa del livello di percezione e conoscenza dell'abuso infantile manifestato dai docenti delle Scuole primarie e secondarie di primo grado di tre diverse regioni, rispettivamente del sud Italia, dell'Italia centrale e della Svizzera italiana.

Più precisamente, con il presente studio ci si prefigge non soltanto di esplorare le variabili conoscitive, cognitive, emotive e comportamentali che possono condizionare la disponibilità dei docenti a intervenire a tutela dei minori nei casi di sospetto abuso, ma anche di rilevare eventuali dissonanze tra la risposta degli insegnanti siciliani alla specifica tematica e quella dei colleghi di due regioni considerate all'avanguardia in ambito socio-educativo e sanitario: la Toscana e il Canton Ticino.

In particolare, attraverso il confronto tra docenti italiani e svizzeri, si intende individuare un'eventuale differenza nel livello di conoscenza in materia e nelle strategie operative adottate di fronte al sospetto abuso ma, al contempo, avvalorare l'ipotesi secondo la quale l'abuso infantile genera emozioni e atteggiamenti che prescindono dallo specifico assetto organizzativo e normativo di paesi riconosciuti come sensibili alla tutela dell'infanzia. Nell'ottica dell'assoluta priorità del benessere psico-fisico delle vittime, potenziare le risorse protettive e le conoscenze di chi può riconoscere e segnalare l'abuso diventa allora essenziale in qualunque paese.

L'indagine conoscitiva è infatti mirata, in ultima analisi, a orientare e omogeneizzare le proposte formative in ambito scolastico nonché a progettare modelli di intervento sempre più efficaci e calibrati sulle specifiche esigenze della popolazione dei docenti, quale che sia il loro territorio di appartenenza.

Il presente lavoro si colloca infatti nella più ampia cornice di una ormai consolidata esperienza di Telefono Arcobaleno in tema di prevenzione e contrasto dei maltrattamenti infantili e rappresenta il naturale seguito del pluriennale lavoro a contatto diretto con le istituzioni scolastiche.

L'Organizzazione, infatti, da sempre impegnata nella ricerca della risposta più adeguata alla complessità delle problematiche minorili, è da anni vicina al mondo della Scuola, in quanto spazio privilegiato per la rilevazione precoce dei segnali di disagio dei minori e, quindi, soggetto fondamentale dell'azione di prevenzione e contrasto delle diverse forme di abuso infantile.

Affinché le Istituzioni, i Servizi, gli Enti pubblici e del privato sociale non debbano essere impegnati ad affrontare il disagio minorile esclusivamente in termini di “emergenze” e si facciano promotori di politiche per l’infanzia che siano realmente efficaci, risulta infatti indispensabile attivare sinergie tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella tutela infantile, primi fra tutti gli Istituti scolastici. La tutela dell’infanzia deve essere considerata una priorità che va sostenuta nel tempo, attraverso un lavoro continuo e congiunto che permetta di rispondere alla inaccettabile sofferenza, spesso invisibile, di troppi bambini e adolescenti.

In questa cornice, la strutturazione di percorsi formativi mirati alla prevenzione dell’abuso all’interno del contesto scolastico sulla base di un’attenta analisi delle esigenze dei destinatari degli interventi, diventa un primo indispensabile obiettivo nel percorso di promozione del benessere psicologico e della tutela della salute fisica e mentale del minore.

INDICE

Prefazione	pag. 3
Premessa	pag. 7

SEZIONE I

ABUSO ALL'INFANZIA. ASPETTI CARATTERIZZANTI E CONTESTI

CAPITOLO 1	
Telefono Arcobaleno	pag. 13
CAPITOLO 2	
L'abuso all'infanzia: definizione e tipologie.....	pag. 21
CAPITOLO 3	
La vittima di abuso e la risposta del suo contesto di vita.....	pag. 23

SEZIONE II

L'INDAGINE SUL CAMPO

GLI INSEGNANTI DI FRONTE ALL'ABUSO IN SICILIA, TOSCANA E CANTON TICINO

CAPITOLO 4	
Nota metodologica	pag.31
CAPITOLO 5	
La popolazione oggetto dell'indagine	pag.41
CAPITOLO 6	
La conoscenza dell'abuso	pag.49
CAPITOLO 7	
Opinioni e atteggiamenti sull'abuso, sulla vittima e sull'autore	pag.55
CAPITOLO 8	
Esperienza diretta e gestione del sospetto abuso	pag.61
CAPITOLO 9	
Conoscenza degli obblighi dell'insegnante	pag.69

Conclusioni	pag.71
Bibliografia	pag.77
Appendice A (Questionario di rilevazione).....	pag. 83
Appendice B (Grafici Regione Sicilia – Prima edizione)	pag.93
Appendice C (Panoramica normativa e direttive internazionali).....	pag.103

PREMESSA

Il riconoscimento dell'infanzia quale particolare età della vita da tutelare è una conquista recente della comunità internazionale. Infatti, l'attenzione che oggi sembra accompagnare inevitabilmente il fenomeno dell'abuso all'infanzia ha, in realtà, radici tutt'altro che remote. A fronte di un lungo periodo storico, durante il quale ogni forma di maltrattamento infantile veniva tollerata e considerata lecita, solo negli ultimi tempi, in ambito istituzionale, scientifico e sociale, il bambino viene riconosciuto nel suo bisogno di protezione e nella sua condizione di persona titolare di autentici diritti. La nascita di questa nuova sensibilità coincide con il lungo processo di riconoscimento internazionale dei diritti naturali del bambino a livello legislativo (appendice C); tale riconoscimento segna l'emergere progressivo di una nuova cultura a tutela dell'infanzia.

Il bambino diventa titolare di diritti con l'adozione di due specifici strumenti normativi internazionali: la *Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959* e la successiva *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989*, attraverso la quale la Dichiarazione assume natura giuridica. Solo durante la seconda metà del XX secolo, quindi, tutti gli Stati che ratificano la Convenzione internazionale riconoscono l'ormai noto principio del superiore interesse del bambino.

I due strumenti internazionali completano, così, un percorso iniziato con la *Dichiarazione di Ginevra del 1924* nel più ampio quadro delineato dalla *Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948*, quale fondamentale strumento normativo con valore universale fondato sui principi fondamentali della libertà, dell'eguaglianza e della non discriminazione.

In Europa i diritti dei bambini hanno trovato un giusto riconoscimento nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* adottata dal Consiglio d'Europa solo nel dicembre del 2000.

Lontani dall'essere vuote enunciazioni di principio, tali strumenti normativi fanno emergere la protezione del bambino come vera e propria emergenza mondiale e come priorità assoluta nell'ambito scientifico, culturale e governativo.

Da allora a oggi, significativi passi avanti sono stati compiuti verso l'affermazione del diritto del bambino a una crescita non avvilita da carenze affettive, sociali, materiali e non ostacolata da violenze e sfruttamento di ogni genere. La nuova concezione dell'infanzia si impone così in modo straordinario all'attenzione di tutta la pubblica opinione.

Normative nazionali e internazionali a tutela dell'infanzia e leggi sociali capaci di guardare l'abuso infantile come fonte di danno evolutivo, tuttavia, non sono sufficienti a preservare i bambini dalla violenza. Gli strumenti legislativi, qualche volta, si rivelano inefficaci; le nuove leggi sociali, spesso, vengono oscurate da resistenze psicologiche o da vuoti informativi.

In questa stessa società di oggi, che mostra sensibilità verso il mondo infantile e verso ciò che ne rappresenta la peggiore violazione, infatti, l'abuso continua a segnare l'esistenza di troppi bambini e, troppo spesso, si protrae nel tempo perché non riconosciuto o non adeguatamente gestito dagli adulti che gravitano intorno al contesto di vita del minore.

Se la normalizzazione della violenza rinvenibile nel passato svela la significativa influenza della cultura sul modo di reagire all'abuso, la persistenza dei maltrattamenti infantili nella più civile società contemporanea

stimola a interrogarsi sull'esistenza di variabili tali da condizionare la risposta dell'adulto e impedire l'attivazione di efficaci interventi di tutela.

Il grado di conoscenza del fenomeno e delle sue caratteristiche è uno di quei fattori che pare possa influenzare in modo significativo il comportamento dell'adulto che si trovi a sospettare una situazione di abuso ai danni di un bambino.

È possibile, per esempio, che l'azione tutelante non venga attivata perché l'adulto che si trovi a essere spettatore degli abusi non li percepisce come tali. Esistono, infatti, forme di abuso difficilmente riconoscibili perché più subdole, o le cui conseguenze vengono sottovalutate perché non connotate da violenza o non subite direttamente dal minore; esistono, inoltre, forme di abuso ormai tanto comuni da essere socialmente accettate.

Il concetto di abuso all'infanzia, in realtà, non riguarda solo le forme più evidenti di violenza, come il maltrattamento fisico e l'abuso sessuale, ma include anche quelle forme che suscitano meno attenzione come il maltrattamento psicologico, la patologia delle cure, la violenza assistita e, in generale, tutte quelle condotte che danneggiano gravemente lo sviluppo psico-fisico del minore (capitolo 2).

Il mancato riconoscimento di una situazione di abuso può essere determinato anche dalla scarsa conoscenza dei segnali fisici, comportamentali ed emotivi attraverso cui la vittima tende a esprimere il disagio; tale carenza conoscitiva, naturalmente, ne compromette la corretta interpretazione.

L'attivazione di comportamenti protettivi nei confronti della presunta vittima di abuso è inoltre condizionata dall'universo mentale ed emotivo dell'adulto che si trovi a dovere gestire il sospetto, laddove le sue opinioni, gli atteggiamenti e i vissuti emotivi rispetto al fenomeno orientano la sua risposta comportamentale.

Se si pensa che le conseguenze dell'abuso sul percorso evolutivo di chi ne è vittima si rivelano tanto più gravi quanto più tardive sono l'interruzione della violenza e l'attivazione di efficaci interventi di tutela (capitolo 3), appare evidente la centralità del ruolo potenzialmente protettivo degli adulti significativi nella vita del minore. Tra gli adulti che gravitano intorno al contesto di vita del bambino, gli insegnanti sono osservatori quotidiani del suo percorso evolutivo; per tale ragione, possono riconoscere precocemente situazioni di rischio e fungere da figure protettive attivando tempestivi interventi di protezione del minore attraverso la segnalazione dell'ipotetico pregiudizio agli organi competenti. La segnalazione è il primo determinante passo verso la presa in carico di un bambino vittima di abuso in quanto attiva un insieme di opportune azioni a sua tutela in ambito giudiziario e socio-sanitario (capitolo 3).

Malgrado il tema della posizione degli insegnanti rispetto al problema dell'abuso infantile sia scarsamente presente nell'ambito della ricerca scientifica, nello scenario nazionale e internazionale non mancano studi di un certo interesse. Si tratta di studi che rivelano come la capacità dei docenti di identificare e segnalare alle Istituzioni competenti le ipotesi di pregiudizio a carico dei propri alunni possa essere influenzata da alcune delle variabili sopra considerate¹; tali variabili, più precisamente, condizionerebbero la natura della risposta dei docenti di fronte a un sospetto abuso in direzione opposta a quella della effettiva protezione della vittima.

A partire dalla considerazione di tali studi e dalla pluriennale esperienza in materia di prevenzione dell'abuso infantile nell'ambito del contesto scolastico (capitolo 1), Telefono Arcobaleno ha realizzato un primo lavoro di

ricerca finalizzato a misurare il grado di influenza di una serie di variabili sulle strategie operative adottate dai docenti dell'intero territorio siciliano nei casi di sospetto abuso².

Dal lavoro di analisi è emerso come la risposta dei docenti di fronte all'abuso sia in qualche modo condizionata da variabili cognitive, emotive e comportamentali che possono ostacolare il riconoscimento dell'abuso stesso e, dunque, la tempestiva attivazione degli interventi di tutela. Più precisamente, il livello di conoscenza della tematica e degli obblighi giuridici di segnalazione connessi al proprio ruolo professionale, nonché le opinioni e gli atteggiamenti sulla vittima, sull'abusante e sull'efficienza dei Servizi sono risultati essere i fattori decisivi nella scelta della modalità di gestione delle situazioni sospette (appendice B).

Il presente lavoro nasce quale naturale prosecuzione dell'analisi conoscitiva che Telefono Arcobaleno ha realizzato nell'ambito dell'intero territorio siciliano e che, già nel 2009, presentava carattere di innovazione rispetto a tutte le altre ricerche in materia in ambito internazionale per l'elevato numero di docenti coinvolti e per l'ampio focus di indagine sulle diverse forme di abuso.

Le pagine che seguono offriranno al lettore, nella prima sezione, una panoramica delle diverse forme di abuso e degli aspetti che caratterizzano vittima e suo contesto di vita, accompagnata da una breve presentazione del lavoro di Telefono Arcobaleno a contatto diretto con le Scuole; la seconda sezione sarà invece dedicata all'indagine sul campo che, attraverso l'utilizzo di un questionario di autovalutazione somministrato su base volontaria (appendice A), ha coinvolto insegnanti di scuola materna, elementare e media della Sicilia, della Toscana e del Canton Ticino.

Il nuovo lavoro di analisi, in coerenza con il primo, esplora le conoscenze, le opinioni e gli atteggiamenti degli insegnanti sulle diverse forme di abuso infantile, sulla vittima e sull'abusante; ad arricchimento del primo lavoro, offre un corposo raffronto sul livello di percezione e conoscenza della tematica mostrato dai docenti delle tre diverse regioni interessate al fine di rilevarne eventuali consonanze e/o discrepanze.

Più precisamente, con il presente studio si è inteso individuare le variabili che distinguono i docenti delle tre regioni oggetto di indagine e quelle che, al contrario, prescindono dall'appartenenza alla specifica area geografica a conferma dell'ipotesi secondo la quale ciò che l'abuso genera non ha confini territoriali come non deve averli l'opera di protezione dei bambini che ne sono vittime.

La ricerca ha infatti, quale fine ultimo, quello di fornire informazioni utili alla progettazione di efficaci interventi di prevenzione dell'abuso sull'infanzia rivolti al mondo scolastico, calibrati sugli specifici bisogni formativi della popolazione dei docenti di ogni paese e finalizzati a fornire strumenti utili per intervenire efficacemente nelle situazioni di abuso.

Alla luce della considerazione dell'importante ruolo preventivo che l'istituzione scolastica può assolvere attraverso l'osservazione attenta e l'ascolto del minore (prevenzione primaria), la rilevazione precoce del disagio (prevenzione secondaria) e l'eventuale segnalazione del sospetto pregiudizio (prevenzione terziaria), e alla luce della consapevolezza della possibile interferenza di alcuni fattori nell'attivazione di una risposta di tutela adeguata da parte degli insegnanti, diventa infatti necessario sostenere gli stessi nel loro difficile e peculiare compito di custodia attenta del benessere del minore attraverso una mirata offerta di percorsi formativi a essi rivolti.

Note - Introduzione

¹ Anderson e Levine, 1997; O'Toole, Webster, O'Toole e Lucal, 1999; Kenny, 2001. In particolare, una ricerca regionale condotta nel 2001 da M.T. Pedrocco Biancardi si è proposta di analizzare conoscenze, esperienze e atteggiamenti mentali di 499 insegnanti intorno al tema dell'abuso sessuale sull'infanzia, partendo dal presupposto che un'efficace prevenzione sia intimamente legata alla percezione del fenomeno che si intende prevenire.

² *"Gli insegnanti di fronte all'abuso. Analisi del livello di percezione e conoscenza dell'abuso sull'infanzia nelle Scuole siciliane"*- Telefono Arcobaleno, 2009.

SEZIONE I

ABUSO ALL'INFANZIA. ASPETTI CARATTERIZZANTI E CONTESTI

Capitolo 1

TELEFONO ARCOBALENO

Telefono Arcobaleno è un'Organizzazione libera e indipendente che persegue scopi di natura ideale e morale nell'ambito dell'affermazione dei diritti universali dell'uomo.

L'Organizzazione internazionale nasce in Italia il 9 ottobre del 1996 con lo scopo di contribuire attivamente alla tutela dei diritti inviolabili dei bambini di qualunque nazionalità e cultura prevenendo e contrastando ogni forma di abuso e di sfruttamento sessuale. Oggi, è la principale Organizzazione internazionale impegnata nella lotta alla pedofilia on line e a ogni nuova forma di riduzione in schiavitù. È Ente di formazione accreditato, nonché Ente di ricerca riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.).

In linea con le sue finalità statutarie, Telefono Arcobaleno contrasta con ogni mezzo le dinamiche sociali, culturali, politiche ed economiche che generano e alimentano qualunque forma di maltrattamento infantile e si oppone a ogni logica contraria a quella della protezione dell'infanzia.

Dall'anno della sua costituzione a oggi, l'Organizzazione rappresenta la voce dell'infanzia presso i Governi e le Istituzioni e si batte per affermare l'assoluta priorità della protezione, del riadattamento psico-fisiologico e del reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di abuso, quale intollerabile violazione dei diritti fondamentali dell'uomo; lavora infatti quotidianamente per assicurare protezione, cura e futuro al bambino vittima di abuso e sfruttamento sessuale, quale che sia la sua nazionalità, provenienza, cultura, razza ed esperienza di vita.

Telefono Arcobaleno si propone quale Ente sussidiario di consulenza, supporto e azione su tematiche che presuppongono interventi a elevatissima connotazione specialistica e professionale, nell'ambito di eventi e contesti nei quali sono costantemente in gioco i diritti fondamentali dell'uomo, la dignità e il valore della persona umana. Nel rispetto e a integrazione delle differenze, l'Ente opera per dare valore aggiunto al lavoro già posto in essere in tema di tutela infantile, nello sforzo di offrire il proprio peculiare contributo all'adempimento del dovere collettivo di restituire ai bambini di ogni nazionalità e cultura la possibilità di vivere in una società civile.

VISION

Telefono Arcobaleno immagina un mondo in cui i bambini di ogni paese e cultura possano godere dei loro diritti naturali e avere opportunità, sogni, speranze e futuro. Un mondo che sia un posto sicuro per crescere e che si prenda cura dei suoi bambini.

MISSION

Telefono Arcobaleno considera i bambini un bene da proteggere e si batte per:

- *affermare e difendere i diritti universali dell'infanzia presso i Governi e le Istituzioni di tutti i paesi del mondo;*
- *garantire ai bambini una vita libera da ogni forma di abuso e sfruttamento;*
- *assicurare protezione, cura e futuro alle vittime di abuso e alle loro famiglie;*
- *ottenere il riconoscimento sociale della pedofilia on line quale moderna forma di riduzione in schiavitù;*
- *mobilizzare l'interesse della collettività verso i temi prioritari dell'Organizzazione e sostenerla nell'esercizio del dovere di proteggere l'infanzia.*

Attraverso le sue storiche attività istituzionali in favore dell'infanzia, si occupa ad ampio raggio di tutte le forme di abuso in un'ottica sia preventiva, sia interventistica, utilizzando un modello di intervento integrato (prevenzione, emersione, contrasto) e sistemico (minore e suo contesto di vita).

Per raggiungere i suoi obiettivi di mission, Telefono Arcobaleno ha infatti scelto di adottare un modello integrato di intervento che, coerentemente con un'ottica sistemica, rispecchi sia la natura poliedrica degli abusi, sia l'inscindibilità dei diversi ambiti di intervento a tutela del bambino nel suo contesto di vita.

L'idea madre che ispira il modello di prevenzione e intervento di Telefono Arcobaleno è infatti quella dell'azione globale e sistemica per un problema, come quello dell'abuso sull'infanzia, globale e sistemico.

Le attività istituzionali, pur declinate secondo sempre nuove linee programmatiche e nuovi obiettivi strategici, sono state orientate, dal 1996 a oggi, verso 6 direttrici principali.

Lotta alla pedofilia on line

Attività volta a contrastare con ogni mezzo la produzione, il commercio e la diffusione sul web delle immagini delle violenze sessuali sui bambini e a ottenere il riconoscimento sociale della pedofilia on line quale moderna forma di riduzione in schiavitù, in una logica di assoluta priorità della tutela delle vittime.

Più di 400.000 i siti pedofili denunciati in più di 40 paesi del mondo dal 1996 a oggi. A partire dall'anno 2001 sono 33 le operazioni di polizia nazionali e internazionali scaturite da dettagliate denunce di Telefono Arcobaleno¹.

Presa in carico globale e a lungo termine delle vittime di abuso e delle loro famiglie

Interventi di tutela, recupero e supporto rivolti alle vittime di abuso e alle loro famiglie e finalizzati al benessere psico-fisico, reinserimento sociale e miglioramento concreto della qualità della vita di bambini, adolescenti vittime di abuso o giovani adulti con pregresse storie di maltrattamenti.

Tale linea di azione comprende, inoltre, interventi volti alla soddisfazione dei bisogni evolutivi di base del bambino nei casi in cui il suo contesto di vita, o le stesse Istituzioni, non riescano a mettere in campo efficaci azioni di supporto.

Consulenza legale e Interventi in procedimenti giudiziari

In applicazione dei principi recepiti nelle norme di diritto internazionale a tutela dell'infanzia e coerentemente con le proprie finalità statutarie, Telefono Arcobaleno difende i diritti inviolabili del fanciullo attraverso la consulenza legale e l'assistenza, sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, alle vittime di abuso e alle loro famiglie.

Sensibilizzazione

Attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione della collettività mirata a produrre una mobilitazione consapevole dei cittadini verso i temi della protezione dell'infanzia e, più in generale, a promuovere la tutela dei diritti universali dei bambini.

La sensibilizzazione della pubblica opinione vuole essere un contributo allo sviluppo di una nuova coscienza universale che ponga al centro dei propri valori il rispetto dei diritti inviolabili del fanciullo, in una logica di riaffermazione dei principi di rispetto della dignità umana.

Ricerca e innovazione

Attività di studio, in sinergia con Università e altri Enti di ricerca, realizzate nell'ambito del Centro Studi e Ricerche (Child Abuse Studies and Research Center) di Telefono Arcobaleno, nonché dell'Osservatorio Internazionale contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento dei minori (International Observatory Against Child Abuse and Sexual Exploitation). Si tratta di studi e ricerche volti ad affiancare il mondo scientifico, accademico e del welfare migliorando le conoscenze in tema di abuso infantile sul versante socio-psicologico e tecnologico. Il fine ultimo di tale attività è quello di strutturare e diffondere modelli di intervento sempre in linea con le mutevoli espressioni dell'abuso in un'ottica di innovazione continua.

Consulenza specialistica, Prevenzione e Formazione sul territorio

Attività che mirano a favorire la prevenzione, l'emersione e il contrasto delle diverse forme di abuso e sfruttamento infantile attraverso il potenziamento delle risorse di coloro che, a vario titolo, hanno la responsabilità di garantire a ogni bambino il benessere psico-fisico e il pieno rispetto dei suoi diritti.

Si tratta di interventi di consulenza, formazione di base e formazione specialistica rivolti alla collettività e ai professionisti del settore educativo, socio-sanitario, accademico e giudiziario mirati a favorire l'attivazione precoce di efficaci interventi di protezione del bambino a rischio o già vittima di abuso. Più precisamente, tali interventi sono finalizzati al potenziamento delle risorse protettive del cittadino, nonché delle competenze dei professionisti che possono intervenire sia nella prevenzione e rilevazione di condizioni di rischio o di sospetto abuso, sia nella valutazione e presa in carico dei casi di abuso conclamati.

In quanto Ente di formazione accreditato, Telefono Arcobaleno, dal 1996 a oggi, ha coinvolto nei percorsi di formazione **4.322** persone tra docenti, genitori, educatori, medici, assistenti sociali, psicologi, magistrati, avvocati, esponenti delle Forze dell'Ordine, tecnici informatici, studenti universitari.

Per portare avanti i suoi obiettivi di mission, inoltre, l'Organizzazione collabora con Enti e Istituzioni, promuovendo lo scambio di esperienze, la definizione di comuni orientamenti e la cooperazione internazionale.

L'Organizzazione, infatti, non cessa mai di rivolgere ai diversi livelli della comunità un invito a voler guardare gli abusi infantili nella loro complessità, affrontandone tutte le manifestazioni; un invito a osservare, da tale prospettiva, i sistemi tradizionali di protezione delle vittime al fine di superarne i limiti o di concepire nuovi modelli di intervento.

In linea con tale prospettiva, il lavoro dell'ente si concretizza, dal 1996 a oggi, in un lungo percorso in cui, dalla rilettura continua delle esigenze espresse dal contesto socio-scientifico e legislativo, continuano a profilarsi sempre nuovi sviluppi e possibilità di intervento in chiave innovativa e altamente specialistica.

L'adozione del principio dell'innovazione continua ha fatto di Telefono Arcobaleno una realtà in costante crescita, che risponde con sempre maggiore efficacia ai doveri di intervento a tutela dell'infanzia.

Assunti di base che orientano il lavoro di Telefono Arcobaleno

✓ UNIVERSALITÀ DEI DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI

Alcuni bambini sono esposti maggiormente di altri al rischio di veder violati i propri diritti solo per il fatto di vivere in territori contrassegnati da stridenti disuguaglianze sociali, da povertà e da sistemi di tutela dell'infanzia carenti. Tali condizioni, infatti, rendono più vulnerabili i fanciulli in vaste aree del pianeta, privano le famiglie delle adeguate forme di protezione e favoriscono l'instaurarsi della tendenza a tollerare gli abusi. Un bambino, però, è un bambino in ogni parte del mondo.

L'abuso sull'infanzia, in ogni sua manifestazione, costituisce sempre una grave violazione della libertà individuale e dei diritti naturali di ogni bambino, in qualunque paese egli viva, indipendentemente dallo specifico assetto normativo in materia e dalla percezione socio - culturale del fenomeno.

Telefono Arcobaleno, attraverso ogni sua attività, mira a promuovere una coscienza universale che respinga ogni forma di negligenza, maltrattamento, sfruttamento e trattamento degradante ai danni dei bambini di ogni paese e mette in campo ogni utile intervento di prevenzione e contrasto tenendo fede a tale prospettiva.

✓ L'ABUSO SULL'INFANZIA IN UN'OTTICA CIRCOLARE

L'abuso sull'infanzia è una realtà composta e multiforme originata dalla complessa interazione di numerosi fattori individuali, familiari e socio- culturali. Diverse possono essere le condizioni di rischio predittive di percorsi evolutivi disfunzionali, così come diverse possono essere le condizioni che contribuiscono al loro perpetuarsi.

Le forme attraverso cui l'abuso si manifesta, generalmente, non si presentano in modo isolato. Condizioni di trascuratezza e di maltrattamento costituiscono spesso il terreno fertile dell'abuso sessuale e dello sfruttamento.

Telefono Arcobaleno opera per contrastare ogni forma di abuso e tutte le condizioni di disagio che lo generano e lo alimentano.

✓ PREVENZIONE, EMERSIONE, INTERVENTO

Un modello circolare dell'abuso deve necessariamente accompagnarsi a un modello multi-intervento che tenga conto delle condizioni di rischio che lo sostengono, così come della sua polimorfa espressione. A fenomeni di tipo complesso si risponde con azioni integrate e sistemiche.

Coerentemente con una prospettiva olistica, infatti, Telefono Arcobaleno opera con un approccio diversificato, attraverso attività volte alla prevenzione, all'emersione e al contrasto delle diverse forme di abuso e sfruttamento. Per favorire l'individuazione precoce degli abusi e delle situazioni di rischio e, quindi, l'attivazione di efficaci e tempestivi interventi di protezione, Telefono Arcobaleno segue precisi protocolli operativi diversificati per tipologia di abuso, tipologia di intervento e per specificità territoriale.

✓ LAVORO IN RETE

Condizione indispensabile all'attivazione di interventi efficaci a tutela dell'infanzia è la sinergia tra tutti gli attori coinvolti nel meccanismo di prevenzione dell'abuso, di rilevazione e segnalazione delle situazioni sospette, di protezione e cura delle vittime.

Telefono Arcobaleno opera di concerto con i soggetti istituzionalmente preposti alla tutela dell'infanzia e quindi con le Istituzioni scolastiche e le altre agenzie educative, con i Servizi socio-sanitari, con i Tribunali e le Forze dell'Ordine di ogni paese; si pone inoltre come facilitatore e interface dei sistemi tradizionali di tutela dell'infanzia i quali, essendo per loro stessa natura modellati su criteri di competenza territoriale, hanno margini di intervento spesso ridotti.

Per contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale in modo sempre più efficace l'Organizzazione collabora con i Governi e le Istituzioni e affianca il mondo scientifico, accademico e del welfare nella ricerca, nella formazione e nell'intervento in materia.

✓ LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA COME RESPONSABILITÀ DELL'ADULTO

Partendo dall'assunto dell'inscindibilità del benessere del bambino da quello all'interno del suo contesto di vita, non è pensabile isolare gli interventi a favore del bambino da quelli a supporto della famiglia e degli altri contesti sociali di riferimento.

La difesa e la valorizzazione dei diritti dei bambini parte dal sostegno di chi sta loro intorno, si occupa della loro cura, educazione e istruzione a ogni livello.

Per favorire la prevenzione e l'emersione di ogni forma di abuso, Telefono Arcobaleno stimola l'esercizio del dovere degli adulti di tutelare l'infanzia, fornendo loro strumenti utili al potenziamento di risorse protettive, al riconoscimento e alla corretta gestione di qualunque forma di disagio infantile.

Telefono Arcobaleno, inoltre, si pone come facilitatore dell'incontro tra i bisogni di minori e famiglie e il sistema del Welfare, favorendo l'accesso ai servizi socio-sanitari e presidiando, al contempo, sulla corretta ripartizione di doveri e responsabilità, in un'ottica di comune impegno e collaborazione.



TELEFONO ARCOBALENO A SCUOLA

Per salvaguardare il diritto dei bambini a una crescita sana, Telefono Arcobaleno si rivolge a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel meccanismo di rilevazione, segnalazione e presa in carico delle situazioni sospette o conclamate di abuso, sostenendoli nell'esercizio del loro dovere di proteggere l'infanzia.

Più precisamente, sulla base della convinzione che un'adeguata formazione sulle complesse dinamiche dell'abuso rappresenti la pre-condizione dell'attivazione di strumenti di protezione efficaci, Telefono Arcobaleno realizza percorsi di formazione rivolti agli adulti con funzioni educative e ai professionisti del settore socio-sanitario, accademico e giudiziario.

In particolare, organizza corsi di formazione di base e specialistica studiati in relazione alla categoria di utenza cui sono rivolti e curati da equipe multidisciplinari altamente specializzate in materia di prevenzione e intervento degli abusi all'infanzia.

Telefono Arcobaleno dedica particolare attenzione alla Scuola, intesa non solo come luogo deputato allo sviluppo culturale e alla formazione del bambino e dell'adolescente, ma anche come spazio privilegiato per la rilevazione precoce del disagio infantile e per la prevenzione degli abusi.

L'osservazione quotidiana e attenta del bambino nell'ambito di uno dei suoi principali contesti di vita, infatti, può favorire il riconoscimento precoce di situazioni di rischio o di pregiudizio e, quindi, l'attivazione del sistema di tutela socio-sanitario e giudiziario.

Alla luce della considerazione dell'importante ruolo preventivo che l'Istituzione scolastica può assolvere e considerando le difficoltà insite nella gestione di un sospetto abuso, infatti, Telefono Arcobaleno trova nei docenti i suoi interlocutori privilegiati e li sostiene nel loro peculiare compito di custodia del benessere del minore.

Sulla base degli assunti evidenziati nel precedente paragrafo e alla luce dell'esperienza in materia di ricerca e formazione in contesti scolastici, Telefono Arcobaleno ha perfezionato negli anni il suo modello di lavoro con i docenti.

Particolare rilievo va dato a un elemento distintivo del modello di lavoro adottato dall'Organizzazione. Telefono Arcobaleno, con i suoi programmi di prevenzione si rivolge agli insegnanti toccandoli da vicino e raggiungendoli direttamente nel loro contesto.

Il dispiego massivo delle risorse necessarie a garantire un tale coinvolgimento diretto trova giustificazione nell'appurata efficacia degli interventi così strutturati.

I programmi di prevenzione studiati per le Scuole prevedono interventi di formazione rivolti al corpo docente delle Scuole primarie e secondarie di primo grado, ma anche agli adulti con funzioni genitoriali. Alla base di questa scelta, vi è la convinzione che la Scuola debba essere per il minore anche luogo di incontro tra le sue principali figure educative e protettive, accomunate peraltro dalla responsabilità del suo benessere.

L'equipe di specialisti dedicati a tali programmi propongono schemi di intervento diversificati, declinati secondo metodologie e linguaggi che tengono conto delle specifiche esigenze dei destinatari.

I percorsi formativi sono finalizzati a favorire l'acquisizione di adeguate conoscenze sul tema dell'abuso infantile in ogni sua forma e a potenziare la capacità di riconoscere e gestire le situazioni sospette. Solo a partire da una corretta informazione sull'abuso e sul ruolo che gli adulti con funzioni educative possono assumere nel meccanismo di rilevazione e segnalazione, è possibile infatti stimolare l'attivazione di interventi protettivi efficaci.

Grazie alla lunga esperienza di contatto diretto con le Scuole **(572 docenti e genitori formati solo nel 2012)**, Telefono Arcobaleno ha rilevato alcune ridondanze nell'universo mentale ed emotivo dei docenti incontrati; ogni singolo intervento di formazione, infatti, si è sempre rivelato fonte privilegiata e inesauribile di apprendimento.

Si precisano, a titolo di esempio, solo alcune delle esigenze, convinzioni e preoccupazioni espresse dai docenti in occasione degli interventi di formazione.

In linea generale, emerge sempre un profondo bisogno di approfondimento inerente ad alcune tematiche, in particolare:

- indicatori per il riconoscimento del disagio infantile;
- modalità possibili di approccio al bambino che esprime un disagio;
- procedure operative nelle situazioni di sospetto abuso;
- conseguenze della segnalazione di un sospetto abuso.

Frequentemente si rileva altresì un certo grado di **diffidenza nei confronti dell'efficienza dei Servizi territoriali** preposti alla tutela dell'infanzia, nonché una radicata **convinzione che l'iter giudiziario possa essere poco funzionale al benessere del minore.**

Appare inoltre evidente un **forte sentimento di solitudine e di paura** di fronte a un carico di responsabilità percepito come difficile da sostenere senza il valido supporto di Servizi e specialisti di eccellenza.

In sintesi, è possibile asserire che l'abuso infantile è poco conosciuto, difficile da riconoscere e fonte di timori alquanto omogenei.

In anni di risposte alle tante domande dei destinatari degli interventi, i professionisti di Telefono Arcobaleno hanno sostenuto gli adulti nell'esercizio del dovere di tutelare l'infanzia, accogliendo e canalizzando ogni preoccupazione e mettendo a disposizione ogni utile conoscenza sul tema.

FORMAT STANDARD PER DIRIGENTI SCOLASTICI, DOCENTI E GENITORI

FINALITÀ

Offrire ai partecipanti percorsi formativi che favoriscano la prevenzione e l'emersione dell'abuso sull'infanzia

OBIETTIVI

- *Approfondire le conoscenze sul tema dell'abuso infantile in ogni sua forma*
- *Potenziare la capacità di riconoscere i segnali di disagio dei bambini*
- *Offrire strumenti utili alla gestione dei casi di sospetto abuso*
- *Favorire l'attivazione precoce di interventi di tutela attraverso il collegamento con i Servizi*
- *Aiutare genitori e docenti a percepire i Servizi territoriali come una risorsa*

CONTENUTI

- *Conoscere l'abuso: le diverse forme di abuso all'infanzia*
- *Riconoscere l'abuso: indicatori per la rilevazione*
- *La dimensione emotiva nella gestione dei casi di sospetto abuso*
- *Le conseguenze per la vittima*
- *Possibili risposte del contesto di vita del minore e possibilità di un suo recupero psico-fisico*
- *I reati in danno di minori*
- *La scuola e la gestione del sospetto abuso: rilevazione, segnalazione e intervento. Responsabilità dei docenti e Servizi coinvolti*

METODOLOGIA

Una equipe di professionisti specializzati (psicologi - giuristi - assistenti sociali) guidano i partecipanti in un percorso formativo articolato in diversi moduli tematici e stimolano il coinvolgimento della platea in un dibattito finale sul tema. Il metodo scelto è quello della lezione partecipata, strumento che si distingue da quello classico delle lezioni frontali perché facilita l'apprendimento dei contenuti attraverso il coinvolgimento diretto degli interlocutori.

Viene infatti dedicata particolare attenzione all'attivazione della dimensione emotiva dei partecipanti, considerata elemento centrale per il riconoscimento e la corretta gestione dei casi di sospetto abuso. A tale scopo l'abuso viene raccontato attraverso la riflessione guidata su frammenti di films e prove documentali che testimoniano alcuni aspetti distintivi di vittima e abusante.

Nota - Capitolo 1

¹ Vedi reports mensili e annuali sullo stato della pedofilia on line nel mondo (Child Abuse Studies and Research Center - International Observatory against on line child abuse and sexual exploitation di Telefono Arcobaleno; www.telefonoarcobaleno.org). L'Osservatorio Internazionale di Telefono Arcobaleno diffonde, a cadenza mensile e annuale, il Rapporto sullo stato della pedofilia on line redatto in favore dei soggetti politici istituzionali e privati interessati al contrasto della pedofilia e alla difesa dei diritti dell'infanzia. Il Rapporto annuale (con i Focus mensili) rappresenta la dinamica quantitativa e qualitativa del fenomeno della pedofilia on line nella molteplicità e nell'estrema mutevolezza delle sue manifestazioni fornendo una inedita e aggiornata mappatura della complessa e stratificata comunità pedofila.

Capitolo 2

L'ABUSO ALL'INFANZIA: DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

L'abuso all'infanzia è un problema di salute pubblica e, in ogni sua manifestazione, costituisce sempre una grave violazione della libertà individuale e dei diritti naturali di ogni bambino, in qualunque paese egli viva, quali che siano lo specifico assetto normativo in materia e la percezione socio - culturale del fenomeno. In particolare, l'abuso infantile è da concepire come la più grave violazione del diritto fondamentale alla vita e alla salute di cui ogni essere umano è titolare.

La violenza in danno dei minori è un fenomeno talmente complesso che risulta di difficile inquadramento in definizioni esaustive.

Il linguaggio, tuttavia, è uno dei più importanti strumenti che l'uomo ha a disposizione per "costruire la realtà" così come viene percepita; questo significa che le parole che vengono utilizzate per definire i fenomeni sono specchio del modo in cui tali fenomeni vengono riconosciuti e, quindi, affrontati e gestiti.

Lo sforzo di pervenire a una definizione quanto più possibile esaustiva dell'abuso infantile può allora guidarne la giusta percezione, nella sua reale essenza e nella poliedricità delle sue manifestazioni.

Numerosi Enti, Istituzioni e ricercatori hanno proposto, nel tempo, diversi modi di leggere e inquadrare il fenomeno, oscillando tra definizioni restrittive, che fanno coincidere le forme di abuso con le norme giuridiche, e definizioni più ampie che includono, in sintonia con una accresciuta sensibilità per l'infanzia e una più approfondita conoscenza sul tema, molteplici forme di condotte lesive dell'integrità del minore.

In occasione di una delle prime opportunità di scambio internazionale in tema di abuso all'infanzia, ovvero il IV Colloquio Criminologico di Strasburgo del Consiglio di Europa (1978), la violenza ai danni dell'infanzia veniva definita come "*quell'insieme di atti e carenze che turbano gravemente il bambino attendendo alla sua integrità corporea e al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono: la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino*". La violenza, in questa prospettiva, si configura quindi come un insieme di azioni attive o di condotte omissive lesive dell'equilibrio psico-fisico della vittima realizzate nell'ambito di una relazione significativa.

Una definizione che riporta elementi comuni a molte di quelle proposte in ambito scientifico e istituzionale è quella fornita nel 1999 dal *Consultation on Child Abuse and Prevention* della World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità), secondo cui per maltrattamento all'infanzia si intende "*ogni forma di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre, che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere*". Tale definizione include anche forme di violenza che hanno come fine ultimo quello del guadagno, mette in evidenza la violazione della dignità della vittima e qualifica il contesto nell'ambito del quale l'abuso si realizza come relazione di responsabilità, fiducia o potere.

Al di là delle definizioni ufficiali condivise in letteratura in ambito internazionale e comunitario, in sintesi ci si può riferire a una **visione dell'abuso che dia particolare rilievo al grave danno subito dal minore in quanto soggetto in età evolutiva**. Per abuso all'infanzia si può intendere quindi qualsiasi comportamento **omissivo o**

commissivo da parte di un adulto che possa **danneggiare gravemente la salute del bambino** pregiudicandone lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale, intellettuale e **violandone la dignità**. Il bambino può essere oggetto di soddisfazione dell'adulto oppure fonte di guadagno e si trova sempre in una posizione relazionale di subordinazione rispetto all'adulto.

La violenza perpetrata in danno di bambini e adolescenti, più precisamente, è sempre un trauma relazionale: si realizza nell'ambito di una relazione di fiducia o di potere, connotata dall'asimmetria, dalla quale il bambino quindi non può sottrarsi.

La condizione di immaturità psico-fisica e bisogno affettivo intrinseca all'età evolutiva riduce la capacità del bambino di comprendere la realtà maltrattante e di difendersi da essa, inducendolo a essere dipendente dall'unica proposta relazionale che l'abusante, adulto per lui significativo, gli offre. La significatività e l'asimmetria della relazione tra vittima e abusante, infatti, pongono il bambino in una posizione di sudditanza psicologica rispetto all'adulto. È facile quindi che il minore accetti qualsiasi proposta relazionale, anche distorta violenta o sessualizzata, pur non comprendendola appieno, solo per soddisfare le richieste dell'adulto. Più precisamente, quando si parla di asimmetria di potere tra vittima e abusante ci si riferisce alla differenza che riguarda l'età cronologica, il livello di sviluppo psico-fisico, la forza fisica e, soprattutto, il ruolo. Difficilmente un bambino potrà difendersi da chi è più grande, più maturo e più forte di lui, da chi ha strumenti cognitivi che a lui mancano; ancora più difficilmente potrà difendersi da una persona da cui dipende affettivamente e di cui ha un bisogno vitale. Più è significativa la relazione tra vittima e abusante, più sarà difficile opporsi e difendersi dall'abuso. Tale aspetto viene riconosciuto non solo in ambito psicologico, ma anche in ambito giuridico. Nelle norme giuridiche, il fatto che l'abusante abbia compiti di cura, educazione, istruzione, custodia e tutela nei confronti del minore, costituisce infatti una circostanza aggravante per la pena (Appendice C).

Gli abusi infantili assumono frequentemente la connotazione di realtà intrafamiliari e, quindi, si declinano non tanto e non solo in chiave di azioni o omissioni sporadiche, traumatiche o improvvise, ma piuttosto come vere e proprie relazioni stabili nel tempo, che contrassegnano l'esistenza delle vittime per anni e, nella gran parte dei casi, nella fase di vita più importante per lo sviluppo della personalità.

TELEFONO ARCOBALENO NELLE SCUOLE

Nell'ambito dell'attività a contatto diretto con gli insegnanti, si rivela una certa tendenza a identificare l'abuso con una serie di comportamenti commissivi che recano danno all'infanzia; meno frequentemente il termine abuso attiva nel docente l'idea che anche i comportamenti omissivi possano essere motivo di compromissione evolutiva. Tale evidenza ha spinto nel tempo i professionisti di Telefono Arcobaleno ad avvicinare gli insegnanti al tema dell'abuso a partire dalla riflessione su quanto sia importante conoscere cosa si debba intendere per abuso.

La prospettiva offerta agli insegnanti

Conoscere con precisione cosa si possa intendere per abuso aiuta il docente a riconoscerlo e ad attivarsi a tutela del bambino coinvolto; condotte potenzialmente dannose per il bambino, ma invisibili agli occhi dei docenti, possono perdurare nel tempo e diventare quindi maggiormente lesive dell'equilibrio psico-fisico della vittima.

TELEFONO ARCOBALENO NELLE SCUOLE

Soprattutto relativamente all'abuso intrafamiliare, l'abusante è visto frequentemente come unico responsabile del danno arrecato al bambino che ne è vittima.

La prospettiva offerta agli insegnanti

Nell'abuso, intrafamiliare ed extrafamiliare, esiste sempre una responsabilità congiunta, dell'adulto che esercita la violenza come dell'adulto che non agisce per interromperla, sia esso l'altro genitore o qualunque persona significativa appartenente al contesto di vita del minore.

L'abuso intrafamiliare, in particolare, rappresenta una contraddizione dell'usuale compito di cura e protezione della famiglia e dell'ambiente di vita del bambino, nonché un fallimento congiunto delle funzioni genitoriali (parenting).

*Pur considerate le dovute interpretazioni cliniche delle motivazioni che paralizzano l'azione tutelante dell'adulto **non protettivo**, la responsabilità rimane condivisa perché l'effetto pragmatico del comportamento di entrambi è il pregiudizio dello sviluppo psico-fisico del bambino.*

L'abuso è una realtà composita e include un ampio ventaglio di manifestazioni; solitamente ci si riferisce all'abuso all'infanzia impiegando alcune classificazioni tipologiche che aiutano a differenziarne le diverse forme di espressione. Tuttavia, va precisato che tali classificazioni tipologiche, pur rispondendo a esigenze descrittive, non sono del tutto appropriate a riflettere **la complessa espressione della violenza all'infanzia che, nella gran parte dei casi, non si presenta in forme separate o scindibili.** Elemento di immediata evidenza in ambito clinico, infatti, è la compresenza di diversi tipi di condotte abusanti in danno dello stesso bambino, nonché la trasversalità del maltrattamento psicologico a tutte le altre forme di abuso. In ogni caso, sempre, qualunque forma di abuso veicola alla vittima un messaggio di disvalore.

TELEFONO ARCOBALENO NELLE SCUOLE

Le forme di abuso più frequentemente rilevabili a scuola

*Nell'ambito dell'attività con le Scuole, i professionisti di Telefono Arcobaleno preferiscono accompagnare gli insegnanti in un percorso di conoscenza che approfondisca in particolar modo le **forme di abuso** potenzialmente rilevabili in ambito scolastico: **i maltrattamenti (fisico, psicologico, violenza assistita), la violenza sessuale, la patologia delle cure.** Alcune tipologie di abuso configurabili come vere e proprie forme di riduzione in schiavitù (es. **le violenze sessuali sui minori finalizzate alla produzione e al commercio di materiale pedopornografico¹, la prostituzione minorile², il turismo sessuale³, lo sfruttamento lavorativo⁴ e l'accattonaggio minorile⁵**) chiamano in causa la responsabilità collettiva in generale, ma non vengono facilmente riscontrate dall'insegnante nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni. Esistono poi altre **fonti di disagio minorile**, come il **coinvolgimento in separazioni conflittuali e il bullismo⁶**, frequentemente incontrate dagli insegnanti ma da gestire con strategie operative distinte.*

La prospettiva offerta agli insegnanti

Le forme di abuso meno note, di ridotto impatto emotivo per l'adulto, o non conosciute affatto sono potenzialmente quelle più dannose perché, non riconosciute o sottovalutate, tendono a non transitare ai Servizi e agli Enti territoriali preposti alla tutela dell'infanzia e, quindi, a perdurare nel tempo. Tali forme di abuso, come quelle considerate indirette (es. violenza assistita) o quelle che non generano danni evidenti sul bambino (es. maltrattamento psicologico e alcune forme di cure inadeguate), meritano allora particolare attenzione.

Si parla di maltrattamento fisico in riferimento **all'insieme di condotte violente che sono ripetutamente causa di lesioni fisiche sul bambino; più precisamente sono da intendersi come maltrattamenti fisici sia i comportamenti attivi, volontariamente lesivi e non accidentali che provocano un danno fisico, sia i comportamenti omissivi che ne determinano il perdurare.** È una forma di abuso solitamente riconosciuta come condotta lesiva, seppur più frequentemente nella sua forma commissiva e non omissiva.

Il maltrattamento fisico, come accade in tutte le altre forme di abuso, altera la qualità di vita di chi lo subisce a tutti i livelli del suo sviluppo.

Normalmente si realizza nell'ambito di una relazione significativa e ciò genera nella vittima forti sentimenti di ambivalenza. Il bambino infatti, soprattutto nelle fasi precoci di sviluppo, può avere un bisogno vitale dell'adulto significativo di riferimento e ne ricerca, quindi, affetto e protezione; lo stesso adulto, tuttavia, genera timore in quanto è anche una persona dalla quale ci si aspetta dolore e punizione.

L'adulto maltrattante è solitamente un individuo con deficit del controllo degli impulsi, motivo per cui la condotta violenta è spesso messa in atto anche in assenza di un motivo specifico e individuabile; la vittima, quindi, pronta a subire la violenza in qualunque momento e senza comprenderne le motivazioni, vive in un costante stato di allerta.

Il bambino vittima di maltrattamento fisico, in virtù di tali esperienze, della significatività della relazione e delle ridotte competenze cognitive intrinseche all'età evolutiva, tende a percepirsi come colpevole e meritevole delle punizioni, imparando ad aspettarsi dalle relazioni esclusivamente un contatto fisico violento e imprevedibile.

Maltrattamento psicologico

Per maltrattamento psicologico si intende **una costante e duratura modalità relazionale caratterizzata da comportamenti, comunicazioni verbali e non verbali e atteggiamenti volti a svalutare, umiliare, denigrare il bambino che ne è vittima.**

Indifferenza, critiche, pressioni emotive, ricatti affettivi, minacce, punizioni continue, atteggiamenti di rifiuto e ogni altro atteggiamento che veicolino in modo continuativo un messaggio di disvalore al bambino, non generano segni e conseguenze evidenti sullo stesso ma, soprattutto se nell'ambito di una relazione affettivamente significativa, ne compromettono seriamente il percorso evolutivo.

Il maltrattamento psicologico, infatti, altera in modo significativo la qualità della vita del minore che lo subisce, ne danneggia profondamente l'autostima, inibisce le sue competenze emotivo-cognitive e, conseguentemente, le sue relazioni sociali. Più precisamente, il bambino che viene ripetutamente rifiutato o ignorato crede di essere come l'altro lo descrive o lo fa sentire, ovvero privo di qualunque tipo di valore e qualità.

Nei bambini si riscontrano, in particolare, due diversi tipi di reazione: l'adesione alla definizione attribuitagli dall'altro e la rinuncia a esprimere il proprio valore o, al contrario, il rifiuto della definizione negativa e lo sforzo continuo, eccessivo ma infruttuoso di raggiungere standard sempre più elevati a conferma del proprio valore.

Eppure, tale forma di maltrattamento non genera nell'immaginario comune la stessa risonanza emotiva di altre forme di violenza come, per esempio, il maltrattamento fisico o l'abuso sessuale; ne consegue che il maltrattamento psicologico tende a mantenersi nel tempo senza che qualcuno ne percepisca il danno e si attivi a tutela del bambino che lo subisce.

Sottovalutare i danni del maltrattamento psicologico può significare non interrompere una forma di abuso che tende a cronicizzarsi generando danni a lungo termine e minacciando la personalità e l'equilibrio di chi lo subisce.

Violenza assistita intrafamiliare

La violenza assistita riguarda la **continua esposizione del bambino a qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o psicologica commessa ai danni di figure affettivamente significative (adulti o minori)**. La relazione affettiva e/o di fiducia tra il bambino, l'autore della violenza e la vittima, costituisce uno degli elementi qualificanti la sussistenza di una situazione di vittimizzazione da violenza assistita intrafamiliare.

Il potenziale traumatogeno della violenza assistita, pur essendo patrimonio condiviso in ambito scientifico, viene spesso erroneamente sottovalutato, in quanto la violenza viene percepita come non direttamente subita dal bambino e quindi ininfluenza sul suo benessere.

Tutto ciò che è violento, che ferisce, che rappresenta una minaccia per l'incolumità psico-fisica e per la vita stessa, può avere un impatto traumatico su chi vi assiste. Se gli atti violenti mettono a rischio l'incolumità psico-fisica di persone affettivamente significative, l'impatto che ne deriva è particolarmente doloroso; se chi assiste alla violenza è un bambino e quindi un soggetto in possesso di esigui strumenti cognitivi, emotivi e fisici di difesa, le conseguenze possono essere serie e a lungo termine.

Tra le situazioni più tipiche, pur nella variabilità delle manifestazioni (tipo di violenza - autori - vittime), vi è quella che si verifica quando il bambino assiste ripetutamente ai maltrattamenti fisici da parte di uno dei due genitori sull'altro, solitamente dal padre sulla madre. Il bambino, pur non essendo oggetto diretto della violenza del padre, assiste alla violenza subita dall'adulto che riveste per lui un'importanza vitale e, cosa più grave, nei casi più seri, non sa se l'esito del maltrattamento sarà o meno la perdita della figura materna.

È evidente come tali situazioni possano incidere significativamente sulla qualità della vita del bambino; come accade per le altre forme di abuso, il minore è esposto a condotte violente imprevedibili e terrorizzanti ed è costretto a subirle senza alcuna possibilità di difendersi. A ciò si aggiunge che il bambino si trova a dover esperire tali atti violenti nell'ambito di una relazione in cui solitamente sia la vittima della violenza sia l'autore sono persone significative e in cui nessuno dei due riesce a tutelare i suoi bisogni evolutivi. Se l'adulto maltrattante mette in atto la violenza incurante dell'effetto terrorizzante sul figlio e indifferente ai suoi bisogni evolutivi, l'adulto che subisce le violenze non riesce a proteggere né se stesso, né il figlio, dall'esposizione a una realtà traumatizzante. Le competenze protettive dell'adulto vittima vengono indebolite dall'esperienza dolorosa della violenza ripetutamente subita, che assume pregnanza assoluta nella vita familiare. Le vittime di questo tipo di maltrattamento, attente alla propria incolumità, investono gran parte delle proprie energie a difendersi mostrando scarsa responsività emotiva e limitata attenzione ai bisogni del bambino; inoltre, si rivelano spesso incapaci di riconoscere la gravità delle conseguenze determinate dall'esposizione alla violenza.

È evidente come il contesto in cui vive il minore vittima di violenza assistita è caratterizzato dall'instabilità affettiva, da un costante clima conflittuale, dalla sopraffazione e dalla mancata protezione. Il bambino impara così che le relazioni non sono sicure, o perché pericolose e veicolo di dolore o perché non sono fonte di protezione e rassicurazione; l'alternativa può essere l'apprendimento e il trasferimento nei rapporti con i pari di un modello relazionale disfunzionale in cui la sopraffazione e la violenza sono aspetti possibili e leciti.

Patologia delle cure: incuria, discuria, ipercura

Il processo evolutivo normale si articola attraverso fasi caratterizzate da specifici bisogni psichici, fisici e affettivi. L'adulto responsabile del sano sviluppo del bambino e preposto al suo accudimento dovrebbe essere attento a tali bisogni, riconoscerli e rispondervi in maniera adeguata, modulando il proprio comportamento in relazione a essi. Quando ciò non accade e i *caregivers* del bambino non riescono ad adeguarsi ai suoi bisogni o a riconoscerli distortendo le proprie funzioni di cura e protezione, il normale raggiungimento delle tappe evolutive ne risulta compromesso.

La forma di abuso nota sotto il termine di *patologia delle cure* rappresenta un fallimento delle funzioni genitoriali di protezione e accudimento. Si manifesta attraverso **l'inadeguatezza, grave e persistente, di cure fisiche e psicologiche rivolte al bambino dall'adulto che è responsabile della sua crescita**; comprende condotte omissive e commissive. Più precisamente si tratta di cure inadeguate in rapporto ai precisi bisogni evolutivi del minore nelle sue diverse fasi di sviluppo. Le cure possono compromettere il normale percorso di crescita perché insufficienti (incuria), distorte (discuria) o eccessive rispetto al reale stato di salute del minore (ipercura).

Ci si riferisce all'incuria quando l'adulto che dovrebbe prendersi cura del bambino non gli garantisce le condizioni essenziali per un sano sviluppo psico-fisico (igiene, alimentazione equilibrata, cure mediche necessarie, garanzia di istruzione, protezione dai pericoli e da ambienti malsani, condivisione emotiva).

Nella discuria, invece, le cure sono qualitativamente inadeguate perché anacronistiche rispetto all'effettivo momento evolutivo del minore che ne è vittima, ma sarebbero considerate adeguate in una fase diversa del percorso di crescita.

Ciò che caratterizza invece l'ipercura, ovvero la persistente, inadeguata e dannosa medicalizzazione della salute del bambino in assenza di un reale bisogno, è la visione patologica e del tutto alterata che l'adulto ha della condizione fisica del minore, con significative ricadute sul benessere psichico dello stesso.

In tutti i casi, sono possibili conseguenze sulla salute o ritardo della crescita in assenza di una patologia organica.

La mancata sintonia tra le esigenze dell'adulto e quelle del minore porta il secondo ad avere difficoltà nella discriminazione dei propri bisogni da quelli degli altri e ad adeguarsi passivamente alle aspettative e alle percezioni altrui pur di non essere privato della relazione. Il bambino tenderà a percepirsi come l'altro lo vede o vuole che sia, imparando altresì che nelle relazioni non c'è spazio per i suoi bisogni reali.

Uno degli aspetti particolarmente critici consiste nella inclinazione degli autori di tale forma di abuso a essere totalmente ignari della violenza che esercitano sul bambino; pregiudicano quindi la sua salute psico-fisica

pensando di agire per il suo bene. Tale mancata consapevolezza non fa che favorire la persistenza della condotta disfunzionale.

Inoltre, trattandosi di una forma di abuso scarsamente considerata talvolta anche da coloro che lavorano a contatto con il mondo infantile, spesso la patologia delle cure non viene riconosciuta e segnalata a chi di competenza e, quindi, non viene interrotta attraverso l'attivazione di interventi efficaci.

Violenza sessuale

L'abuso sessuale sui minori è, fra tutte, la forma di abuso che ha ricevuto e riceve maggiore attenzione in ambito scientifico, istituzionale e societario e che suscita le emozioni più intense. Avvicinare il concetto di infanzia a quello di sessualità risulta, infatti, l'operazione mentale più difficile quando si pensa all'abuso sui minori.

Per violenza sessuale si intende il coinvolgimento di **soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali con assenza di completa consapevolezza e possibilità di scelta, anche in assenza di contatto fisico**. Il minore è coinvolto in attività sessuali inappropriate al suo livello di sviluppo e, quindi, non pienamente comprensibili.

In generale, la violenza sessuale include un ampio spettro di manifestazioni a connotazione sessuale, le quali generano tutte serie conseguenze, a breve e a lungo termine, sulla salute psico-fisica della vittima.

Tali forme di violenza si declinano secondo forme che variano dai comportamenti sessualizzati che implicano un contatto fisico diretto esercitati sul minore o dal minore ai comportamenti sessualizzati che non implicano un contatto fisico diretto.

In ambito giuridico, come è giusto che sia in ragione dello scopo della specifica disciplina, la violenza sessuale è inquadrata entro certi limiti di età e parametri specifici; lo stesso vale per il sistema diagnostico di classificazione dei disturbi mentali maggiormente usato in ambito psichiatrico (DSM IV)⁷, in cui la pedofilia viene definita come patologia mentale che, per essere diagnosticata, deve implicare la presenza di sintomi e tempi caratteristici, nonché di età specifiche della vittima.

Aldilà delle specifiche prospettive, appare utile focalizzare l'attenzione su ciò che può maggiormente interessare chi lavora a contatto con il mondo dell'infanzia ed è chiamato al riconoscimento del disagio del minore che è vittima di abuso, ovvero le peculiarità di un soggetto in età evolutiva; riprendendo la definizione iniziale, l'impossibilità di scelta consapevole e l'incapacità di comprensione di attività sessuali inappropriate al suo sviluppo psico-fisico.

Il minore non è in grado di prestare un consenso consapevole e non può scegliere liberamente, sia perché ancora immaturo da un punto di vista psico-fisico, sia perché viene coinvolto in una relazione che assume sempre il carattere di asimmetria. La violenza sessuale, in modo simile alle altre forme di abuso, si realizza nell'ambito di una relazione impari e, nella maggior parte dei casi, anche affettivamente significativa; ciò pone la vittima in una posizione relazionale di subordinazione e sudditanza psicologia tali da essere portato a soddisfare la richiesta distorta dell'adulto anche in assenza di costrizione violenta. Nell'immaginario comune, invece, ancora resiste una certa tendenza a considerare abuso sessuale solo la costrizione violenta a un rapporto sessuale.

Per il minore diventa ancora più difficile sottrarsi a tale forma di violenza se l'abuso avviene, come accade nella gran parte dei casi, in ambito familiare; in tali circostanze, l'abuso tende a rimanere sommerso anche per la resistenza degli stessi familiari ad accettare una realtà tanto traumatica.

Nell'abuso extrafamiliare, spesso, la trascuratezza fisica e psicologica esperita all'interno del nucleo familiare ne rappresenta il terreno fertile. La mancanza di calore e protezione parentale, infatti, può spingere il minore a cercare un punto di riferimento altrove, accettando qualunque relazione offertagli, compresa quella sessualizzata; inoltre, figli di datori di cure insufficienti e inadeguate, spesso, non imparano a discriminare i pericoli e si avvicinano agli altri in maniera indifferenziata e con ridotte difficoltà di comprensione delle distorsioni relazionali.

Quando le violenze sessuali sui minori non sono unicamente finalizzate al soddisfacimento della perversione sessuale del singolo ma vengono utilizzate per ottenere un guadagno economico, si parla di sfruttamento sessuale. Si va dall'introduzione dei minori nel mercato della prostituzione, all'organizzazione di viaggi verso paesi in cui i contatti sessuali con i bambini sono una pratica diffusa e spesso tollerata dalle autorità locali. Quando gli abusi sui bambini vengono documentati attraverso la produzione di fotografie e video si parla di pedopornografia.

In tutti questi casi, la violazione del diritto della vittima a un contesto di vita sano e sereno, rende questa forma di violenza una vera e propria forma di riduzione in schiavitù, che priva i bambini della propria libertà individuale, viola la loro integrità e li espone a un lungo periodo di vittimizzazione dal quale difficilmente possono sottrarsi.

Giova evidenziare che, frequentemente, le vittime sono bambini esposti maggiormente di altri al rischio di veder violati i propri diritti solo per il fatto di vivere in territori contrassegnati da stridenti disuguaglianze sociali, da povertà e sistemi di tutela dell'infanzia carenti, tutti fattori che rendono assai vulnerabili i fanciulli. I bambini che risiedono in queste regioni sono ad alto rischio di vittimizzazione prolungata da parte dei cittadini dei Paesi più ricchi, attraverso i circuiti della pedofilia on line, della prostituzione minorile e del turismo sessuale. Si tratta di bambini particolarmente indifesi in quanto, al carente sistema di protezione dei loro paesi, spesso si aggiunge la tendenza di alcuni paesi pur sensibili alla tutela dell'infanzia a tenerli un po' a margine dei programmi di protezione dell'infanzia.

Note – Capitolo 2

¹ L'avvento di Internet, abbattendo ogni frontiera geografica e fisica, ha aperto un nuovo canale espressivo per la pedofilia consentendo, da un lato, una più facile fruizione di materiale pedopornografico e di informazioni per i pedofili e dall'altro permettendo che tale materiale potesse essere sfruttato per trarre profitti economici. Le fotografie e i filmati prodotti attraverso lo sfruttamento sessuale dei bambini trovano infatti ampia diffusione sulla rete Internet, nell'ambito di attività che hanno un'indiscutibile radice commerciale e sono fonte di guadagno per vere e proprie organizzazioni criminali (anche se il materiale può essere sia di produzione amatoriale sia di produzione professionale). Foto e filmati vengono venduti o usati come merce di scambio tra i pedofili.

Più precisamente, per **pedofilia on line** si intende l'attività di produzione, diffusione e commercio sulla rete internet di materiale pedopornografico (qualsiasi rappresentazione di un minore in età prepubere in pose lascive, nudo o impegnato in atti sessuali). Più in dettaglio, si definisce pedopornografia qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali (Protocollo Facoltativo della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia – Appendice C).

Il Pedobusiness è il giro d'affari che ruota attorno al commercio di materiale pedopornografico sul web. Il pedo-business risponde alle comuni logiche di mercato: aumenta l'offerta laddove cresce la domanda per cui la presenza di "nuova merce" - i bambini - sulla rete internet ha un incremento proporzionale alla richiesta dei fruitori. Anche il fruitore delle immagini pedopornografiche, attraverso il meccanismo per cui a una maggiore domanda corrisponde una offerta maggiore, contribuisce ad alimentare il mercato di bambini rendendosi corresponsabile degli abusi. In realtà, il termine pornografia, utilizzato per indicare quelle che sono le immagini di veri e propri abusi sessuali sui bambini, non è appropriato perché rischia di sminuire la gravità e di ostacolare la corretta comprensione della natura di tale realtà. Lo sfruttamento sessuale su internet, quindi, non ha niente di virtuale e non può essere considerato un crimine informatico: i bambini che appaiono in queste immagini sono vittime di un abuso sessuale reale e ripetuto e sono costretti a subire coercizioni e manipolazioni fortemente degradanti e umilianti. Le immagini prodotte attraverso lo sfruttamento sessuale dei bambini sono sempre la prova evidente di abusi realmente commessi.

² La prostituzione minorile è una forma di schiavitù che si declina come abuso sessuale di minori a scopo di guadagno. Vere e proprie organizzazioni criminali comprano e adescano i bambini al fine di introdurli nel mercato della prostituzione e di ricavarne i proventi. Lo sfruttamento sessuale infantile può avvenire all'interno delle case chiuse oppure in strada.

³ Il turismo sessuale è una pratica che comprende l'organizzazione e la realizzazione di viaggi volti a ottenere prestazioni sessuali a sfondo commerciale con i residenti del posto, che nella maggior parte dei casi sono minori. Le mete di tali viaggi sono tipicamente costituite da paesi in via di sviluppo. Generalmente, il ridotto costo dei servizi e il maggiore accesso alla prostituzione minorile, a causa di assetti legislativi che contrastano in modo debole il fenomeno, sono tipici delle mete in questione e costituiscono un incentivo per chi pratica turismo sessuale.

⁴ Lo sfruttamento lavorativo è una forma di abuso che, come le altre forme di sfruttamento minorile, ha come fine ultimo il guadagno e implica la piena consapevolezza dell'abusante. Lo sfruttamento lavorativo viola i diritti della vittime così come sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. In particolare, la Convenzione sancisce "il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale". Il lavoro minorile, tuttavia, è ampiamente diffuso e in diversi paesi del mondo, compresa l'Italia. L'infanzia delle vittime di sfruttamento lavorativo è vissuta in un mondo fatto di piantagioni, fabbriche di ogni tipo, strade ed esposizione a qualunque sorta di pericolo. Prodotti chimici che danneggiano gli organi, sforzi fisici che pregiudicano lo sviluppo e la crescita, umiliazioni che spogliano le vittime della loro identità è il prezzo che molti bambini devono pagare per favorire il mercato della forza lavoro a basso costo e la sete di guadagno. I minori costretti a lavorare vengono privati della loro dignità e della loro libertà, del loro diritto all'istruzione, alla socializzazione con i coetanei e a vivere in un contesto di vita sicuro e sano. Dietro questa forma di violenza e di violazione dell'infanzia non c'è un adulto patologico, inconsapevole, debole, inadeguato o non empatico, ma ci sono organizzazioni prive di scrupoli e animate dall'interesse economico. Alla base del lavoro minorile c'è una storia di deprivazione, di grave incuria genitoriale, di estrema povertà. I bambini finiscono nella rete dei trafficanti per motivi diversi: a volte vengono rapiti, ma a volte sono le famiglie stesse a "venderli" e a "consegnarli" ai loro sfruttatori.

⁵ Lo sfruttamento dei minori per accattonaggio costituisce riduzione in schiavitù così come definita dalla Convenzione di Ginevra. Sono i migliaia i bambini, sfruttati e impiegati nell'accattonaggio, allontanati dalla possibilità di vivere in un contesto sano e rispettoso dei loro bisogni fondamentali. I bambini costretti a mendicare vivono in una costante condizione di pericolo, che mette quotidianamente a repentaglio la loro crescita psicofisica. Chiedere l'elemosina significa stare per strada ogni giorno, non frequentare la scuola, non giocare, non socializzare con altri coetanei. Significa obbligare i bambini a una vita che non appartiene alla maggior parte dei bambini. Nonostante esistano normative nazionali e internazionali che condannano l'accattonaggio minorile, i bambini costretti a mendicare, spesso, non vengono adeguatamente protetti. In alcuni territori manca il coordinamento operativo tra quanti, sul piano istituzionale, possono intervenire a tutela dei loro diritti; lo sfruttamento dei bambini nell'accattonaggio, inoltre, sembra essere una forma di violenza socialmente accettata. La tendenza più o meno diffusa di considerare normale l'esistenza di forme palesi di sfruttamento minorile, va doverosamente contrastata nella misura in cui diventa ostacolo all'attuazione di interventi efficaci di tutela. Imporre al minore un abituale sistema di vita non adeguato alle sue esigenze, negandogli la libertà e la possibilità di vivere in condizioni di eguaglianza rispetto ai coetanei, deve essere considerata, come in effetti è, una grave violazione dei diritti dell'infanzia.

⁶ Per **bullismo** si intende una modalità comportamentale caratterizzata da ripetute prevaricazioni e prepotenze deliberatamente finalizzate a intimidire e a danneggiare chi viene scelto come vittima e non sa difendersi. Non si tratta delle liti o dei problemi caratteristici delle relazioni tra pari in specifici momenti evolutivi, ma di azioni oppressive e ripetute che generano sofferenza, paura e ansia in chi le subisce.

Il bullismo è una forma particolare di disagio infantile perché, differentemente dall'abuso infantile, non riguarda forme di violenze messe in atto da un adulto su un minore, ma riguarda coetanei. Il fatto che abusante e vittima siano entrambi minori, non deve far pensare all'assenza dell'asimmetria di potere che caratterizza ogni forma di abuso; il bullismo è comunque caratterizzato dalla incapacità di difesa e dalla sudditanza psicologica della vittima rispetto al minore che esercita la violenza, il quale mantiene il controllo della relazione.

Subire atti di prevaricazione continui espone la vittima alla difficile esperienza di sopravvivenza all'interno di un contesto che, piuttosto che rappresentare fonte di occasioni di crescita e valorizzazione delle proprie risorse, rappresenta il luogo dello scherno, dell'umiliazione, della mortificazione della propria autostima e dell'arresto del proprio potenziale evolutivo.

Le vittime del bullo sono solitamente coloro i quali sono portatori di una differenza o rappresentano una fascia debole. Il bullo, infatti, non è un potente; è una persona che ha bisogno di dimostrare di essere il più forte, ma riesce nel suo intento solo con chi è debole e vulnerabile. Il bullo appare come privo di empatia e di senso di colpa per i danni recati, non rispettoso delle regole e dell'autorità, refrattario a qualsiasi rimprovero e incapace di correggersi. Difficilmente, infatti, riesce a stabilire relazioni positive, sia con i coetanei che con gli adulti di riferimento. Ma si tratta di ragazzi che, con il loro comportamento, esprimono un disagio e chiedono di "essere visti"; l'uso distorto della propria aggressività può essere il risultato di una storia di sofferenza o di inadeguatezza genitoriale.

Il bullismo, infatti, è una storia di disagio, espresso in modo diverso dalla vittima e dal bullo, ed è una storia in cui gli adulti di riferimento non riescono a intervenire come dovrebbero. I "protagonisti" del bullismo non sono esclusivamente il bullo e la vittima, ma tutti i soggetti del contesto in cui tale forma di abuso ha luogo: il gruppo dei pari, gli adulti significativi del contesto di vita del bullo e della vittima (genitori, insegnanti).

⁷ La **pedofilia** è considerata una condizione psicopatologica (American Psychiatric Association, 2000), inquadrata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM IV) nel gruppo delle parafilie (disturbi della sessualità in cui gli oggetti o le situazioni che determinano l'eccitamento sessuale si discostano da quelli comunemente riscontrati nella normalità). La pedofilia consiste nella attrazione sessuale da parte di un soggetto adulto per bambini in età pre-puberale (generalmente compresa tra gli 11 e 13 anni).



Capitolo 3

LA VITTIMA DI ABUSO E LA RISPOSTA DEL SUO CONTESTO DI VITA

L'esperienza dell'abuso, in tutte le forme attraverso cui si manifesta, lede il diritto all'integrità fisica ed emotiva di cui è titolare ogni bambino, pregiudica il suo percorso evolutivo, incide sulla strutturazione della sua personalità, modifica il suo mondo interno, altera le sue relazioni con gli adulti e con i coetanei.

L'abuso, infatti, interferisce con il normale percorso di crescita a tutti i livelli di sviluppo (fisico, cognitivo, affettivo e sociale).

Le conseguenze della vittimizzazione infantile, a breve e a lungo termine, assumono svariate configurazioni e si declinano in un'ampia costellazione di disagi.

Evidenze cliniche e ricerche sul tema confermano una più significativa gravità degli esiti legati agli abusi intrafamiliari. La famiglia è concepita come luogo deputato all'accudimento e alla soddisfazione dei bisogni evolutivi del bambino. È in questo spazio relazionale che il minore dovrebbe esperire quelle relazioni affettive che, di norma, rendono possibile un sano sviluppo psicofisico e la strutturazione di un'identità solida. La famiglia abusante, essendo contenitore di funzioni di cura distorte, compromette il normale raggiungimento delle tappe evolutive. L'acquisizione di competenze cognitive, emotive e sociali, in particolare, è di norma facilitata dalla funzione tutoria dell'adulto nei primi anni di vita del bambino e dalle stimolazioni dell'ambiente familiare; la carenza di stimolazioni positive, tipica delle famiglie trascuranti, e l'eccesso di quelle negative e distorte, tipico di quelle maltrattanti, ne compromettono il normale sviluppo. Scarse competenze emotive, quindi l'incapacità di comprendere le emozioni altrui e di regolare le proprie in relazione a queste, sono intimamente connesse alle difficoltà relazionali tipiche dei bambini vittime di abuso. La disfunzionalità delle relazioni è connessa inoltre a una percezione alterata dell'altro; il bambino maltrattato o trascurato, costruendo le proprie aspettative relative ai rapporti interpersonali sulla base di modelli relazionali distorti, tende infatti a non fidarsi degli altri e a percepirla come potenzialmente pericolosi o rifiutanti.

La vittimizzazione infantile, oltre a essere all'origine di disarmonie evolutive e compromissioni a vari livelli, inoltre, ha un significativo potenziale patogenetico; le risposte sintomatologiche al trauma, infatti, pur essendo frutto di un processo di adattamento temporaneo a eventi fortemente stressanti, possono perdurare nel tempo e continuare a manifestarsi nell'adolescenza o nell'età adulta e sfociare in veri e propri quadri psicopatologici.

I modelli più accreditati nell'ambito della psicopatologia dello sviluppo considerano infatti le diverse forme di abuso come dei veri e propri eventi traumatici, acuti o cronici, i cui effetti possono esprimersi in un ampio ventaglio di esiti evolutivi patologici, a breve e a lungo termine¹. In particolare è ormai largamente accettata in ambito scientifico la relazione tra l'abuso infantile e una varietà di risposte sintomatologiche che sono facilmente attribuibili al quadro clinico noto come Disturbo Post-traumatico da Stress (DSM IV-TR). Oggi vi è una consolidata e accertata evidenza clinica della relazione tra tale disturbo e abusi sessuali, maltrattamenti fisici e incidenti domestici provocati da grave incuria. Disturbi psichiatrici e disturbi di personalità possono rappresentare spesso una evoluzione dei sintomi del Disturbo Post-traumatico da Stress strutturatosi in risposta a traumi infantili².

In generale, il maltrattamento infantile è predittivo di percorsi evolutivi problematici o di esiti psicopatologici nell'età adulta tali da compromettere seriamente la qualità della vita di chi ne è vittima. Spesso, è proprio nel passaggio alla vita adulta che le esperienze traumatiche assumono contorni più definiti, mettendo a dura prova la capacità di progettualità dell'individuo, sottraendo possibilità al suo futuro e violando il diritto a una vita sana e serena.

La correlazione tra abuso infantile e psicopatologia certamente non è lineare: non tutti gli individui che subiscono esperienze traumatiche presentano le stesse anomalie evolutive o sintomi riferibili a quadri clinici. In un'ottica sistemica, gli esiti della vittimizzazione precoce si considerano dipendenti non soltanto dalle caratteristiche degli eventi traumatici, ma anche da quei fattori individuali, familiari e ambientali che intervengono a modulare, in senso positivo o negativo, gli effetti del trauma.

La gravità del danno evolutivo e psicologico connesso all'abuso infantile risulta quindi dipendente dal bilancio di specifici fattori in interazione dinamica reciproca. Ci si riferisce a specifici fattori definiti *di rischio* e *di protezione* in quanto intervengono a determinare la maggiore o minore gravità degli esiti clinici degli eventi traumatici. I fattori di rischio coincidono con le condizioni che aumentano la vulnerabilità della vittima, quelli di protezione a condizioni che, in interazione con i primi, ne riducono l'impatto negativo. L'abuso può non sfociare in quadri psicopatologici quando i fattori di rischio esistenti nella vita della vittima vengono neutralizzati o affievoliti dai fattori protettivi, rappresentati soprattutto dalle risorse personali e contestuali.

Gli effetti dei maltrattamenti infantili sono tanto più dannosi quanto più l'abuso è precoce, ripetuto e continuativo nel tempo; quanto più è significativa la relazione che lega la vittima all'abusante; quanto più le risposte di protezione della vittima nel suo contesto familiare e sociale sono ritardate o assenti, quanto più sono ritardati o inefficaci gli interventi giudiziari e di sostegno psico-sociale.

SINTESI DELLE VARIABILI CHE INCIDONO SULL'ENTITÀ DEL DANNO EVOLUTIVO

CARATTERISTICHE DELL'ABUSO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ insorgenza ▪ frequenza ▪ continuità nel tempo
CARATTERISTICHE INDIVIDUALI DELLA VITTIMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ età all'esordio ▪ risorse individuali (resilienza⁴)
NATURA DELLA RELAZIONE VITTIMA/ABUSANTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ significatività della relazione
RISPOSTA DEL CONTESTO DI VITA FAMILIARE ED EXTRAFAMILIARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ presenza/assenza di risorse protettive familiari e sociali ▪ precocità e qualità degli interventi di tutela in ambito scolastico, socio-sanitario e giudiziario

In sintesi, il danno è tanto maggiore quanto più l'abuso resta nascosto, quanto più carenti sono le risorse individuali, familiari e ambientali e quanto più vengono ritardati i necessari interventi di protezione del bambino nel suo contesto di vita.

Il benessere del bambino, infatti, è inscindibile dalle risorse del suo contesto di vita familiare, sociale, istituzionale ed è direttamente proporzionale alla capacità protettiva dello stesso. Lo sforzo di chi è impegnato nella tutela dei minori vittima di abuso deve infatti essere diretto a promuovere quei fattori protettivi in grado di ridurre le conseguenze negative delle esperienze traumatiche. La pronta adozione delle misure di protezione legislative e psico-sociali e di un modello integrato di intervento da parte dei Servizi competenti coinvolti possono contribuire a evitare che i danni a breve termine si protraggano nel tempo.

Il bambino, però, ha bisogno in primo luogo di essere sottratto precocemente dalla violenza e, solo dopo, essere accompagnato in un percorso mirato al recupero del suo benessere psico-fisico e al reinserimento sociale. La protezione del bambino vittima di abuso è possibile solo a partire da una tempestiva rilevazione dei segnali di disagio, da una corretta gestione delle situazioni sospette e dall'attivazione di un intervento di tutela precoce. **La rilevazione dell'abuso o delle situazioni di rischio prima e la segnalazione ai Servizi competenti poi diventano allora il primo indispensabile passo verso la protezione del bambino da condizioni che possono compromettere il suo percorso evolutivo.**

L'individuazione precoce degli abusi è però notoriamente resa problematica dalla difficoltà delle vittime a uscire dal silenzio, dalla volontà dell'abusante di tenere sommerso l'abuso, dalla difficoltà degli adulti che gravitano attorno al contesto di vita del bambino di riconoscere il disagio e di attivare interventi efficaci e tempestivi. Ne consegue che ogni forma di silenzio ha il medesimo effetto pragmatico: nasconde l'abuso e perpetuandolo nel tempo.

IL SILENZIO DEL BAMBINO VITTIMA DI ABUSO

Il bambino vittima di abuso raramente rivela le esperienze subite. E' troppo difficile uscire dal silenzio in cui l'abuso lo relega e chiedere aiuto. Specifiche emozioni, convinzioni errate e paure lo inducono a mantenere il *segreto*.

RISPOSTE EMOTIVE E COGNITIVE

▪ **Confusione e ambivalenza**

Il bambino non riesce a raccontare l'abuso perché non lo comprende e non ne conosce le parole; ciò suscita in lui sensazioni ambivalenti.

▪ **Senso di colpa e vergogna**

Soprattutto nell'abuso intrafamiliare, la vittima spesso non è pronta ad acquisire la consapevolezza di aver subito un danno da parte di un adulto significativo e ha bisogno di mantenere un'immagine positiva dell'abusante; tende allora a vedere in sé le valenze negative che dovrebbe attribuire all'adulto maltrattante. Non riesce a raccontare l'abuso perché si sente colpevole di averlo provocato o meritato e si vergogna dell'esperienza subita.

▪ **Sentimento di impotenza**

Il bambino percepisce di non avere controllo sulle proprie scelte e vive la propria incapacità a reagire come una "complicità omissiva" nella perpetuazione dell'abuso.

▪ **Negazione/Normalizzazione**

Il bambino ha bisogno di alterare l'intollerabile realtà dell'abuso negandola o normalizzandola. L'abuso è spesso l'unica realtà sperimentata dal bambino il quale la pensa, quindi, come l'unica possibile. L'interazione maltrattante diventa allora un "modello relazionale appreso"; finché il bambino non avrà la possibilità di confrontarsi con altre realtà tenderà quindi a credere che vivere un certo tipo di esperienze sia normale. Inoltre un bambino può normalizzare l'abuso rispondendo a un bisogno di "riparare" una figura significativa e indispensabile.

IL SILENZIO DEL BAMBINO VITTIMA DI ABUSO

PAURA DELLE CONSEGUENZE

Il bambino spesso non racconta l'abuso perché teme che, facendolo, lui, l'abusante o la loro relazione possano uscirne danneggiate. Nella maggior parte dei casi, tali timori, sono indotti dallo stesso abusante che si garantisce il silenzio della vittima con la minaccia, con l'inganno e con *ricatti affettivi*.

▪ Timore per la propria incolumità/timore di essere giudicato o di non essere creduto

Chi è vittima di abuso vive l'esperienza del tradimento poiché frequentemente l'autore dei maltrattamenti subiti è anche una persona nei confronti della quale si ripone fiducia. Diventa pertanto difficile per il bambino continuare ad aver fiducia in altri adulti significativi e raccontare l'abuso. L'abusante, inoltre, induce la vittima a non rivelare l'abuso minacciando una punizione e inducendolo a pensare che non verrebbe creduto o che verrebbe giudicato responsabile.

▪ Timore delle ripercussioni sull'abusante

L'abusante induce la vittima a pensare che la rivelazione dell'abuso determinerebbe una sua punizione e rappresenterebbe un immeritato tradimento della sua fiducia. Soprattutto quando l'abuso si realizza nell'ambito di una relazione significativa, il silenzio della vittima può essere inteso come il tentativo di proteggere una persona alla quale si è in qualche modo legati affettivamente.

▪ Timore di perdere la “garanzia affettiva” dell'abusante

L'abuso si realizza nell'ambito di una relazione asimmetrica, e in molti casi anche affettivamente significativa, che pone il bambino in una posizione di sudditanza psicologica rispetto all'adulto. Tale condizione rende il bambino non solo meno capace di comprendere e difendersi ma anche propenso al silenzio pur di non perdere una relazione significativa seppur distorta. Il bambino non racconta l'abuso per evitare di perdere l'amore dell'abusante e nuocere alla loro relazione; infatti la vittima, soprattutto nell'abuso intrafamiliare, ha bisogno di preservare la relazione con l'abusante in quanto esperita ugualmente come fonte indispensabile di nutrimento affettivo. Peraltro è spesso lo stesso adulto maltrattante a minacciare la sottrazione dell'affetto in caso di rivelazione sfruttando la debolezza della vittima per garantirsi il suo silenzio.

▪ Timore di perdere altre relazioni significative

Soprattutto quando l'abuso è intrafamiliare o è messo in atto da una persona degna di fiducia dagli adulti significativi del contesto di vita della vittima, il bambino teme che rivelando l'abuso l'interlocutore possa schierarsi in qualche modo dalla parte dell'abusante.

IL SILENZIO DEGLI ADULTI DEL CONTESTO DI VITA DEL BAMBINO

Anche gli adulti spesso rimangono in silenzio davanti a una realtà tanto “disturbante” come quella dell'abuso infantile; un silenzio legato al bisogno di non vedere, di non sapere, di non pensare, che rinnova, ogni momento, la solitudine e l'impotenza del bambino che rimane quindi senza protezione. L'abuso infantile spaventa e confonde. La mobilitazione di difese personali, l'attivazione dell'emotività o la disinformazione sono le principali determinanti della stasi.

Di fatto spesso l'abuso si protrae nel tempo perché gli adulti non riescono o non sono disposti a riconoscerlo e ad attivarsi a tutela del bambino che ne è vittima.

Lo scenario delineato è alla base del ritardo con cui i casi di abuso transitano ai Servizi preposti alla tutela dell'infanzia e, quindi, del protrarsi nel tempo di condotte lesive dell'equilibrio psico-fisico del bambino che ne è vittima.

La famiglia, la Scuola, i Servizi sanitari di base e il contesto di vita allargato sono allora tutti contesti potenzialmente protettivi ma responsabili della mancata interruzione della violenza se non diventano motore per la rilevazione e segnalazione tempestiva del disagio. Se si riprende l'evidenza secondo la quale le conseguenze dell'abuso si aggravano nel tempo e non hanno risoluzione spontanea, infatti, chi rimane in silenzio è responsabile e non tutelante tanto quanto l'abusante.

Non riconoscere l'abuso significa non segnalarlo e non segnalarlo equivale a non attivare il meccanismo giudiziario e socio-sanitario che interrompe la violenza; intervenire precocemente, invece, può significare aumentare la possibilità di "riparazione" del danno subito. È chiaro che l'abuso è una realtà complessa e, in quanto tale, necessita della sinergia operativa tra soggetti diversi, ognuno dei quali con responsabilità specifiche. **All'adulto che gravita intorno al contesto di vita del minore spetta l'osservazione e la rilevazione; la valutazione, la protezione e il trattamento spettano alle Istituzioni e ai Servizi competenti.**

Ciò che rende ancora più difficile la rilevazione dell'abuso è un aspetto che caratterizza la condizione infantile, ovvero l'espressione indiretta del disagio.

Se è vero che il bambino solitamente non usa le parole per raccontare l'abuso subito, è pur naturale che, in qualche modo, esprime ciò che l'abuso determina nel suo universo cognitivo, affettivo e relazionale e lo fa in modo indiretto attraverso un ampio e variabile ventaglio di comportamenti e stati emotivi anomali/sintomatici, o attraverso il proprio corpo, o attraverso cambiamenti improvvisi a più livelli.

La gran parte di questi segnali di disagio sono indicatori di un malessere di qualche tipo ma non sono specifici della condizione di abuso. Il bambino, infatti, esprime alla stessa maniera il disagio delle normali *crisi evolutive* (fasi di transizione da una fase dello sviluppo a una nuova). I *sintomi evolutivi* sono temporanei e in sintonia con la fase evolutiva del minore; **i sintomi indice di abuso sono persistenti e anacronistici rispetto al momento evolutivo del minore.**

I segnali indicatori di disagio, in ogni caso, dovrebbero suscitare una particolare attenzione negli adulti di riferimento del bambino.

Tra tutti, gli insegnanti sono senza dubbio gli adulti che hanno un ruolo strategico in tema di rilevazione precoce del disagio infantile e segnalazione ai Servizi competenti.

In quanto incaricati di pubblico servizio, gli insegnanti hanno peraltro un preciso obbligo giuridico di segnalazione alle Autorità competenti qualora ravvisino, nell'esercizio delle loro funzioni, condizioni pregiudizievoli a carico dei propri alunni configurabili come reati procedibili d'ufficio (Appendice C).

Sospettare che un proprio alunno sia vittima di una qualche forma di abuso pone l'insegnante di fronte a una precisa responsabilità e a un compito di ardua gestione; decodificare i segnali di sofferenza espressa da un bambino richiede una particolare sensibilità e attitudine, nonché una buona capacità di governare apprensioni e perplessità. Per avviare efficaci percorsi di protezione del bambino ipoteticamente vittima di abuso sono inoltre necessarie complete e specifiche informazioni sul tema e sulle idonee procedure da seguire.

Di fatto, informazioni parziali o errate sul tema, unite a emozioni difficilmente governabili, possono ostacolare il riconoscimento del disagio espresso dal minore e impedire o rallentare un intervento precoce ed efficace da parte del docente.

In realtà, gli insegnanti sono spesso lasciati soli nel loro compito di vigilanza e tutela del benessere dei bambini a loro affidati e non sono adeguatamente sostenuti nella gestione di tematiche alquanto delicate, accompagnate sempre da attivazioni emotive di un certo spessore. **Diventa allora indispensabile affiancare i docenti in modo permanente e mettere a loro disposizione strumenti che li sappiano orientare nella gestione più opportuna di eventuali situazioni di sospetto abuso, sia sul piano operativo sia quello emotivo.**

Telefono Arcobaleno, nell'ambito della sua storica attività a tutela dell'infanzia e al fianco delle Scuole, propone infatti agli insegnanti, ma anche ai genitori, percorsi formativi calibrati sulle specifiche esigenze dei destinatari. Esclusi i casi in cui il docente abbia il sospetto che l'abuso avvenga nel contesto familiare, l'incontro costruttivo tra Scuola e Famiglia rappresenta infatti una maggiore garanzia per il benessere del minore.

È sulla base della pluriennale esperienza a contatto diretto con le scuole che Telefono Arcobaleno ha scelto di avvicinare una lente di ingrandimento sugli insegnanti delle Scuole di diverse regioni, allo scopo di analizzare le variabili che possono ostacolare gli opportuni interventi di tutela nei casi di sospetto abuso, nonché di costruire percorsi formativi sempre più rispondenti alla reali esigenze del contesto scolastico.

L'obiettivo finale è quello di **rendere gli adulti più significativi del contesto di vita del minore consapevoli della peculiarità e dell'importanza del loro ruolo, stimolandoli a rispondere con responsabilità al loro dovere di proteggere i bambini da ogni comportamento, azione, omissione, negligenza o negazione che possa in qualsiasi modo condurre alla sofferenza di un bambino.**

I professionisti di Telefono Arcobaleno, in occasione degli incontri con i docenti, non si stancano mai di ricordare che la segnalazione della Scuola di un ipotetico pregiudizio rappresenta il primo step del percorso di riadattamento psico-fisico e reinserimento sociale del minore e che, dunque, la Scuola è il primo contesto di vita del bambino vittima di abuso che può offrirgli una chance.

La segnalazione di un sospetto abuso attiva infatti tutti gli altri sistemi preposti alla tutela dell'infanzia che, quando riescono a garantire professionalità e responsabilità, possono favorire una svolta evolutiva nella vita del bambino verso la salute psico-fisica e l'integrazione sociale.

LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA COME DOVERE COLLETTIVO E LAVORO SISTEMICO

La protezione dell'infanzia da ogni forma di maltrattamento è una priorità. L'intervento precoce può ridurre il danno evolutivo.

L'interazione vittima/abusante è una interazione asimmetrica. Il bambino vittima di abuso non può difendersi da solo, ha bisogno del supporto di adulti responsabili.

LA PROTEZIONE DELL'INFANZIA COME DOVERE COLLETTIVO E LAVORO SISTEMICO

FASI DELL'INTERVENTO DI PROTEZIONE

PREVENZIONE

Telefono Arcobaleno, come altri Enti a favore dell'infanzia, può sensibilizzare e informare gli adulti significativi del contesto di vita del bambino.



RILEVAZIONE

Gli insegnanti, come altri adulti del contesto di vita del bambino, possono rilevare precocemente i segnali di disagio del bambino vittima di abuso.



SEGNALAZIONE/DENUNCIA

Gli insegnanti, come altri adulti del contesto di vita del bambino, attraverso la segnalazione del sospetto abuso possono fungere da fattore protettivo attivando il percorso di valutazione e presa in carico.



VALUTAZIONE, PROTEZIONE E VIGILANZA

I Servizi sociali territoriali e l'Autorità giudiziaria provvedono all'accertamento della sussistenza dell'abuso, all'interruzione della violenza e all'attivazione degli opportuni interventi di protezione.



CURA E PRESA IN CARICO

I Servizi socio-sanitari provvedono al sostegno e al recupero psico-sociale del bambino e della sua famiglia.



Per far crescere un bambino occorre un intero villaggio
(proverbio africano, Kenya)

Note – Capitolo 3

1 Diversi studiosi hanno tentato di individuare quadri specifici di risposte emotive, cognitive e comportamentali alle singole forme di abuso, arrivando a dei risultati che, però, non possono essere considerati del tutto esaustivi. La frequente compresenza di più forme di abuso e di concomitanti fattori di disagio psico-emotivo, infatti, rende difficile una precisa differenziazione delle conseguenze in relazione alla specifica condotta abusante. In letteratura sono rintracciabili diversi modelli utilizzati per categorizzare le conseguenze della vittimizzazione infantile. La maggior parte degli Autori usa raggrupparle o in relazione alla fase temporale di comparsa dei sintomi o in relazione all'area di sviluppo e di funzionamento danneggiata. Nel primo caso, si parla di conseguenze a breve e a lungo termine; nel secondo, ci si riferisce a conseguenze che interessano la sfera emotiva, cognitiva, comportamentale e relazionale.

Lo schema concettuale tra i più accreditati nel leggere il fenomeno dell'abuso è mutuato dalla Psicopatologia dello Sviluppo che propone modelli multifattoriali capaci di integrare elementi che emergono dall'embriologia, dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalla psichiatria e dalle teorie psicoanalitiche; tale approccio multidisciplinare guida il clinico nella valutazione e lo indirizza a prendere in considerazione:

- il repertorio comportamentale emergente nel bambino;
- le sue funzioni cognitive e linguistiche;
- i suoi processi emozionali e le sue relazioni familiari e sociali con adulti e pari;
- i cambiamenti nelle strutture anatomiche e nei processi fisiologici del cervello.

2 Nella letteratura nazionale e internazionale emerge un'alta incidenza del disturbo depressivo tra le vittime di abuso e una preoccupante correlazione tra pregressi abusi, in particolar modo quelli sessuali e suicidio. Tra i disturbi appartenenti alla categoria delle disfunzioni emotive, oltre alla depressione, risultano avere una significativa incidenza anche i Disturbi d'Ansia. I risultati di altre ricerche evidenziano una significativa correlazione tra traumi sessuali infantili e Disturbi del Comportamento Alimentare, Disturbo da Abuso di Sostanze e Disturbo Borderline di Personalità.

3 La Psicopatologia dello Sviluppo considera il percorso evolutivo di un bambino come un processo in cui intervengono diverse variabili, genetiche e ambientali (fattori di rischio e/o stressanti) che possono far deviare la traiettoria verso esiti definibili a rischio; l'individuo, però, può essere preservato da esiti evolutivi negativi se in se stesso e nel suo contesto di vita sono presenti fattori di protezione (personali o ambientali). A partire da una stessa condizione si possono raggiungere molteplici esiti evolutivi differenti. Seguendo quindi le indicazioni mutate dalla Psicopatologia dello Sviluppo, si può ipotizzare che nell'ambito di un sistema familiare in cui si agisce ed esperisce violenza, lo sviluppo psico-fisico del bambino, in assenza di risorse o fattori protettivi adeguati, possa essere messo a rischio.

4 La resilienza è la capacità evolutiva di far leva sulle risorse personali e relazionali per resistere ai traumi; può avere un importante effetto di riparazione del danno subito e contribuire all'evoluzione di un discreto adattamento alla situazione traumatica fungendo da fattore protettivo.

SEZIONE II

L'INDAGINE SUL CAMPO

Capitolo 4

NOTA METODOLOGICA

Le fonti

Principali fonti considerate nella stesura del Rapporto: Miur (popolazione di riferimento Sicilia e Toscana); Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (popolazione di riferimento Canton Ticino); Telefono Arcobaleno (indagine sull'abuso).

Il perimetro di indagine

Il perimetro di indagine riguarda gli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie della Regione Sicilia e della Regione Toscana nel territorio nazionale e del Canton Ticino in ambito internazionale.

Le Istituzioni

Telefono Arcobaleno ha promosso la ricerca e ne ha curato, inoltre, la realizzazione.

La lista

La lista completa delle scuole (materne, elementari e media) è di fonte Miur per quanto riguarda gli Istituti scolastici delle due regioni italiane e del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport per la realtà ticinese.

Il questionario

Il questionario è lo strumento di rilevazione utilizzato per analizzare le conoscenze, le opinioni e gli atteggiamenti degli insegnanti delle Scuole siciliane, toscane e ticinesi in tema di abuso all'infanzia (appendice A).

Il questionario consente di strutturare il rapporto di ricerca in cinque sezioni:

- popolazione oggetto dell'indagine;
- conoscenza dell'abuso;
- opinioni e atteggiamenti sull'abuso, sulla vittima e sull'autore;
- esperienza diretta e gestione del sospetto abuso;
- conoscenza degli obblighi dell'insegnante.

Il questionario è stato auto-amministrato. La partecipazione è avvenuta su base volontaria. Per i non rispondenti pertanto non è stata prevista alcuna modalità di ricontatto.

Dall'analisi del questionario emergono diversi aspetti:

Contenuti. Gli aspetti oggetto di un'intervista, suscettibili di essere sviluppati in un modello di rilevazione, sono diversi. Nel presente questionario sono presi in considerazione i *Fatti*; infatti l'obiettivo è quello di effettuare un'analisi oggettiva sugli insegnanti, lasciando poco spazio alle opinioni personali dei soggetti intervistati.

Formulazione. Poiché l'attenzione e l'interesse dell'intervistato non si mantengono elevati per molto tempo, per mantenere vivo l'interesse del rispondente la sequenza dei quesiti ha visto, nella parte iniziale, quelli che l'intervistato poteva ritenere più "noiosi" e, in quella finale, le domande che lo coinvolgevano direttamente.

Classificazione delle domande. Le domande formulate nell'ambito di un questionario possono essere suddivise, in base alle loro caratteristiche, secondo diverse classificazioni. Nel questionario in esame le domande sono poste in *forma diretta*; infatti, essendo in forma anonima e a partecipazione volontaria, l'intervistato non dovrebbe avere resistenze nel rispondere. Sono presenti sia domande *semplici*, che prevedono una sola risposta, sia domande *multiple*, che invece ne prevedono diverse.

È prevista una domanda *aperta* in cui il rispondente può fornire liberamente le proprie indicazioni. L'intervistato generalmente è vincolato a una scelta tra le possibili alternative standard proposte a priori. Con le domande *chiuse* il questionario ne guadagna in termini di omogeneità delle classificazioni: si annulla l'influenza dell'analista, che non è chiamato a effettuare sintesi personali delle parole dell'individuo intervistato, e si semplificano le operazioni di elaborazione elettronica. Poiché però non è sempre possibile specificare tutte le alternative, nel questionario in esame si ricorre spesso alle così dette domande *semichiuse*, tramite l'inserimento dell'ultima modalità generica "*altro*". In questo caso, per non perdere informazioni potenzialmente rilevanti, alla modalità *altro* è preferibile aggiungere sempre "*specificare*" (soprattutto quando si prevedono dei questionari auto-amministrati). Di conseguenza è stata comunque necessaria un'analisi ex-post sulle risposte aggiunte dai singoli rispondenti.

Scale di valutazione. Non si è fatto uso di *scales di valutazione* o del *differenziale semantico*.

Esaminando nel dettaglio i cinque capitoli della sezione "L'indagine sul campo" si segnalano alcuni punti di possibile criticità:

- l'intervistato, pur essendo consapevole di essere anonimo, in alcuni casi non compila la sezione relativa ai dati identificativi (età);
- considerati la lunghezza, la complessità, la specificità e l'impegno richiesto per la compilazione del questionario, sarebbe opportuno motivare gli intervistati fornendo maggiori informazioni sull'utilità dell'analisi condotta e sugli scopi che si vogliono raggiungere.

Revisione questionario

Il questionario è stato sottoposto a un processo di revisione, al fine di migliorare il livello delle informazioni in entrata.

Di seguito si riportano i cambiamenti strutturali più importanti:

- Il quesito 6 *“Qual è la sua prima reazione quando sente parlare di abuso dai mezzi di comunicazione?”* del questionario utilizzato nell’ambito della prima edizione del Rapporto *“Gli insegnanti di fronte all’abuso”* è stata scomposta in due domande così formulate: *“Cosa prova quando sente parlare di abuso attraverso i mass media?”* e *“Quale comportamento mette in atto quando sente parlare di abuso attraverso i mass media?”*. Tale trasformazione del quesito si è resa necessaria al fine di facilitare nell’intervistato la distinzione tra il proprio vissuto emotivo e la propria reazione comportamentale. Sono state trasformate e integrate le rispettive opzioni di risposta come segue: *“Si preoccupa - Prova rabbia, disprezzo per l’abusante - E’ indifferente, non prova nulla - Si incuriosisce - Si sente impotente”* relativamente al quesito 6.1; *“Commenta quanto appreso con chi Le è vicino - Non mette in atto alcun comportamento specifico - Cambia canale o pagina - Cerca di approfondire il tema”* rispetto al quesito 6.2.
- Il quesito 5 *“Attraverso quali mezzi di comunicazione ha sentito parlare di abuso all’infanzia?”* è stato integrato con 2 opzioni di risposta: *“Internet”* e *“Corsi di formazione tematici”*.
- Il quesito 7 *“Attraverso quali forme, secondo il Suo parere, si manifesta l’abuso all’infanzia?”* è stato arricchito da 3 ulteriori alternative di risposta: *“Eccesso di cure”, “Impiego di minori nell’accattonaggio”* e *“Pedofilia on line”*.
- Al quesito 13 *“Quali tra le seguenti condizioni, a Suo avviso, possono aumentare il rischio di abuso?”* è stata aggiunta l’opzione di risposta *“Nessuna delle opzioni precedenti”*.

Tale revisione del questionario ha permesso pertanto di rilevare informazioni aggiuntive in Toscana e in Canton Ticino. Ciò spiega la mancata disponibilità di alcuni dati riferiti agli intervistati siciliani¹.

Altre domande sono state soltanto riformulate al fine di migliorarne la comprensione e di facilitare il processo di compilazione del questionario da parte degli intervistati.

La metodologia campionaria

Campionamento ragionato per la selezione delle Regioni e campionamento casuale semplice per la selezione delle scuole; quindi auto-selezione dei rispondenti. Fonti di distorsione possono essere legate anche a: 1. presenza di un certo intervallo temporale nel periodo di indagine; 2. presenza di eventuali errori di registrazione; 3. differenze nel processo di gestione dei questionari.

L’indagine sul campo

Relativamente all’indagine svolta si elencano le principali informazioni: 1. Strati: 3 strati; 2. Numerosità campionaria complessiva: 845 casi; 3. Metodo di contatto: questionario auto-amministrato distribuito e raccolto a livello di scuola; 4. Tecnica di rilevazione: questionario semi strutturato; 5. Durata media dell’intervista: 20 minuti; 6. Periodo di rilevazione: anno scolastico 2006/07 (dati Sicilia), anni scolastici 2011/12 e 2012/13 (dati Toscana e Canton Ticino); 7. Frazione di campionamento: proporzionale all’universo dei docenti delle Scuole materne, elementari e medie della Sicilia, della Toscana e del Canton Ticino; 8. Alcune discrepanze nell’allocazione delle unità negli strati del campione sono dovute alla tecnica utilizzata (rispondenti auto-selezionati).

L'analisi dei dati

Nell'ambito delle attività di datawarehousing si è provveduto, quando necessario, alle opportune procedure di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati, nonché alla loro normalizzazione. La realizzazione di uno specifico datamart con la costruzione di variabili derivate è stato funzionale all'analisi descrittiva dei dati.

Note - Capitolo 4

¹ Gli intervistati della Regione Sicilia sono stati estratti a campione dalla popolazione oggetto di indagine della prima edizione del Rapporto "Gli insegnanti di fronte all'abuso" (2009).

CAPITOLO 5

LA POPOLAZIONE OGGETTO DELL'INDAGINE

Nel presente capitolo, dopo avere introdotto brevemente la popolazione oggetto di studio, si osserveranno i rispondenti dei diversi ambiti territoriali per genere, classe di età e tipologia di scuola di appartenenza.

1. La popolazione oggetto di studio

La popolazione oggetto di studio è rappresentata dagli insegnanti di scuola materna, primaria e secondaria di primo grado in servizio presso le scuole della Sicilia e della Toscana in ambito nazionale e del Canton Ticino a livello internazionale. Il periodo di rilevazione dei dati siciliani risale all'anno scolastico 2006/07; i dati relativi alla Toscana e al Canton Ticino sono stati acquisiti durante gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13. Giova sottolineare che i dati relativi alla regione Sicilia rappresentano un campione estratto casualmente dal totale degli intervistati nell'ambito della prima edizione del Rapporto "Gli insegnanti di fronte all'abuso" pubblicato nel 2009.

Organizzazione del sistema scolastico italiano e ticinese a confronto

La struttura del sistema scolastico italiano e di quello ticinese è molto simile. La scuola dell'obbligo è strutturata in due gradi: primario (scuola elementare) e secondario di primo grado (scuola media). Inoltre, l'istruzione di grado primario comprende la scuola dell'infanzia (scuola materna), che non è obbligatoria. Ciò che differenzia i due sistemi scolastici è la durata dei cicli: in Italia la scuola dell'obbligo dura 12 anni, mentre in Canton Ticino ha una durata di 9 anni. La scuola elementare, nelle due realtà, dura 5 anni, mentre la scuola media ha una durata di 3 anni in Italia e di 4 anni in Canton Ticino. In Italia inoltre la scuola dell'obbligo termina al conseguimento di una qualifica professionale triennale.


In Italia, la responsabilità generale in ambito educativo spetta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che opera a livello centrale, mentre a livello locale si trovano gli Uffici scolastici regionali e provinciali. In Canton Ticino, invece, è il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) a occuparsi della formazione scolastica, della formazione professionale e della promozione della cultura. In particolare è la Divisione della Scuola a provvedere all'istruzione scolastica ticinese.

2. L'indagine

Sono stati coinvolti nell'indagine un totale di 845 insegnanti. I docenti che hanno aderito all'indagine non sono uniformemente distribuiti rispetto alla ripartizione territoriale della scuola di appartenenza, coerentemente alla diversa concentrazione regionale degli insegnanti. Infatti, l'area geografica con il maggior numero di rispondenti è la Sicilia, seguita dalla Toscana e dal Canton Ticino.

Rispetto al genere, l'insieme degli intervistati risulta composto in gran parte da donne (96,8% del totale) mentre soltanto per il 3,2% da uomini. Più in dettaglio (fig. 5.1), in Toscana e in Sicilia gli intervistati di sesso femminile rappresentano la quasi totalità del campione, (97,2% Toscana; 92,6% Sicilia); in Canton Ticino, invece, la differenza nella distribuzione degli intervistati per genere risulta più attenuata: la gran parte dei docenti è ugualmente di sesso femminile (72,2%), ma quelli di genere maschile sono maggiormente rappresentati all'interno del campione rispetto alle altre aree territoriali analizzate (27,8% Canton Ticino; 7,4% Sicilia; 2,8% Toscana).


Figura 5.1 Gli intervistati, per genere (composizione %)



Fonte: Indagine "Gli insegnanti di fronte all'abuso" 2009; Indagine "Gli insegnanti di fronte all'abuso" 2012 (Telefono Arcobaleno)

L'età media dei rispondenti, pur essendo elevata (di poco inferiore ai 50 anni), è in linea con il dato italiano dell'occupazione relativo agli altri settori di attività. In particolare, si osserva che soltanto l'11,4% degli intervistati ha un'età inferiore ai 34 anni, mentre il 46% ha un'età compresa tra i 35 e i 49 anni; il restante 42,6% ha un'età superiore ai 50 anni. Più nello specifico (fig. 5.2), la distribuzione degli intervistati per classe di età è lievemente disomogenea nelle tre aree territoriali analizzate: in Sicilia la maggior parte dei docenti ha un'età compresa tra 35 e 49 anni (48,2%) o supera i 50 anni (41,9%); soltanto una quota minoritaria è di età inferiore ai 34 anni (9,9%). In Toscana sono gli insegnanti ultracinquantenni a essere più rappresentati all'interno del campione (45,6%), seguiti dai docenti di età compresa tra i 35 e i 49 anni (40,5%) e dalla residua quota di intervistati al sotto dei 34 anni di età (13,9%). In Canton Ticino gli insegnanti di età compresa tra 35 e 49 anni (35,3%) e superiore ai 50 anni (35,3%) rappresentano la gran parte del campione e sono equamente distribuiti; più ampia rispetto alla Sicilia e alla Toscana è la percentuale di intervistati di età inferiore ai 34 anni (29,4%).


Figura 5.2 Gli intervistati per classe di età (composizione %)



Fonte: Indagine "Gli insegnanti di fronte all'abuso" 2009; Indagine "Gli insegnanti di fronte all'abuso" 2012 (Telefono Arcobaleno)

Relativamente alla tipologia di istituto scolastico, la maggior parte dei rispondenti presta servizio presso la scuola primaria (55,1%), circa un quarto dei docenti intervistati insegna nelle scuole secondarie di primo grado (26,3%), mentre solo il 18,6% degli intervistati lavora in quelle materne. Nel dettaglio (fig. 5.3), la distribuzione degli intervistati per tipologia di scuola appare lievemente differente nelle tre aree territoriali analizzate: in Sicilia poco più della metà degli intervistati opera presso la scuola primaria (56,4%), mentre il 33,8% presta servizio presso le scuole medie e solo una quota minoritaria presso quelle materne (9,8%). In Toscana gli intervistati in servizio presso le scuole materne (48,3%) ed elementari (48,3%) rappresentano, con una distribuzione equa, la quasi totalità del campione, mentre solo il 3,4% insegna presso le scuole medie. In Canton Ticino la gran parte dei docenti opera presso le scuole elementari (77,8%), mentre la restante parte insegna presso le scuole materne (22,2%).

Figura 5.3 Gli intervistati per tipologia di scuola (composizione %)



Fonte: Indagine "Gli insegnanti di fronte all'abuso" 2009; Indagine "Gli insegnanti di fronte all'abuso" 2012 (Telefono Arcobaleno)



Capitolo 6


LA CONOSCENZA DELL'ABUSO

Nel presente capitolo verrà analizzata la conoscenza, da parte dei docenti intervistati, dell'abuso all'infanzia e delle diverse forme attraverso cui si manifesta, al fine di evidenziare gli specifici bisogni formativi della categoria professionale in relazione alla tematica trattata. Ci si prefigge, in particolare, di confrontare il quadro emerso nelle tre aree territoriali interessate dall'indagine al fine di rilevare eventuali differenze rispetto alla conoscenza delle caratteristiche del fenomeno.

L'analisi del livello di conoscenza che i docenti siciliani, toscani e ticinesi possiedono rispetto al fenomeno dell'abuso all'infanzia mette in luce che, sebbene la quasi totalità degli intervistati dichiarò di avere sentito parlare della problematica (fig. 6.1), soltanto il 20% circa dei docenti ha approfondito l'argomento attraverso seminari, convegni, corsi di formazione o libri specifici sul tema (fig. 6.2). Pertanto, non emergono rilevanti differenze legate alla regione di appartenenza dei docenti intervistati; giova tuttavia mettere in evidenza che una quota percentuale dei rispondenti toscani (5,4%) non ha mai sentito parlare di abuso (fig. 6.1). Relativamente al livello di informazione sul fenomeno (fig. 6.2) sono i docenti ticinesi (22,2%) a distinguersi perché più informati in tema di abuso a danno di minori rispetto ai colleghi toscani (18,4%) e siciliani (17,8%). Gli intervistati hanno dichiarato di avere acquisito le informazioni che possiedono prevalentemente attraverso televisione (incidenza sul totale delle risposte: 43,1% Sicilia; 37% Toscana; 33,3% Canton Ticino) e giornali (incidenza sul totale delle risposte: 34,3% Sicilia; 29,1% Toscana; 29,4% Canton Ticino); nettamente inferiore è la percentuale di insegnanti che ha partecipato a convegni e/o corsi di formazione sul tema (5,9% Sicilia; 9% Toscana; 5,9% Canton Ticino) o si è documentata (3,1% Sicilia, 3,8% Toscana; 5,9% Canton Ticino) attraverso lo studio di testi specifici (tab. 6.1).


Riguardo al livello di informazione sul fenomeno non emergono complessivamente differenze significative legate alla tipologia di Scuola e all'età degli intervistati. Relativamente alla dimensione del genere, si osserva un quadro lievemente disomogeneo soltanto nella regione Toscana: gli insegnanti di sesso maschile dimostrano di possedere informazioni più complete rispetto alle colleghe.

Figura 6.1 Docenti che hanno sentito parlare di abuso dell'infanzia (comp. %)



Note: Domanda 4

Figura 6.2 Livello di conoscenza dell'abuso all'infanzia da parte dei docenti (comp. %)



Note: Domanda 5.


Tabella 6.1 Mezzi di comunicazione attraverso i quali i docenti hanno sentito parlare di abuso dell'infanzia (composizione % di risposte; incidenza % di casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei casi	%	% di casi
Radio	12.5%	28.2%	11.8%	31.4%	19.6	55.6%
Tv	43.1%	97.2%	37.0%	98.9%	33.3	94.4%
Giornali	34.3%	77.4%	29.1%	77.7%	29.4	83.3%
Convegni	5.9%	13.3%	4.1%	10.9%	2,0%	5.6%
Libri	3.1%	7.0%	3.8%	10.3%	5.9%	16.7%
Internet	n.d.	n.d.	8.3%	22.3%	5.9%	16.7%
Corsi di formazione	n.d.	n.d.	4.9%	13.1%	3.9%	11.1%
Altro	1.1%	2.5%	1.0%	2.9%	0%	0%

Note: Domanda 5 (filtro domanda 4) - modificata.

Rispetto al livello di conoscenza delle diverse forme di abuso (capitolo 2), si evidenzia che una consistente quota percentuale dei docenti intervistati possiede informazioni parziali (fig. 6.3). Gli insegnanti siciliani (42,1%) mostrano di possedere una preparazione più completa sull'argomento rispetto ai colleghi ticinesi (27,8%) e toscani (26,6%). In generale è la patologia delle cure la forma di abuso meno conosciuta. In particolare, in Toscana e in Canton Ticino è l'eccesso di cure la forma di abuso meno conosciuta rispetto a tutte le altre (tab. 6.2). Complessivamente, e in particolare in Canton Ticino e in Toscana, i docenti di sesso maschile dimostrano di possedere informazioni meno complete. In Sicilia sono i docenti con età superiore ai 35 anni e quelli in servizio presso le scuole materne a mostrarsi più impreparati, diversamente da quanto si riscontra in Toscana e in Canton Ticino.

Figura 6.3 Conoscenza da parte dei docenti delle diverse forme di abuso all'infanzia (comp. %)



Note: Domanda 7.


Tabella 6.2 Secondo il parere dei docenti, attraverso quali modalità si manifesta l'abuso dell'infanzia (composizione % di risposte; incidenza % di casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei casi	%	% dei casi
Abuso sessuale	31.1%	86.5%	18.6%	89.1%	17.2%	94.4%
Mancanza di cure o abbandono	20.1%	56.1%	13.8%	66.3%	12.1%	66.7%
Maltrattamento fisico	20.7%	57.5%	16.6%	79.3%	17.2%	94.4%
Maltrattamento psicologico	28.1%	78.4%	17.5%	83.7%	18.2%	100.0%
Eccesso di cure	n.d.	n.d.	5.8%	27.7%	5.1%	27.8%
Impiego di minori nell'accattonaggio	n.d.	n.d.	11.6%	55.4%	13.1%	72.2%
Pedofilia online	n.d.	n.d.	16.1%	76.6%	17.2%	94.4%

Note: Domanda 7 – modificata.

Dall'analisi dettagliata del livello di conoscenza dell'abuso sessuale, emerge come la maggior parte dei docenti intervistati non possieda una conoscenza completa del fenomeno in tutti i suoi aspetti (qualsiasi coinvolgimento di un minore in attività sessuali da parte di un adulto). Più della metà della popolazione dei docenti, infatti, individua solo alcuni dei comportamenti che possono costituire violenza sessuale, evidenziando una conoscenza soltanto parziale dell'argomento (fig. 6.4). Emergono alcune differenze tra le tre regioni di appartenenza, con una maggiore percentuale di insegnanti informati nelle scuole del Canton Ticino (47,1%) a fronte dei colleghi della Toscana (35%) e della Sicilia (25,1%) che mostrano di possedere una conoscenza più frammentaria delle forme di violenza sessuale. Emergono alcune peculiari differenze legate alla dimensione del genere, dell'età e della tipologia di scuola nelle tre aree geografiche analizzate. In Sicilia gli insegnanti al di sotto dei 34 anni e operanti nelle scuole medie risultano essere i più informati. In Toscana sono invece i docenti di sesso femminile, di età superiore ai 50 anni e in servizio presso le scuole materne ed elementari a mostrare di possedere una conoscenza più completa sull'argomento. In Canton Ticino gli intervistati di sesso femminile, di età inferiore ai 34 anni e in servizio presso le scuole materne si distinguono come i più preparati.

Figura 6.4 Livello di conoscenza della violenza sessuale (comp. %)




Note: Domanda 12

La quasi totalità degli intervistati è a conoscenza della tipica modalità di espressione del disagio infantile. I docenti riconoscono infatti che il minore esprime il disagio prevalentemente attraverso il canale comportamentale (fig. 6.5). Tale consapevolezza appare ugualmente diffusa tra i docenti appartenenti alle diverse fasce di età, alle diverse tipologie di scuola e alle diverse realtà territoriali.

Figura 6.5 Conoscenza delle modalità di espressione del disagio infantile (comp.%)

Ritiene che l'espressione di un disagio da parte bambino avvenga prevalentemente:




Note: Domanda 8

Poco più della metà degli intervistati ticinesi (61,1%) e toscani (51%) dichiara di conoscere la natura prevalentemente intrafamiliare del fenomeno della violenza sessuale, mentre la restante quota percentuale ritiene che le violenze vengano operate più frequentemente da persone esterne al nucleo familiare. In Sicilia poco meno della metà dei docenti (45,2%) è a conoscenza dell'informazione. Tuttavia alla quasi totalità degli intervistati appare chiaro come l'abusante sia più spesso una persona che conosce la vittima piuttosto che uno sconosciuto (fig. 6.6). Omogenea la distribuzione di frequenza rispetto al genere, all'età, alla tipologia di scuola e all'area geografica di appartenenza.

È stata inoltre indagata la capacità degli intervistati di individuare correttamente le condizioni che possono aumentare il rischio di abuso. La presenza di handicap psicofisici e le esperienze pregresse di abuso subite da uno o ambedue i genitori si rivelano essere i fattori di rischio maggiormente riconosciuti.

Figura 6.6 Conoscenza della relazione esistente tra abusante e vittima (comp. %)

Ritiene che gli autori della violenza sessuale siano prevalentemente:




Note: Domanda 11

Circa l'80% degli intervistati dichiara di conoscere il testo di quello che può essere considerato come lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia: la Carta dei Diritti del Fanciullo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 e

ratificata, a tutt'oggi, da 193 Stati (appendice C). Gli insegnanti della regione Toscana, con l'81% degli intervistati che dichiarano di conoscere la Carta dei diritti del fanciullo, risultano essere i più informati a fronte dei colleghi operanti in Sicilia e in Canton Ticino che, rispettivamente nel 21,4% e 25% dei casi, dichiarano di non avere mai letto il documento in esame (fig. 6.7). In materia di diritti dell'infanzia si dimostrano più informati i docenti siciliani e toscani di sesso femminile, quelli operanti presso le scuole elementari e materne e quelli con più di 50 anni di età (tab. 6.3 e 6.4). Diversamente, in Canton Ticino sono i docenti di sesso maschile, sotto i 34 anni e in servizio presso le scuole medie che dichiarano di conoscere la Carta dei diritti del fanciullo.

Figura 6.7 Conoscenza della Carta dei diritti del fanciullo (comp.%)



Nota: domanda 25

Tabella 6.3 Conoscenza della carta dei diritti del fanciullo: influenza del genere (comp. %)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina
Si	62.2%	79.5%	80.0%	80.7%	80.0%	61.5%
No	37.8%	20.5%	20.0%	19.3%	20.0%	23.1%

Nota: domanda 25

Tabella 6.4 Conoscenza della carta dei diritti del fanciullo: influenza della tipologia di scuola (comp. %)

	Sicilia			Toscana			Canton Ticino	
	Scuola materna	Scuola elementare	Scuola media	Scuola materna	Scuola elementare	Scuola media	Scuola materna	Scuola elementare
Si	79.6%	84.7%	68.4%	77.9%	84.9%	66.7%	66.7%	76.9%
No	20.4%	15.3%	31.6%	22.1%	15.1%	33.3%	33.3%	23.1%

Note: domanda 25

Note – Capitolo 6

¹ In Toscana e in Canton Ticino sono disponibili i dati dettagliati relativa alla carenza e all'eccesso di cure.




Capitolo 7


LE OPINIONI E GLI ATTEGGIAMENTI SULL'ABUSO, SULLA VITTIMA E SULL'AUTORE

Nel presente capitolo saranno analizzati l'universo emotivo e i sistemi di pensiero degli insegnanti in tema di abuso all'infanzia, nella convinzione che alcuni atteggiamenti e opinioni possano modificare la disponibilità degli adulti ad agire a tutela dei minori. Si esploreranno quindi le emozioni, i giudizi e gli atteggiamenti espressi dagli intervistati rispetto all'autore di abuso, alla vittima e all'opportunità di segnalare l'abuso agli Enti e ai Servizi preposti alla tutela dell'infanzia. Si confronteranno in particolare le evidenze emerse nelle tre diverse aree territoriali oggetto dell'indagine al fine di verificare l'ipotesi secondo la quale emozioni, giudizi e atteggiamenti della popolazione degli insegnanti sull'abuso infantile prescindono dall'appartenenza alle specifiche aree geografiche considerate.

Relativamente al vissuto emotivo manifestato dagli insegnanti di fronte alla tematica dell'abuso infantile, più della metà degli intervistati (60,8% Sicilia; 53,4% Toscana; 68,4% Canton Ticino) dichiara di provare rabbia e di nutrire sentimenti di disprezzo nei confronti dell'abusante; una rilevante quota percentuale (26,2% Sicilia; 36,8% Toscana; 15,8% Canton Ticino) esprime una generica preoccupazione nei confronti del fenomeno, seguita da un gruppo minoritario di persone che manifesta curiosità (13% Sicilia) o dichiara di sentirsi impotente (9,4% Toscana; 10,5% Canton Ticino); nessuno degli intervistati dichiara di rimanere indifferente (fig. 7.1a). Rispetto alla dimensione del genere si osservano lievi differenze in relazione all'area geografica di appartenenza: in Sicilia e nel Canton Ticino appaiono più inclini a reagire con rabbia le donne rispetto agli uomini che, invece, esprimono una maggiore preoccupazione; in Toscana si osserva un quadro esattamente speculare (fig. 7.2a). Rispetto alla fascia di età e alla tipologia di scuola in Sicilia e in Toscana non si osservano differenze significative; nel Canton Ticino, invece, i docenti più giovani in servizio presso le scuole materne si distinguono dal resto della popolazione in quanto reagiscono all'abuso infantile esclusivamente con la rabbia.


Figura 7.1a Reazione emotiva prevalente (comp. %)





Note: domanda 6.1 – modificata.


Figura 7.2a Reazione emotiva prevalente per genere (comp.%)



Note: domanda 6.1 – modificata.


Rispetto all'atteggiamento tenuto dai docenti nelle occasioni in cui sentono parlare di abuso infantile, la quasi totalità dei rispondenti (83,5% Toscana; 83,3% Canton Ticino) dichiara di reagire commentando insieme ai colleghi quanto appreso; soltanto una residua quota percentuale (14,9 % Toscana; 11,1% Canton Ticino) sente il bisogno di approfondire la tematica (fig. 7.1b). Si rilevano alcune differenze in relazione al territorio di appartenenza: in Toscana gli uomini appaiono meno inclini al confronto rispetto alle donne; nella realtà ticinese una residua quota percentuale di uomini (20%) si distingue dalle donne in quanto dichiara di non reagire in alcun modo di fronte al problema dell'abuso infantile (fig. 7.2b). Non si osservano differenze significative rispetto alle altre dimensioni analizzate.

Figura 7.1b Reazione comportamentale prevalente (comp. %)



Note: domanda 6.2

Figura 7.2b Reazione comportamentale prevalente per genere (comp.%)



Note: domanda 6.2

Sul fronte delle opinioni, oltre la metà dei docenti intervistati (66,7% Sicilia; 60,8% Toscana; 61,9% Canton Ticino) attribuisce una connotazione psicopatologica al comportamento dell'autore di abusi sessuali, il quale viene visto come una persona "malata". Una rilevante quota percentuale ritiene che l'autore di abuso sessuale sia un individuo a sua volta abusato durante l'infanzia (21,2% Toscana; 18,2% Sicilia) o privo di scrupoli (19% Canton Ticino), mentre soltanto una percentuale minima (5,2% Toscana; 2,3% Sicilia) pensa che il pedofilo possa essere una persona come tutte le altre, apparentemente ben inserita nella società e, quindi, poco riconoscibile (fig. 7.3). Nelle tre aree territoriali comparate emerge una maggiore propensione degli insegnanti di età inferiore ai 34 anni a riconoscere la dimensione psicopatologica del comportamento del pedofilo rispetto ai colleghi più anziani.

Coerentemente con il quadro emerso, la maggior parte dei docenti interpellati (77,8% Sicilia; 74,1% Toscana) riconosce gli interventi di tipo psicoterapeutico nei confronti dell'abusante come più adeguati rispetto a quelli di tipo repressivo; si distinguono i docenti ticinesi i quali considerano invece più indicati quelli di tipo repressivo e scelgono l'arresto del pedofilo con un'incidenza del 46,6% sul totale delle risposte (tab. 7.1).

Figura 7.3 Opinione prevalente dei docenti sull'autore di abuso sessuale (comp. %)




Tabella 7.1 Opinione dei docenti sull'intervento più adeguato nei confronti del pedofilo (composizione % di risposte; incidenza % dei casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei casi	%	% dei casi
Arresto	38.5%	54.1%	45.8%	70.3%	46.6%	77.8%
Intervento psicoterapeutico	55.4%	77.8%	48.2%	74.1%	26.7%	44.4%
Altro	6.1%	8.5%	6.0%	9.2%	26.7%	44.4%


Note: domanda 17

Si evidenzia come, rispetto al minore vittima di abuso, tra gli insegnanti delle tre aree territoriali considerate esistano alcune differenze di opinione meritevoli di attenzione. **Mentre tra i docenti ticinesi non si osservano casi in cui il minore viene considerato corresponsabile dell'abuso subito, tra quelli siciliani e toscani emerge una residua quota percentuale che lo considera tale in alcuni casi. Tale opinione appare meno diffusa tra i docenti della Toscana (3,3%) rispetto ai colleghi della Sicilia (7,7%) i quali, peraltro, esprimono la preoccupante convinzione che il minore sia decisamente corresponsabile nell'1,4% dei casi (fig. 7.4).** I docenti sopra i 50 anni di età appaiono leggermente più inclini dei colleghi più giovani ad ammettere la possibilità di una corresponsabilità del minore nell'abuso subito.

La quasi totalità dei docenti (97,3% Toscana; 96,7% Sicilia; 88,9%; Canton Ticino) appare invece concorde rispetto all'assoluta necessità di segnalare i casi di sospetto abuso sessuale ai danni di un minore agli Enti e ai Servizi preposti alla tutela dell'infanzia; sopravvive tuttavia un'esigua percentuale di insegnanti che ritiene la segnalazione necessaria ma potenzialmente deleteria per il minore o per la sua famiglia. Soltanto i docenti del Canton Ticino non esprimono il timore che la segnalazione possa portare a conseguenze negative per il minore (tab. 7.2). In generale, si evidenzia un'omogenea distribuzione di frequenza rispetto al genere, alla tipologia di scuola e alla classe di età.

Secondo l'opinione degli intervistati, inoltre, la segnalazione dei casi di sospetto abuso, pur considerata necessaria, è resa difficoltosa da una serie di fattori legati principalmente all'incertezza sulle prassi da seguire e all'insicurezza nel rilevamento dei segnali di abuso; la difficoltà dei docenti a segnalare le situazioni sospette risulta essere, inoltre, collegata al timore di ripercussioni negative per il minore, alla percezione di uno scarso supporto all'interno della scuola di appartenenza, al timore di conseguenze personali e a paure più generiche (tab. 7.3). La difficoltà degli insegnanti a segnalare i sospetti abusi, piuttosto che derivare da una scarsa consapevolezza dell'importanza di tale azione di tutela, appare quindi principalmente legata alla mancanza di un'adeguata formazione dei docenti e di tutto il personale scolastico in materia di abuso e, in misura minore, alle problematiche di natura emotiva frequentemente attivate dalle situazioni di abuso all'infanzia.

Figura 7.4 Docenti che ritengono il minore corresponsabile dell'abuso subito (comp. %)



Note: domanda 14

Tabella 7.2 Opinione dei docenti sulla segnalazione del sospetto abuso sessuale (composizione % di risposte, incidenza % di casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei casi	%	% dei casi
Ha conseguenze negative per il minore	5.0%	5.3%	3.9%	4.3%	0%	0%
Ha conseguenze negative per il nucleo familiare	3.1%	3.3%	7.0%	7.6%	5.9%	5.3%
E' necessario	91.9%	96.7%	89.1%	97.3%	94.1%	88.9%

Note: domanda 22

Tabella 7.3 Cosa determina la difficoltà dei docenti a segnalare un sospetto abuso sessuale (composizione % di risposte, incidenza % di casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei casi	%	% dei casi
Paura	3.1%	5.4%	5.2%	9.7%	13.3%	33.3%
Insicurezza sul rilevamento dei segni dell'abuso	29.7%	52.1%	17.6%	32.4%	13.3%	33.3%
Senso di solitudine nel proprio ambito scolastico	6.7%	11.8%	7.6%	14.1%	4.4%	11.1%
Incertezza su come operare	39.1%	68.7%	41.1%	75.7%	33.3%	83.3%
Conseguenze personali	4.6%	8.0%	9.1%	16.8%	13.3%	33.3%
Conseguenze per il bambino	15.5%	27.2%	17.3%	32.9%	20.0%	50.0%
Altro	1.3%	2.2%	2.1%	3.8%	2.2%	5.6%

Note: domanda 23


CAPITOLO 8

L'ESPERIENZA DIRETTA E LA GESTIONE DEL SOSPETTO ABUSO

Nel presente capitolo saranno analizzate l'incidenza e la modalità di gestione delle situazioni di sospetto abuso nel contesto scolastico, soffermandosi in maniera particolare sulle procedure operative più frequentemente adottate dagli insegnanti interessati dall'indagine per far fronte ai casi concreti. Si indagherà, quindi, sull'eventuale esperienza diretta degli intervistati rispetto a casi di sospetto abuso, sull'efficacia delle azioni di tutela attivate dal personale scolastico e sui rapporti della scuola con i Servizi territoriali.


Ammontano rispettivamente al 33,3% (Canton Ticino), al 29,9% (Sicilia) e al 23,9% (Toscana) le percentuali di docenti intervistati che dichiarano di avere, almeno una volta, nel corso della loro carriera professionale, sospettato un abuso ai danni di un alunno (fig. 8.1). Sono soprattutto gli insegnanti di scuola media (33,3% Sicilia; 83,3% Toscana), seguiti da quelli di scuola elementare (31,4% Sicilia; 28,7% Toscana; 35,7% Canton Ticino) a essere venuti in contatto con casi di sospetto abuso rispetto ai colleghi in servizio presso le scuole materne (fig. 8.2). Non si osservano differenze significative rispetto al genere e alla classe di età in tutte le aree territoriali considerate.


Figura 8.1 Docenti che dichiarano di avere sospettato un abuso (comp. %)



Note: domanda 18

Figura 8.2 Esperienza diretta di casi di sospetto abuso per tipologia di scuola (comp. %)






Note: domanda 18


L'analisi sulla violenza sessuale (fig. 8.3) mette in luce come i docenti delle Scuole siciliane abbiano sospettato che un alunno ne fosse vittima in misura maggiore (17,1%) rispetto ai colleghi toscani (9%) e ticinesi (5,6%). Rispetto alla tipologia di scuola, diversamente da quanto osservato rispetto al sospetto di una generica forma di abuso (fig. 8.2), sono gli insegnanti delle scuole elementari e materne quelli che più frequentemente riferiscono esperienze di sospetto abuso sessuale (fig. 8.4). Si osservano al contempo differenze significative nelle tre aree territoriali comparate. Più precisamente, mentre in Sicilia sono i docenti delle Scuole elementari ad avere avuto maggiormente un sospetto di abuso sessuale ai danni di un alunno, in Toscana i docenti delle scuole materne hanno dichiarato lo stesso sospetto in misura maggiore rispetto ai colleghi degli alunni più grandi. Relativamente al Canton Ticino, rispetto al quale sono disponibili i dati delle scuole primarie, si osserva che il sospetto abuso sessuale riguarda esclusivamente i docenti delle scuole elementari (fig. 8.4).

Figura 8.3 Docenti che dichiarano di avere sospettato una violenza sessuale (comp. %)



Note: domanda 21

Figura 8.4 Esperienza diretta di casi di sospetta violenza sessuale per tipologia di scuola (comp. %)



Note: domanda 21

Tra le altre forme di abuso all'infanzia, gli intervistati dichiarano di avere sospettato prevalentemente situazioni di incuria (54,3% Sicilia; 73,8% Toscana; 66,7% Canton Ticino), seguite dai maltrattamenti fisici (49,1% Sicilia; 40,5% Toscana; 66,7% Canton Ticino) e psicologici (45,7% Sicilia; 47,6% Toscana; 50% Canton Ticino); decisamente meno frequenti i casi di eccesso di cure (6,9% Sicilia; 14,3%; Toscana; 0% Canton Ticino), più difficili da identificare e riconoscere (tab. 8.1).

Tabella 8.1 Forme di abuso sospettate dai docenti (composizione % di risposte; incidenza % dei casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei casi	%	% dei casi
Abuso sessuale	18.5%	35.3%	15.9%	33.3%	15.3%	33.3%
Mancanza di cure o abbandono	28.4%	54.3%	35.2%	73.8%	30.8%	66.7%
Maltrattamento fisico	25.7%	49.1%	19.4%	40.5%	30.8%	66.7%
Maltrattamento psicologico	23.8%	45.7%	22.7%	47.6%	23.1%	50.0%
Eccesso di cure	3.6%	6.9%	6.8%	14.3%	0%	0%

Note: domanda 19

Di fronte a un sospetto abuso si evidenzia come **la strategia più frequentemente utilizzata dagli insegnanti delle due regioni italiane sia quella di gestire la situazione prevalentemente all'interno della scuola** (59,3% dei casi Sicilia; 66,3% dei casi Toscana). Tale modalità è da ritenersi assolutamente inefficace perché non idonea ad attivare le necessarie misure di tutela del minore coinvolto. **Soltanto nel 21% dei casi in Sicilia e nel 27,2% dei casi in Toscana il sospetto abuso è transitato all'esterno dell'istituto scolastico** rendendo quindi possibile l'attivazione dei Servizi territoriali competenti e/o dell'Autorità giudiziaria (fig. 8.5).

Tra i docenti che hanno gestito all'interno della scuola il sospetto, quelli siciliani hanno preferito confrontarsi prevalentemente con i colleghi, mentre quelli toscani hanno scelto di rivolgersi più frequentemente al dirigente scolastico. Gli insegnanti che hanno fatto transitare il sospetto all'esterno dell'Istituto hanno preferito più frequentemente ricorrere alla segnalazione ai Servizi sociali (con un'incidenza del 20,6% Sicilia e 21,7% Toscana sul totale delle risposte) e in misura decisamente ridotta sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria (con un'incidenza del 0,4% Sicilia e 5,4% Toscana sul totale delle risposte) in entrambe le regioni considerate (tab 8.2).

Diversamente da quanto osservato in territorio italiano, **i docenti del Canton Ticino interessati dall'indagine** (fig. 8.5) **hanno fatto ricorso in egual misura alla gestione del sospetto abuso all'interno** (46,2% dei casi) **e all'esterno della scuola** (46,2% dei casi), probabilmente facendo seguire al primo confronto con i colleghi (15,4% sul totale delle risposte) o con il dirigente scolastico (30,8% sul totale delle risposte) la segnalazione ai Servizi sociali (30,8%) o la denuncia all'Autorità giudiziaria (15,4%) che rimane, come in Italia, la seconda scelta rispetto al ricorso ai servizi territoriali (tab 8.2).

Rispetto alla modalità di gestione del sospetto abuso all'interno della Scuola, si osserva come i docenti toscani e quelli ticinesi riconoscano nel dirigente scolastico un interlocutore di riferimento in misura maggiore rispetto ai colleghi siciliani che, invece, si limitano più frequentemente al confronto con i soli docenti (tab 8.2).

Rassicura che gli insegnanti del territorio italiano, così come quelli del territorio del Canton Ticino, decidano di comunicare il sospetto ai genitori del minore solo in misura residuale (17,7% Sicilia; 6,5% Toscana; 7,6% Canton Ticino); tale strategia, infatti, non può essere considerata di per sé sufficiente ad attivare la protezione del minore risultando, anzi, controindicata nelle situazioni di sospetto abuso intrafamiliare. Al contrario, preoccupa che nel 2% dei casi gli insegnanti siciliani di fronte a un sospetto abuso ai danni di un proprio alunno abbiano ignorato il fatto ritenendo di non avere alcuna responsabilità di intervenire, diversamente da tutti gli altri intervistati che non hanno mai seguito tale comportamento (fig. 8.5).

In generale, è interessante osservare che tra le diverse aree territoriali considerate, il Canton Ticino registra la maggiore percentuale (46,2%) di segnalazioni dei casi sospetti all'esterno della scuola e la Sicilia la più bassa (21 %) percentuale (fig. 8.5).

Rispetto alla tipologia di scuola, in Sicilia gli insegnanti delle scuole medie sembrano essere più disposti a comunicare il proprio sospetto ad altri colleghi e/o al dirigente, mentre i colleghi operanti presso le scuole elementari appaiono più inclini a effettuare la segnalazione ai Servizi sociali e/o a denunciare all’Autorità giudiziaria. I docenti siciliani in servizio presso le scuole materne, diversamente, comunicano più frequentemente i loro sospetti ai genitori dei minori coinvolti. E’ interessante rilevare come la percentuale di insegnanti che ritengono di non avere alcuna responsabilità rispetto ai casi di sospetto abuso e dichiarano, quindi, di avere ignorato tali situazioni, sia maggiore tra i docenti di scuola materna (fig. 8.6). In Toscana sono gli insegnanti delle scuole elementari a mostrarsi più disposti a comunicare il proprio sospetto ad altri colleghi e/o al dirigente, mentre i colleghi operanti presso le scuole medie appaiono più propensi a effettuare la segnalazione ai Servizi sociali e/o a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria. Anche i docenti in servizio presso le scuole materne toscane, come in Sicilia, tendono a coinvolgere i genitori dei minori. Gli insegnanti operanti nelle scuole materne del Canton Ticino si distinguono, invece, dai colleghi italiani per l’inclinazione a gestire situazioni di sospetto abuso esclusivamente all’interno della scuola, diversamente dai docenti ticinesi in servizio presso le scuole elementari più propensi a effettuare la segnalazione e, in una minoranza di casi, a coinvolgere i genitori del minore(fig. 8.6).

Figura 8.5 Modalità di gestione del sospetto abuso (comp. %)





Tabella 8.2 Modalità di gestione del sospetto abuso (composizione % di risposte; incidenza % dei casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei	%	% dei casi
Ho ignorato il fatto	2.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Ho comunicato il sospetto ai colleghi	34.0%	56.2%	32.6%	16.2%	15.4%	33.3%
Ho comunicato il sospetto al dirigente scolastico	25.3%	41.8%	33.7%	16.8%	30.8%	66.6%
Ho segnalato il caso ai Servizi sociali	20.6%	34.0%	21.7%	10.8%	30.8%	66.6%
Ho sporto denuncia	0.4%	0.7%	5.4%	2.7%	15.4%	33.3%
Ho comunicato il sospetto ai genitori del bambino	17.7%	29.4%	6.6%	3.2%	7.6%	16.7%

Note: domanda 20


Figura 8.6 Modalità di gestione del sospetto abuso per tipologia di scuola (comp. %)



Note: domanda 20 ricodificata

Dall'indagine emerge una certa difficoltà da parte della Scuola a collaborare con i Servizi sociali territoriali, che dovrebbero invece rappresentare i principali interlocutori del personale scolastico per le situazioni di disagio infantile. Infatti, nelle tre aree geografiche prese in esame meno della metà degli insegnanti (30,2% Sicilia; 27,7% Toscana; 22,2% Canton Ticino) si è rivolta ai Servizi sociali del proprio territorio per segnalare situazioni problematiche di alunni (fig. 8.7). Nella realtà italiana gli insegnanti delle scuole elementari e medie dichiarano di ricorrere ai Servizi territoriali più frequentemente (32%) rispetto ai colleghi operanti presso le scuole materne. Nelle scuole ticinesi sono, invece, i docenti delle scuole dell'infanzia a dichiarare un numero maggiore di contatti con i Servizi sociali territoriali. Non si osservano, invece, differenze significative rispetto alle altre dimensioni analizzate.

Figura 8.7 Contatti con i servizi sociali territoriali (comp. %)



Note:domanda 24



CAPITOLO 9

LA CONOSCENZA DEGLI OBBLIGHI DELL'INSEGNANTE


Nel presente capitolo sarà analizzata la conoscenza che gli insegnanti coinvolti nell'indagine hanno dei particolari obblighi e responsabilità connessi al loro ruolo professionale tendendo al contempo conto delle peculiarità di prassi operative e assetto normativo della realtà italiana e di quella ticinese.

I docenti, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sono considerati dalla legge italiana dei pubblici ufficiali e, in quanto tali, soggetti all'obbligo di denunciare all'Autorità giudiziaria qualsiasi fatto che presenti le caratteristiche del reato procedibile d'ufficio. Secondo la legge ticinese, in modo similare, ogni pubblico impiegato che nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico. Tale obbligo, sia in Italia sia in Canton Ticino, è presente per la maggior parte delle situazioni di maltrattamento infantile (appendice C).

Rispetto alla conoscenza dell'obbligatorietà della denuncia del sospetto abuso sessuale, dall'indagine effettuata emergono lievi differenze connesse all'area territoriale di appartenenza. Tra i docenti intervistati, quelli del Canton Ticino si rivelano meno informati dei colleghi delle Sicilia e della Toscana (fig. 9.1). Più precisamente la quota percentuale di insegnanti correttamente informati sull'obbligo di denuncia è più rilevante in Toscana (36%) e in Sicilia (23,5%) e inferiore nel Canton Ticino (15,8%). Il quadro generale, in ogni caso, non è rassicurante se si tiene conto del fatto che, **pur con lievi differenze nei tre diversi ambiti territoriali considerati, la maggior parte dei docenti interpellati non è a conoscenza dei precisi obblighi di legge e ritiene di poter agire in base alla propria morale personale** (tab. 9.1). Esiste peraltro una percentuale residuale di docenti (**6,7% Sicilia; 7,9% Toscana; 11,1% Canton Ticino**) che non si riconosce alcun obbligo giuridico o morale e ritiene che la denuncia di un abuso sessuale ai danni di un minore non competa affatto all'insegnante (tab. 9.1).

Relativamente alla dimensione del genere si rilevano lievi differenze significative in relazione all'area geografica di appartenenza. La differenza più rilevante si osserva nel Canton Ticino (fig. 9.2) in cui i docenti maschi (20%) risultano essere più informati delle colleghe (14,2%). Più omogenea appare la distribuzione di frequenza rispetto alla tipologia di scuola e alla classe di età degli intervistati.

Figura 9.1 Conoscenza dell'obbligo giuridico di denuncia del sospetto abuso sessuale (comp. %)




Note: domanda 26 con ricodifica

Tabella 9.1 Conoscenza dell'obbligo giuridico di denuncia del sospetto abuso sessuale (composizione % di risposte, incidenza % dei casi)

	Sicilia		Toscana		Canton Ticino	
	%	% dei casi	%	% dei casi	%	% dei
L'insegnante ha l'obbligo giuridico di denuncia	23.5%	23.5%	34.6%	35.9%	15.8%	16.7%
L'insegnante ha l'obbligo morale di denuncia	69.8%	69.8%	57.8%	60.1%	73.7%	77.8%
Non è compito dell'insegnante sporgere denuncia	6.7%	6.7%	7.6%	7.9%	10.5%	11.1%

Note: domanda 26

Figura 9.2 Conoscenza dell'obbligo giuridico di denuncia del sospetto abuso sessuale per genere (comp.%)



Note: domanda 26 con ricodifica

Conclusioni

L'analisi e l'interpretazione dei dati rilevati attraverso la presente indagine consentono di porre in evidenza alcune considerazioni di carattere generale sul tema dell'abuso infantile nell'ambito del contesto scolastico e, più in particolare, sulla risposta dei docenti di tre diversi territori di fronte alla tematica e all'esperienza diretta del sospetto abuso ai danni di un proprio alunno.

In linea generale i dati rivelano come gli insegnanti, nel corso della loro carriera professionale, si trovino di fronte a situazioni di ipotetico abuso e non riescano a intervenire in modo pienamente adeguato alla protezione del minore coinvolto.

Più precisamente, in tutte le aree geografiche interessate dall'indagine, la parzialità delle conoscenze sull'abuso infantile e il forte impatto emotivo generato dalla tematica sembrano essere le principali determinanti della difficoltà a riconoscere e affrontare correttamente le situazioni di sospetto abuso.

In linea con l'ipotesi di ricerca, dall'analisi comparativa ragionata dei tre quadri territoriali, emergono alcune differenze relative alle conoscenze sull'argomento e alle strategie operative più frequentemente adottate dai docenti, mentre appaiono abbastanza omogenee le reazioni emotive connesse sia al tema in generale sia all'esperienza diretta di ipotetici maltrattamenti.

A un livello più analitico, si osserva come le prime differenze mostrate dai docenti delle aree geografiche considerate siano quelle connesse alla disponibilità di esprimere la propria posizione rispetto alla tematica.

Sebbene il questionario sia stato somministrato in modo da garantire l'anonimato, in Sicilia emerge un atteggiamento di generica reticenza a fornire semplici informazioni anagrafiche, nonché una certa resistenza a rendere noti pareri ed esperienze in merito alla modalità di gestione del sospetto abuso. Il 18,5% dei rispondenti rifiuta, in particolare, di indicare la propria età; una certa quota percentuale degli intervistati (19,5%), inoltre, omette la risposta relativa alle strategie operative adottate di fronte a situazioni ipotetiche di abuso effettivamente incontrate nel corso della propria carriera scolastica; un rilevante numero di docenti, infine, sceglie di non rispondere alle domande relative all'opportunità della segnalazione di un sospetto abuso sessuale ai danni di un alunno e alle relative difficoltà di intervento incontrate dal docente. Diversamente, in Toscana e in Canton Ticino la quota percentuale di non rispondenti, pur presente, è da considerare poco significativa.

L'analisi comparativa del livello di conoscenza posseduta dall'intera popolazione campionaria rivela invece in modo alquanto uniforme che **la gran parte dei docenti possiede una conoscenza incompleta delle diverse forme di abuso infantile** e fatica quindi a riconoscerlo quando ne è spettatore. È evidente come una conoscenza superficiale della tematica sia del tutto inadeguata alla notoria complessità dell'abuso infantile e della sua gestione nell'ambito dei principali contesti di vita del bambino che ne è vittima.

La situazione complessiva trova conferma nei dati che rivelano come la gran parte degli intervistati conosca l'abuso prevalentemente attraverso l'immagine che emerge dai mass-media, mentre soltanto un numero ridotto di docenti, prevalentemente del Canton Ticino, possiede una formazione specifica sul tema. Ne consegue che la percezione che i docenti hanno dell'abuso infantile risente degli stereotipi veicolati dai principali mezzi di informazione.

La maggior parte degli insegnanti assimila infatti l'abuso alla violenza sessuale e ai maltrattamenti, situazioni che più frequentemente divengono oggetto di fatti di cronaca attirando l'attenzione dell'opinione pubblica; le forme di abuso meno note, come l'inadeguatezza delle cure, spesso non vengono riconosciute come tali dagli intervistati rischiando pertanto di risultare invisibili agli occhi dei docenti. Tale evidenza trova peraltro riscontro nella consolidata esperienza di Telefono Arcobaleno a contatto diretto con le Scuole delle più disparate aree geografiche.

Malgrado la conoscenza parziale delle diverse forme di abuso si riveli come condizione più frequentemente rappresentata all'interno della popolazione campionaria, l'analisi comparata dei dati nelle tre aree territoriali oggetto di indagine evidenzia tuttavia come, tra tutti, quelli siciliani siano i docenti più preparati sullo specifico argomento. Tale evidenza, paragonata al dato che vede invece i docenti ticinesi come quelli maggiormente informati sui diversi aspetti della violenza sessuale e più inclini ad approfondire il tema dell'abuso attraverso una formazione specialistica, può far pensare a un più spiccato interesse dei docenti svizzeri a informarsi sull'abuso sessuale rispetto ad altre forme di abuso, pur dannose per lo sviluppo psicofisico di chi ne è vittima.

Se si sposta il focus di analisi sull'abuso sessuale infantile, appare evidente come la percezione che i docenti hanno dell'autore della violenza non sia condizionata dai più comuni stereotipi sul pedofilo ma, in alcuni casi, sia piuttosto subordinata alle emozioni che trapelano dalle risposte sul trattamento da riservargli.

Più precisamente, **viene privilegiata l'idea che l'abusante sia più spesso un familiare o un conoscente della vittima**, piuttosto che lo sconosciuto in agguato al di fuori delle mura domestiche classicamente presente nell'immaginario comune. A tal proposito, si rileva soltanto una lieve ma interessante differenza tra i docenti siciliani e quelli delle altre due regioni. I docenti toscani e ticinesi qualificano l'abuso sessuale più frequentemente come intrafamiliare, mentre i colleghi siciliani preferiscono pensarlo come messo in atto prevalentemente da conoscenti della vittima e in misura minore da familiari, ipotesi certamente più ansiogena. **Nonostante oltre la metà degli intervistati esprima una corretta consapevolezza della connotazione psicopatologica del comportamento del pedofilo, si rilevano divergenze di opinione rispetto al tipo di intervento da considerare più opportuno. Se i docenti italiani interpellati, coerentemente con l'idea della pedofilia come patologia, riconoscono come più adeguati gli interventi di tipo psicoterapeutico, quelli svizzeri considerano più indicati gli interventi di tipo repressivo e identificano l'arresto come il trattamento da riservare agli autori di abuso sessuale infantile** (con una incidenza del 46,6% sul totale delle risposte). Pare quindi che in Italia il versante razionale prevalga su quello emotivo mentre in Svizzera sia il versante emotivo a condizionare maggiormente la risposta.

Se si prende in considerazione una delle cornici di senso più significative dell'intera indagine, **è rassicurante osservare come la quasi totalità dei docenti delle tre aree territoriali considerate sia concorde nel rifiutare l'idea che un bambino possa essere ritenuto corresponsabile dell'abuso subito; preoccupa viceversa la pur residua percentuale di docenti che invece considera possibile questa eventualità. Sono i docenti siciliani e quelli toscani a indicare l'ipotetica corresponsabilità della vittima rispettivamente nel 7,7% e nel 3,3% dei casi.** Appare indiscutibile come tale convinzione, seppur minoritaria, risulti estremamente insidiosa perché espressa da chi dovrebbe non soltanto basare il proprio agire sulla ricerca del benessere del minore, ma anche riconoscerne la condizione di immaturità e di impossibilità a esprimere un pieno consenso alla proposta sessuale dell'adulto. È evidente inoltre come tale pensiero, modificando la percezione del docente rispetto a un sospetto abuso e influenzandone pertanto anche la sua disponibilità a intervenire, possa ripercuotersi negativamente sulla capacità dello stesso insegnante di tutelare il bambino coinvolto.

Le variabili conoscitive e cognitive, come si è evidenziato, non sono le sole a condizionare la risposta del docente di fronte al tema della violenza ai danni di un bambino o a una ipotesi di abuso a carico di un alunno. L'abuso all'infanzia genera infatti una forte attivazione dell'emotività, fattore che in alcuni casi può interferire con il riconoscimento; nei casi di sospetto abuso può paralizzare o fungere da attivatore di efficaci interventi di tutela o, più spesso, di interventi inadeguati.

Nella quasi totalità dei docenti interpellati l'abuso infantile suscita in particolar modo rabbia e disprezzo per l'abusante, sentimenti di preoccupazione per la vittima; meno di un terzo si sente impotente, mentre nessuno degli intervistati rimane indifferente. L'analisi dell'universo emotivo dei docenti coinvolti conferma l'ipotesi di ricerca secondo la quale le emozioni che l'abuso infantile attiva prescindono dalla differente appartenenza territoriale degli intervistati, i quali complessivamente appaiono espressione della cultura di paesi sensibili alla tutela dell'infanzia.

In modo coerente, nelle tre aree territoriali, le reazioni comportamentali prevalenti sono il commento tra colleghi e l'approfondimento della tematica; scarsamente rappresentate l'assenza di reazione e il rifiuto della tematica.

L'appurata influenza delle citate variabili conoscitive, cognitive ed emotive, unitamente alla diffusa ignoranza dell'obbligo giuridico del docente di denunciare l'abuso a danno di un minore, sono da prendere in seria considerazione se si pensa alla significativa incidenza, peraltro quasi certamente sottostimata, del fenomeno all'interno dei contesti scolastici interessati dall'indagine. **Ammonta rispettivamente al 30% e all'11% circa la percentuale di docenti che, nel corso della propria carriera professionale, hanno sospettato che un proprio alunno fosse vittima di una qualche forma di abuso o di violenza sessuale.**

Nelle tre diverse regioni considerate, sono soprattutto gli insegnanti di scuola media ad aver sospettato una qualche forma di abuso ai danni di un alunno, mentre i docenti delle scuole materne ed elementari riferiscono di aver avuto più frequentemente esperienze di sospetto abuso sessuale, fatta eccezione per i docenti ticinesi delle scuole dell'infanzia che non hanno mai avuto il medesimo sospetto dei colleghi.

Le forme di abuso più frequentemente incontrate dagli insegnanti sembrano essere l'incuria e i maltrattamenti; coerentemente con il dato sul livello di conoscenza delle possibili condotte abusanti, la forma di abuso meno incontrata o riconosciuta risulta essere l'eccesso di cure. Si evidenzia che l'interpretazione del dato relativo all'incuria merita particolare cautela; la consolidata esperienza di Telefono Arcobaleno in ambito scolastico ha consentito infatti di sperimentare la frequente tendenza dei docenti a confondere l'incuria con le condizioni di povertà, a causa delle quali alcune famiglie fanno fatica a rispondere adeguatamente ai bisogni evolutivi del minore.

In generale, l'incidenza dell'abuso infantile misurata è da valutare come rilevante se si considera che il dato rappresenta con tutta probabilità una stima per difetto; è possibile infatti presumere che i docenti, nel corso della loro carriera scolastica, non abbiano sempre avuto gli strumenti per riconoscere tutte le condotte pregiudizievoli ai danni dei propri alunni.

A fronte di tale incidenza, riprendendo la cornice della diffusa ignoranza degli obblighi di legge, **soltanto il 25% degli intervistati, con una leggera prevalenza dei docenti toscani sugli altri, riconosce nella denuncia dell'abuso sessuale ai danni di un proprio alunno un preciso obbligo giuridico connesso al proprio ruolo**

professionale. Esiste peraltro una insidiosa quota percentuale di docenti (9% circa) che non si riconosce alcun obbligo giuridico o morale e ritiene che la denuncia non competa affatto all'insegnante.

Il quadro delineato è intimamente connesso alla difficoltà di rilevazione dell'abuso e all'utilizzo della segnalazione come strumento di tutela del benessere dei propri alunni. Lo scarso ricorso alla segnalazione del sospetto abuso ai Servizi sociali e all'Autorità giudiziaria, in particolare, sembrerebbe essere la naturale conseguenza della conoscenza parziale della tematica, della carente informazione sugli obblighi giuridici di segnalazione, nonché della difficile gestione dell'emotività; è particolarmente evidente come l'ignoranza degli obblighi di legge possa favorire un atteggiamento di deresponsabilizzazione degli insegnanti rispetto alla segnalazione delle situazioni sospette e costituisca, quindi, una significativa barriera all'attivazione delle necessarie azioni di tutela del minore coinvolto. Tale ipotesi diventa allarmante se si pensa all'importanza di un intervento di protezione efficace che interrompa gli abusi quanto più precocemente possibile.

Nel dettaglio, riprendendo alcuni dei dati più significativi, **soltanto nel 21% dei casi in Sicilia e nel 27% dei casi in Toscana gli insegnanti interpellati hanno attivato il percorso di accertamento della situazione e di tutela del minore coinvolto segnalando le situazioni di sospetto abuso agli organi competenti**; la strategia più frequentemente utilizzata dai docenti delle due regioni italiane considerate appare dunque essere la gestione della situazione all'interno dell'Istituto scolastico.

I docenti svizzeri interpellati hanno invece fatto ricorso in egual misura alla gestione del sospetto abuso all'interno e all'esterno della scuola, probabilmente facendo seguire al primo confronto con i colleghi o con il dirigente scolastico la segnalazione ai Servizi sociali (31%) o la denuncia all'Autorità giudiziaria (16%) che rimane, come in Italia, la seconda scelta rispetto al ricorso ai servizi territoriali. La differente strategia operativa adottata dai docenti svizzeri rispetto ai colleghi italiani, pur in un quadro di sostanziale omogeneità del livello di conoscenza e attivazione emotiva, è presumibilmente da rapportare alla fiducia nell'efficienza dei Servizi svizzeri a tutela dell'infanzia; tale fiducia ha probabilmente permesso ai docenti svizzeri di gestire in modo efficace le situazioni di sospetto pregiudizio incontrate nel corso della carriera lavorativa.

Il presunto atteggiamento di fiducia nell'operato dei Servizi è da considerarsi particolarmente importante se si pensa che l'abuso all'infanzia è una problematica di natura complessa che deve essere in primo luogo rilevata e, successivamente, affrontata soltanto attraverso un intervento multidisciplinare, attuato da tutti gli Enti e i Servizi competenti per la tutela dei minori attraverso un costante lavoro di rete.

Secondo l'opinione degli intervistati, abbastanza uniforme in Italia e in Svizzera, la segnalazione del sospetto abuso, pur considerata necessaria, viene spesso ritardata oppure omessa per una serie di fattori legati sia all'incertezza nel rilevamento dei segnali di abuso e sulle prassi da seguire sia alla paura di possibili conseguenze negative della segnalazione stessa.

La riscontrata difficoltà degli insegnanti a segnalare gli abusi piuttosto che derivare, quindi, da una scarsa consapevolezza dell'importanza di tale azione, appare principalmente legata alla mancanza di un'adeguata formazione dei docenti e del personale scolastico in materia di abuso all'infanzia e, secondariamente, alle problematiche di natura emotiva frequentemente attivate da tali situazioni.

Il tema degli indicatori di abuso è particolarmente delicato per la popolazione dei docenti.

Nel dettaglio, riprendendo i risultati dell'indagine, la quasi totalità degli intervistati è perfettamente consapevole della natura indiretta dell'espressione del disagio infantile, ma teme di non avere gli strumenti per interpretarlo correttamente.

Telefono Arcobaleno peraltro, in occasione dei numerosi interventi di formazione nelle Scuole, ha frequentemente incontrato tali timori uniti alla errata convinzione che il docente non debba limitarsi a osservare con attenzione eventuali indicatori di disagio, ma debba anche spingersi ad avanzare ipotesi diagnostiche, compito esclusivo dei professionisti dell'area socio-sanitaria.

Tali evidenze, considerata la maggiore difficoltà di cogliere il disagio espresso dai bambini più piccoli, sono da tenere in debita considerazione soprattutto rispetto ai docenti delle Scuole dell'infanzia.

L'analisi ragionata dei dati complessivamente rilevati, oltre che confermare l'ipotesi di ricerca, dimostra come mirati interventi di formazione nelle Scuole di ogni area geografica possano incidere in modo significativo sulla protezione dei bambini vittime di abuso e siano quindi oltremodo necessari. Tale opportunità è da considerarsi valida tanto in quei territori in cui emerge una generica diffidenza nei confronti dei Servizi territoriali quanto in quelli in cui la particolare efficienza del sistema di tutela dell'infanzia incoraggia il lavoro di rete.

Lo studio nasce infatti dalla convinzione che la protezione del bambino vittima di abuso sia possibile solo a partire da una tempestiva rilevazione dei segnali di disagio e da una corretta gestione delle situazioni sospette e che debba essere garantita sostenendo gli adulti del contesto di vita del minore nel loro difficile compito protettivo. In particolare, l'importanza del ruolo degli insegnanti deve essere non solo dichiarata ma anche riconosciuta concretamente attraverso l'offerta di percorsi di formazione e aggiornamento specifici sul tema che possano fornire ai docenti strumenti utili a intervenire efficacemente a protezione dei propri alunni.

Se la risposta dei docenti di fronte all'abuso è spesso condizionata da variabili che possono impedirne il riconoscimento e rallentare l'attivazione degli opportuni interventi di tutela, la risposta di Telefono Arcobaleno, nell'ottica dell'assoluta priorità del benessere psico-fisico dei bambini vittime di abuso, è l'impegno costante a supportare le Scuole in un'opera che non ha confini territoriali.



Bibliografia

- Anderson E.M., Levine M. (1999) Concerns about allegations of child sexual abuse against teachers and the teaching environment, *Child Abuse and Neglect*, 23, 8, pp. 833-843.
- Cadoppi A. (a cura di) *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, II ed., Padova, CEDAM, 1999.
- Flora G. (a cura di) *La tutela penale della vittima minore. Aspetti sostanziali e processuali*, Cedam, 2010
- Kenny M.C. (2001) Child Abuse reporting: teachers' perceived deterrents, *Child Abuse and Neglect*, 25, pp. 81-92.
- Kish L. (1965) *Survey Sampling*, Wiley Classics Library, New York.
- Marbach G. (2006) *Ricerche per il Marketing*, UTET Professionale, Torino.
- Miragoli S., Caravita S., La prevenzione dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia all'interno del contesto scolastico: rilevazione e segnalazione, *Maltrattamento e abuso all'infanzia* vol. 9°, n. 1 marzo 2007.
- Montecchi F. *Gli abusi all'infanzia. Dalla ricerca all'intervento clinico*, Roma, Carocci Editore, 1998.
- Montecchi F. (a cura di) *L'abuso sui bambini: l'intervento a scuola. Linee guida ed indicazioni operative ad uso di insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia*, Milano, Franco Angeli, 2002.
- Montecchi F. (a cura di) *Gli abusi all'infanzia: i diversi interventi possibili*, Milano, Franco Angeli, 2005.
- O'Toole R., Webster S.W., O' Toole A.W., Lucal B. (1999) Teachers' recognition and reporting of children abuse: a factorial survey, *Child Abuse and neglect*, 23, 11, pp. 1083-1101.
- Pedrocco Biancardi M.T. (2001) L'insegnante di fronte alla rivelazione di abuso sessuale, in Carini A., Pedrocco Biancardi M.T., Soavi G.: *L'abuso sessuale intrafamiliare, manuale di intervento*. Cortina, Milano, pp. 5-19.
- Pedrocco Biancardi M.T.(2001): *Gli insegnanti e la percezione del problema dell'abuso sessuale sui minori: i risultati di una ricerca regionale*. *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, Vol. 3, n. 3.

- Rao P.S.R.S. (2000) *Sampling Methodologies with Applications*, Chapman & Hall, USA.
- Simonelli C., Petruccelli F., Petruccelli I., Pedata L.T. (2001). Abuso sessuale infantile: uno studio pilota sulla valutazione degli atteggiamenti e delle credenze, *Rivista di Sessuologia Clinica* VIII 2001/2.
- Telefono Arcobaleno (a cura di) *Report annuale sul contrasto della pedofilia on line*, Roma, 2009.
- Telefono Arcobaleno (a cura di) *Report annuale sul contrasto della pedofilia on line*, Roma, 2011.

APPENDICI

Appendice A

Questionario di rilevazione



Questionario di rilevazione¹

COMMENTO INIZIALE AL QUESTIONARIO

Stiamo conducendo un'indagine sulla conoscenza, le opinioni e gli atteggiamenti degli educatori nei confronti dell'abuso all'infanzia.

Grazie ai dati rilevati anche attraverso questo questionario ci prefiggiamo lo scopo di calibrare interventi mirati ed efficaci nel campo della tutela dell'infanzia. L'obiettivo dell'indagine è, infatti, quello di sondare le esigenze attuali e reali di coloro che, a vario titolo, vivono a contatto con i minori.

La compilazione del questionario non prevede l'individuazione di risposte giuste o sbagliate, ma solo di quelle che Lei riterrà più opportune e che rispecchieranno la Sua opinione. È per questo motivo che, nel redigere il questionario, abbiamo cercato di tenere in considerazione più punti di vista e prospettive più varie.

Al fine di agevolare ulteriormente la compilazione e sollecitare una risposta quanto più spontanea e sincera, lo abbiamo reso ANONIMO e FACOLTATIVO.

Prima di procedere alla compilazione La invitiamo a:

- a) leggere attentamente ciascuna affermazione e segnare con una crocetta o un cerchio la/e risposta/e che rispecchia/no la Sua prima reazione. Tenga conto che ci sono domande che prevedono **una sola risposta** ed altre che possono contemplare **più risposte**;
- b) rispondere a tutte le domande nell'ordine in cui Le vengono presentate;
- c) essere spontaneo/a, accurato/a ed esauriente nei limiti, naturalmente, delle alternative che il questionario Le offre.

Note - Appendice A

¹ Per le modifiche al questionario vedere Capitolo 4 sezione "Revisione del questionario".



1. Sesso: M F

2. Anno di nascita: _____

3. Insegnante presso:

- 1. Scuola materna
- 2. Scuola elementare
- 3. Scuola media

4. Le è capitato, ultimamente, di sentire parlare di abuso all'infanzia?

- 1. Sì
- 2. No

5. Se ha risposto sì, attraverso quali mezzi di comunicazione ha sentito parlare di abuso all'infanzia?

-indichi una o più opzioni -

- 1. Radio
- 2. Televisione
- 3. Quotidiani, riviste
- 4. Seminari, convegni
- 5. Libri specifici sul tema
- 6. Internet
- 7. Corsi di formazione tematici
- (specificare _____)
- 8. Altro _____

6.1 Cosa prova quando sente parlare di abuso attraverso i mass media?

- indichi una sola fra le seguenti opzioni -

- 1. Si preoccupa
- 2. Prova rabbia, disprezzo per l'abusante
- 3. E' indifferente, non prova nulla
- 4. Si incuriosisce
- 5. Si sente impotente

6.2 Quale comportamento mette in atto quando sente parlare di abuso attraverso i mass media?

-indichi una sola fra le seguenti opzioni -

1. Commenta quanto appreso con chi Le è vicino
2. Non mette in atto alcun comportamento specifico
3. Cambia canale o pagina
4. Cerca di approfondire il tema

7. Attraverso quali forme, secondo il Suo parere, si manifesta l'abuso all'infanzia?

-indichi una o più opzioni -

1. Abuso sessuale
2. Mancanza di cure o abbandono
3. Maltrattamento fisico
4. Maltrattamento psicologico
5. Eccesso di cure
6. Impiego di minori nell'accattonaggio
7. Pedofilia on line

8. Ritiene che l'espressione di un disagio da parte del bambino avvenga prevalentemente:

-indichi una sola fra le seguenti opzioni -

1. In maniera diretta (a livello verbale)
2. In maniera indiretta (a livello comportamentale)

9. Quali segni, tra quelli sotto elencati, possono far supporre all'insegnante di trovarsi dinnanzi ad un bambino abusato?

-indichi una o più opzioni -

1. Segni fisici (ematomi, cicatrici, scarsa igiene, abbigliamento inadeguato.....)
 2. Segni comportamentali (sonnolenza, svogliatezza, irrequietezza...)
 3. Disturbi dell'apprendimento (difficoltà di attenzione, concentrazione, crollo del rendimento scolastico...)
 4. Disturbi della sfera emotiva-affettiva (umore depresso, iperattività)
 5. Difficoltà relazionali (comportamento oppositivo, provocatorio o tendenza all'isolamento, paura...)
 6. Non so
 7. Altro
-

10. Cosa ritiene che l'insegnante debba fare per poter riconoscere situazioni di sospetto abuso?**-indichi una o più opzioni -**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Essere informato sul tema | <input type="checkbox"/> |
| 2. Osservare il comportamento del bambino in classe | <input type="checkbox"/> |
| 3. Porre attenzione alle emozioni del bambino | <input type="checkbox"/> |
| 4. Altro _____ | |

11. Ritiene che gli autori della violenza sessuale siano prevalentemente:**-indichi una sola fra le seguenti opzioni -**

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Familiari | <input type="checkbox"/> |
| 2. Conoscenti della vittima | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sconosciuti | <input type="checkbox"/> |

12. Secondo il Suo parere, in quali casi, tra quelli sotto elencati, siamo in presenza di violenza sessuale?**-indichi una o più opzioni -**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Manipolazione dei genitali | <input type="checkbox"/> |
| 2. Penetrazione | <input type="checkbox"/> |
| 3. Far assistere a filmati pornografici | <input type="checkbox"/> |
| 4. Insulti volgari di natura sessuale | <input type="checkbox"/> |
| 5. Turismo sessuale | <input type="checkbox"/> |
| 6. Approcci seduttivi | <input type="checkbox"/> |

13. Quali tra le seguenti condizioni, a Suo avviso, possono aumentare il rischio di abuso?**-indichi una o più opzioni -**

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Genere | <input type="checkbox"/> M | <input type="checkbox"/> F |
| 2. Adozione | <input type="checkbox"/> | |
| 3. Affidamento | <input type="checkbox"/> | |
| 4. Handicap psico-fisici | <input type="checkbox"/> | |
| 5. Aspetto fisico e/o comportamentale del bambino dissonante con le aspettative o le preferenze dei genitori | <input type="checkbox"/> | |
| 6. Esperienza pregressa di abuso ai danni di uno o di entrambi i genitori durante l'infanzia | <input type="checkbox"/> | |
| 7. Trascuratezza | <input type="checkbox"/> | |
| 8. Nessuna delle opzioni precedenti | <input type="checkbox"/> | |

14. Alcune persone ritengono che un bambino che abbia subito una violenza sessuale possa, in qualche modo, esserne corresponsabile. Lei si trova d'accordo?

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> |
| 2. No | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sì, in alcuni casi | <input type="checkbox"/> |

15. Se ha risposto in maniera affermativa alla domanda precedente, indichi le possibili motivazioni:

-indichi una o più opzioni -

1. Indossa abiti succinti
2. Ha atteggiamenti seduttivi

16. Nel caso della violenza sessuale, ritiene che l'abusante sia prevalentemente:

- indichi una sola fra le seguenti opzioni -

1. Una persona priva di scrupoli
2. Una persona malata
3. Una persona a sua volta abusata
4. Una persona qualunque
5. Altro _____

17. Il pedofilo, secondo il Suo parere, dovrebbe essere:

-indichi una o più opzioni -

1. Arrestato
2. Preso in carico mediante intervento psicoterapico
3. Altro _____

18. Ad alcuni Suoi colleghi è capitato di aver avuto il sospetto che uno dei propri alunni fosse vittima di abuso. A Lei è mai capitato?

1. Sì
2. No Riprendere la compilazione del questionario dalla domanda 21

19. Se ha risposto in maniera affermativa alla domanda precedente, quali forme di abuso, fra quelle sotto elencate, ha riscontrato/sospettato più di frequente nella Sua carriera di insegnante?

-indichi una o più opzioni -

1. Mancanza di cure o abbandono
2. Eccesso di cure
3. Abuso sessuale
4. Maltrattamento fisico
5. Maltrattamento psicologico

20. Nella circostanza in cui ha avuto dei sospetti, quali comportamenti ha messo in atto?**-indichi una o più opzioni -**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ha ritenuto che non fosse di Sua competenza intervenire | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ha comunicato il Suo sospetto ai colleghi | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ha comunicato il Suo sospetto al dirigente scolastico | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ha segnalato il caso ai servizi sociali | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ha sporto denuncia alle Autorità Giudiziarie | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ha comunicato il Suo sospetto ai genitori del bambino | <input type="checkbox"/> |

21. Le è mai capitato di aver avuto il sospetto che uno dei Suoi alunni fosse vittima di violenza sessuale?

- | | |
|-------|--------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> |
| 2. No | <input type="checkbox"/> |

22. Ritiene che in casi di sospetta violenza sessuale nei confronti di un minore fare una segnalazione:**-indichi una o più opzioni -**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Determini conseguenze negative per il minore | <input type="checkbox"/> |
| 2. Determini conseguenze negative per il nucleo familiare | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sia necessario | <input type="checkbox"/> |

23. Indichi tra le motivazioni sotto elencate quelle che, secondo il Suo parere, possono rendere difficile per un insegnante intervenire in caso di sospetto abuso:**-indichi una o più opzioni -**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Paura | <input type="checkbox"/> |
| 2. Insicurezza sul rilevamento dei segni dell'abuso | <input type="checkbox"/> |
| 3. Senso di solitudine nel proprio ambito scolastico | <input type="checkbox"/> |
| 4. Incertezza su come operare | <input type="checkbox"/> |
| 5. Conseguenze personali, "potrebbe succedermi qualcosa" | <input type="checkbox"/> |
| 6. Conseguenze per il bambino, "potrebbe risentire di ripercussioni negative" | <input type="checkbox"/> |
| 7. Altro _____ | |

24. Nella Sua esperienza professionale Le è mai capitato di rivolgersi ai servizi sociali del Suo territorio per problematiche legate a qualche Suo alunno?

- | | |
|-------|--------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> |
| 2. No | <input type="checkbox"/> |

25. Ha mai letto la Carta dei Diritti del Fanciullo?

- 1. Sì
- 2. No

26. Quale comportamento, tra quelli sotto elencati, deve tenere l'insegnante in caso di sospetto abuso sessuale nei confronti di un alunno?

- indichi una sola fra le seguenti opzioni -

- 1. L'insegnante ha l'obbligo giuridico di sporgere denuncia
- 2. L'insegnante ha l'obbligo morale di sporgere denuncia
- 3. Non è compito dell'insegnante sporgere denuncia

27. Può fornirci alcune indicazioni su eventuali azioni da adottare in ambito scolastico per supportare gli insegnanti nella gestione dei casi di sospetto abuso in danno dell'infanzia?



Appendice B




Grafici Regione Sicilia – Prima Edizione




GRAFICI REGIONE SICILIA – PRIMA EDIZIONE
Telefono Arcobaleno 2009

Tabella 1 Gli intervistati, per provincia, (composizione %)		
	N° Rispondenti	%
Catania	642	14,15
Trapani	271	5,97
Ragusa	260	5,73
Siracusa	192	4,23
Enna	386	8,51
Agrigento	790	17,41
Palermo	952	20,98
Caltanissetta	429	9,45
Messina	616	13,57
Totale	4538	100,00


Fonte: Indagine “Gli insegnanti di fronte all’abuso” (2009, Telefono Arcobaleno)



Fonte: Indagine “Gli insegnanti di fronte all’abuso” (2009, Telefono Arcobaleno)



Note: Domanda 4



Note: Domanda 5

Tabella 2 Mezzi di comunicazione attraverso i quali i docenti hanno sentito parlare di abuso all’infanzia (composizione %; incidenza % di casi)		
	%	% di casi
Radio	14.2%	34.7%
Tv	40.3%	98.1%
Quotidiani, riviste	32.7%	79.6%
Seminari, convegni	6.0%	14.6%
libri specifici sul tema	3.9%	9.4%
Altro	3.0%	7.3%


Note: Domanda 5 – filtro domanda 4

Tabella 3 Livello della conoscenza del fenomeno da parte dei docenti, per Provincia (composizione %)

	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale
Conoscenza superficiale	76,0%	85,9%	81,5%	80,0%	74,9%	79,7%	85,7%	73,5%	77,5%	79,2%
Conoscenza specialistica	24,0%	14,1%	17,8%	20,0%	24,3%	19,6%	13,8%	26,5%	22,5%	20,4%
Altro	,0%	,0%	,7%	,0%	,8%	,6%	,5%	,0%	,0%	,4%

Note: Domanda 5

Figura 6 Conoscenza delle diverse forme di abuso all'infanzia (comp.%)




Note: Domanda 7

Tabella 4 Secondo il parere dei docenti, attraverso quali modalità si manifesta l'abuso all'infanzia (composizione %; incidenza % dei casi)

	%	% di casi
Abuso sessuale	28.9%	85.7%
Mancanza di cure o abbandono	19.0%	56.3%
Maltrattamento fisico	25.6%	75.9%
Maltrattamento psicologico	27.0%	78.8%


Note: Domanda 7

Figura 7 Conoscenza da parte dei docenti delle diverse forme di abuso all'infanzia, per provincia, Sicilia (comp. %)




Note: Domanda 7

Figura 8 Livello di conoscenza della violenza sessuale (comp.%)



Note: Domanda 12

Figura 9 Conoscenza della modalità di espressione del disagio infantile (comp.%)



Note: Domanda 8

Figura 10 Conoscenza della relazione esistente tra abusante e vittima (comp.%)




Note: Domanda 11

Tabella 5 Conoscenza dei fattori di rischio (composizione %; incidenza % dei casi)

	%	% di casi
Genere	18.4%	33.4%
Adozione	3.8%	6.9%
Affido	4.6%	8.3%
Handicap psico-fisici	22.8%	41.2%
Aspetto fisico e/o comportamentale del bambino	11.1%	20.2%
Nessuna	9.7%	17.5%
Esperienza pregressa di abuso nei genitori	22.8%	41.2%
Trascuratezza	6.9%	12.5%

Note: Domanda 13

Figura 11 Conoscenza della Carta dei Diritti del Fanciullo (comp.%)



Note: Domanda 25

Tabella 6 Conoscenza della Carta dei Diritti del Fanciullo: influenza del genere (comp.%)

	Maschio	Femmina
Si	62.8%	81.4%
No	37.2%	18.6%

Note: Domanda 25

Tabella 7 Conoscenza della Carta dei Diritti del Fanciullo: influenza della tipologia di scuola (comp.%)

	Scuola materna	Scuola elementare	Scuola media
Si	84.1%	86.9%	69.1%
No	15.9%	13.1%	30.9%



Note: Domanda 25

Figura 12 Reazione emotiva prevalente (comp.%)




Note: Domanda 6

Figura 13 Reazione emotiva prevalente: influenza del genere (comp.%)




Note: Domanda 6

Figura 14 Docenti che ritengono il minore corresponsabile dell'abuso subito (comp.%)



Note: Domanda 14

Figura 15 Opinione prevalente sull'autore di abuso (comp.%)




Note: Domanda 16

Tabella 8 Opinione dei docenti sull'intervento più adeguato nei confronti del pedofilo (composizione % di risposte; incidenza % dei casi)		
	%	% di casi
Arresto	43.1%	60.4%
Intervento psicoterapeutico	53.1%	74.4%
Altro	3.8%	5.4%

Note: Domanda 17

Figura 16 Docenti che dichiarano di aver sospettato un abuso (comp.%)



Note: Domanda 18

Tabella 9 Opinione dei docenti sulla segnalazione del sospetto abuso sessuale (composizione % di risposte; incidenza % dei casi)		
	%	% di casi
Determina conseguenze negative per il minore	4.5%	4.7%
Determina conseguenze negative per il nucleo familiare	4.7%	5.0%
E' necessario	90.8%	95.3%

Note: Domanda 22

Tabella 9 Opinione dei docenti sulla segnalazione del sospetto abuso sessuale (composizione % di risposte; incidenza % dei casi)		
	%	% di casi
Paura	4.4%	7.8%
Insicurezza sul rilevamento dei segni dell'abuso	31.8%	57.0%
Senso di solitudine nel proprio ambito scolastico	8.1%	14.5%
Incertezza su come operare	35.9%	64.4%
Conseguenze personali	4.3%	7.8%
Conseguenze per il bambino	14.3%	25.6%
Altro	1.2%	2.2%


Note: Domanda 23

Tabella 10 Esperienza diretta di casi di sospetto abuso per Provincia (composizione %)

	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP	Totale
Si	12,50%	12,35%	17,70%	17,90%	26,60%	13,70%	29,90%	20,60%	26,70%	20,48%
No	87,50%	87,65%	82,30%	82,10%	73,40%	86,30%	70,10%	79,40%	73,30%	79,52%


Note: domanda 18

Figura 17 Esperienza diretta di casi di sospetto abuso per tipologia di scuola (comp.%)




Note: Domanda 18

Figura 18 Docenti che dichiarano di aver sospettato una violenza sessuale (comp.%)



Note: Domanda 21

Figura 19 Esperienza diretta di casi di sospetto abuso sessuale per tipologia di scuola (comp.%)



Note: Domanda 21

Tabella 11 Modalità di gestione del sospetto abuso (comp.% di risposte; incidenza % di casi)

Modalità di gestione	% di risposte	incidenza % di casi
Ho ignorato il fatto	0.9%	1.6%
Ho comunicato il sospetto ai colleghi	28.6%	49.1%
Ho comunicato il sospetto al dirigente scolastico	28.9%	49.7%
Ho segnalato il caso ai Servizi Sociali	20.2%	34.7%
Ho sporto denuncia	2.2%	3.8%
Ho parlato con i genitori del bambino	16.2%	27.8%
Altro	2.9%	2.2%


Note: Domanda 20

Figura 20 Modalità di gestione del sospetto abuso (comp.%)




Note: Domanda 20 con ricodifica

Figura 21 Esperienza diretta di casi di sospetto abuso per tipologia di scuola (comp.%)




Domanda 20 con ricodifica

Figura 22 Contatti con i servizi sociali territoriali (comp.%)



Note: Domanda 24

Figura 23 Conoscenza dell'obbligo giuridico di denuncia del sospetto abuso sessuale (comp.%)




Note: Domanda 26 con ricodifica

Tabella 12 Conoscenza dell'obbligo giuridico di denuncia del sospetto abuso sessuale (comp.% di risposte; incidenza % dei casi)

	%	% di casi
L'insegnante ha l'obbligo giuridico di sporgere denuncia	33.6%	34.5%
L'insegnante ha l'obbligo morale di sporgere denuncia	57.8%	59.2%
Non è compito dell'insegnante sporgere denuncia	8.6%	8.8%


Note: Domanda 26

Figura 24 Conoscenza dell'obbligo giuridico di denuncia del sospetto abuso sessuale per provincia, Sicilia (comp. %)



Note: domanda 26 con ricodifica

Figura 25 Conoscenza dell'obbligo giuridico di denuncia del sospetto abuso sessuale per genere (comp.%)



Domanda 26 con ricodifica

Appendice C

Panoramica normativa e direttive internazionali



Panoramica delle principali direttive internazionali e comunitarie

Rassegna delle iniziative sovranazionali in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948

Il testo della Convenzione è riportato in versione integrale a pagina 121

Convenzione di Ginevra sull'abolizione della schiavitù, 1926

art.1

*Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:
1° la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;
2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione di un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.*

Convenzione supplementare di Ginevra sulla schiavitù, 1956

art.1

Ogni Stato Partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

.....

d) ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.

Convenzione dei Diritti del Fanciullo, 1989

Il testo della Convenzione è riportato in versione integrale a pagina 124

Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori, 2002

Il testo del Protocollo opzionale è riportato in versione integrale a pagina 139

Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, 1998

art.7

*Crimini contro l'umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:
a) omicidio;
b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) tortura;*

-
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- i) sparizione forzata delle persone;
- j) apartheid;
- k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

**Dichiarazione Finale della Conferenza
Mondiale di Stoccolma**

art. 5, 9 e 12

Articolo 5

Lo sfruttamento sessuale dei bambini ai fini commerciali rappresenta una violazione dei diritti fondamentali dei bambini. Comprende l'abuso sessuale da parte dell'adulto e una retribuzione in natura o in denaro elargita direttamente al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato come oggetto sessuale che come oggetto commerciale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini ai fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea.

Articolo 9

Lo sfruttamento sessuale dei bambini ai fini commerciali può determinare gravi conseguenze, che permangono nel tempo e possono compromettere lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei bambini per tutta la vita

Articolo 12

La Conferenza mondiale ribadisce il suo impegno per i diritti del bambino, tenendo conto della Convenzione sui diritti del fanciullo, e richiama tutti gli Stati a cooperare con le organizzazioni nazionali e internazionali e la società civile a:

- assegnare priorità assoluta all'azione contro lo sfruttamento sessuale dei bambini ai fini commerciali e a stanziare risorse adeguate per questo;

(...)

- criminalizzare lo sfruttamento sessuale commerciale dei bambini, così come le altre forme di violenza sessuale dei bambini, e condannare e punire tutti coloro che ne sono coinvolti, siano locali che stranieri, garantendo l'incolumità dei bambini vittime di questo traffico;

(...)

Orientamenti dell'Unione Europea in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, 2000

art. 24 e 32

Articolo 24 Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 32 Divieto del lavoro minorile

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

.....

Decisione Quadro 2004/68/GAI

art. 1, 2,4 e 5

Articolo 1

(...) "pornografia infantile": materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:

- a. un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o
- b. una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto I); o
- c. immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta.

Articolo 2. Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

- a. costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;
- b. induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;
- c. partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:
- d. faccia uso di coercizione, forza o minaccia; oppure dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino"

Articolo 4

Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo armoniosi.

Articolo 5

La pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l'uso delle nuove tecnologie e di Internet.

Convenzione sul cybercrime del Consiglio d'Europa, 2001

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative e di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commesse intenzionalmente e senza alcun diritto:

art. 9

- a. la produzione di pornografia infantile allo scopo della sua diffusione attraverso un sistema informatico;
 - b. l'offerta o la messa a disposizione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico;
 - c. la distribuzione o la trasmissione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico;
 - d. il procurare pornografia infantile attraverso un sistema informatico per se stessi o altri;
 - e. il possesso di pornografia infantile attraverso un sistema informatico o uno strumento di archiviazione di dati informatici.
2. Ai fini del Paragrafo 1. di cui sopra, l'espressione "pornografia infantile" include il materiale pornografico che raffigura:
- a. un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;
 - b. un soggetto che sembra essere un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito;
 - c. immagini realistiche raffiguranti un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito.
3. Ai fini del Paragrafo 2. di cui sopra, il termine "minore" include tutte le persone sotto i 18 anni di età. Una Parte può comunque richiedere un'età minore, che non potrà essere inferiore ai 16 anni.

Convenzione di Lanzarote, 2007

art. 5 e 6

Articolo 5 Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i minori

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per favorire la sensibilizzazione sulla protezione e sui diritti dei minori tra le persone che hanno regolari contatti con i minori nel settore dell'istruzione, della sanità, della protezione sociale, della giustizia e della pubblica sicurezza, nonché in quelli relativi allo sport, alla cultura e alle attività ricreative.
2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone di cui al paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dei fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, dei mezzi per individuarli e della possibilità prevista dall'articolo 12, paragrafo 1.
3. Ciascuna delle Parti, conformante al proprio diritto interno, adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporta regolari contatti con minori possano garantire che i candidati alle suddette professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento o di abuso sessuale di minori.

Articolo 6 Educazione dei minori

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso della loro istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuale, nonché sui mezzi di tutela in modo adatto al loro grado di sviluppo. ...

Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulla responsabilità dei genitori e degli insegnanti nell'educazione dei bambini, 2001

art. 10 e 11

Articolo 10 L'ambiente scolastico.

Deve essere promosso un approccio che integri l'assistenza scolastica e il sostegno alla genitorialità (specialmente nel caso di bambini che non hanno radici forti o un'abitazione stabile, quali ad esempio i bambini Rom, nomadi e i figli di immigrati); è inoltre opportuno integrare le attività dei servizi per l'infanzia e delle strutture scolastiche, oltre che promuovere il dialogo con i genitori, in particolare con quelli che si

trovano in condizioni difficili o che hanno esigenze particolari.

Articolo 11. Consigli rivolti ai genitori e a tutti coloro che sono coinvolti nell'educazione dei bambini.

Devono essere formulate indicazioni riguardanti la genitorialità responsabile da trasmettere a tutti i genitori e a tutti coloro che sono coinvolti quotidianamente nella cura e nell'educazione dei bambini (ad esempio, maestre d'asilo o personale scolastico). Tali indicazioni devono chiarire che il bambino deve essere rispettato come persona, che deve essere promossa la sua partecipazione nella vita familiare e sociale e che i genitori hanno dei diritti oltre che delle responsabilità. Questi suggerimenti devono essere elaborati sulla base di colloqui e consultazioni con tutte le parti interessate, in particolare i genitori, gli operatori dei servizi e i bambini; è inoltre importante che siano predisposti meccanismi di supervisione per controllare che tali indicazioni vengano rispettate e per verificarne l'efficacia.

Panoramica normativa

Principali reati in danno dei minori

Italia

Delitti sessuali

Violenza sessuale art. 609-bis C.P.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito da altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Circostanze aggravanti art. 609-ter C.P.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo aggiunto dell'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Atti sessuali con minorenne art. 609-quater C.P.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Articolo aggiunto dell'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

**Corruzione di minorene
art. 609-quinquies C.P.**

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo aggiunto dell'art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

**Violenza sessuale di gruppo
art. 608-octies C.P.**

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.

Articolo aggiunto dell'art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

**Incesto
art. 564 C.P.**

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75; c.p. 540], o con un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [c.p. 64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà [c.c. 315; c.p. 34] [o della tutela legale] [c.c. 348] (1).

Delitti in materia di pedopornografia, detenzione e commercio di materiale pedopornografico

**Prostituzione minorile
art. 600-bis C.P.**

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Articolo aggiunto dell'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269.

**Pornografia minorile
art. 600-ter C.P.**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822 a € 258.228.(2)

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga,

diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.(2)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)

Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 3 agosto 1998, n. 269. (2)Commi inseriti ex l. 6/2/2006 n.38.

Detenzione di materiale pedopornografico art. 600-quater C.P.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a €1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Articolo aggiunto dell'art. 4, L. 3 agosto 1998, n. 269.; (2) Art. sostituito ex l. 6/2/2006 n.38.

Pornografia virtuale art. 600 quater 1 C.P.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater, si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile art. 600-quinques C.P.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro

Articolo aggiunto dell'art. 5, L. 3 agosto 1998, n. 269.

Delitti di violenza e abuso contro minori in famiglia e nelle istituzioni allargate

Maltrattamenti in famiglia art. 572 C.P.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare art.570 C.P.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [45 comma 2, 143 comma 2, 146 c.c.], o comunque serbandò una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori [147, 316 c.c.] [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge [143, 146 c.c.], è punito con la

reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [o del pupillo] o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75 c.c.] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75 c.c.] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato [per sua colpa] [146, 150, 151 c.c.].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120] salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

**Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
art. 571 C.P.**

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a 6 mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572].

Abbandono di persone minori o incapaci

Art. 591 C.P.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Delitti in materia di criminalità organizzata contro i minori

**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
art.600 C.P.**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

L'art. 600 c.p. è stato così modificato dalla legge n. 228 del 2003.

**Impiego di minori nell'acconteraggio
art.600 octies**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo inserito dall'art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94

Svizzera

Delitti contro l'integrità sessuale/ Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni

**Atti sessuali con fanciulli
art. 187 C.P.**

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

**Atti sessuali con persone dipendenti
art. 188 C.P.**

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

**Coazione sessuale
art. 189 C.P.**

1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2(...)

3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena

detentiva non inferiore a tre anni.

**Promovimento della prostituzione
art. 195 C.P.**

Chiunque spinge alla prostituzione un minorenni, chiunque, approfittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, spinge altri alla prostituzione,

chiunque lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione od altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

**Molestie sessuali
art. 198 C.P.**

Chiunque, mediante vie di fatto o, impudentermente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.

**Incesto
art. 213 C.P.**

1 Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Il minorenni va esente da pena se è stato sedotto.

Delitti in materia di pedopornografia

**Pornografia
art. 197 C.P.**

1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Gli oggetti sono confiscati.

3 Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. Gli oggetti sono confiscati.

4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata

una pena pecuniaria.

5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1–3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Esposizione a pericolo della vita o salute altrui

Abbandono

art. 127

Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

art. 217 C.P.

Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.

Violazione del dovere d'assistenza o educazione

art. 219 C.P.

Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minore e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.

Sottrazione di minorenni

art. 220 C.P.

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenni alla persona che ne ha la custodia, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Obblighi di denuncia

Italia

Denuncia di reato

Art. 331 C.P.P.

1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 332 C.P.P.

La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

**Nozione del pubblico ufficiale
art. 357 C.P.**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Nozione della persona incaricata di
un pubblico servizio
art. 358 C.P.**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Perseguibilità d'ufficio

609-bis: se il fatto è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto.

609-bis e quater: se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui per ragioni di cura, di educazione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con esso una relazione di convivenza.

609-bis e quater: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

Sempre: se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Sempre: se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609-quater, ultimo comma (vittima di età < 10 anni)

**Omessa denuncia di reato da parte
del pubblico ufficiale
art. 361 C.P**

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena e' della reclusione fino a un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

**Omessa denuncia da parte di un
incaricato di pubblico servizio
art. 362 C.P**

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, e' punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

Svizzera - Canton Ticino

DENUNCIA DI REATO

Art.181 C.P.P.

Ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

**Legge sul sostegno alle attività delle
famiglie e di protezione dei minorenni**

art.17

Ogni persona che opera nei settori dell'educazione, del sociale, della sanità, della giustizia e della polizia segnala all'unità amministrativa competente per l'esecuzione delle prestazioni di servizio sociale ai sensi dell'art. 16 i casi che potrebbero rendere necessario un suo intervento se li ha accertati nell'esercizio della sua attività ufficiale o professionale e la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.

Principali diritti delle famiglie e dei minori

Italia

Diritti garantiti dalla Costituzione

Costituzione Italiana

art. 2, 3, 30 e 31

Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Diritto del minore ad una famiglia

Legge n. 184 - Diritto del minore ad una famiglia, 1983

art. 1, 2, 3 e 4

Articolo 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Articolo 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Articolo 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Articolo 4. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia e' assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento".

Articoli modificati ex Legge 28 marzo 2001, n.149

Sistema degli interventi socio-sanitari

Legge n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 2000

art. 1

1. *La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.*

(...)

4. *Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

5. *Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.*

6. *La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.*

(...)

Svizzera- Canton Ticino

Diritti garantiti dalla Costituzione

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

art. 2, 7, 8, 11, 12 e 14

Articolo 2 *La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese. Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese. Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini. Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.*

Articolo 7 *La dignità della persona va rispettata e protetta.*

Articolo 8 *Tutti sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.*

Articolo 11 *I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.*

Articolo 12 Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

Articolo 14 Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

art. 4, 7, 13 e 14

Articolo 4 Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali. Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.

Articolo 7 Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute. Donne e uomini sono uguali davanti alla legge. Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale. Nella Costituzione, nelle leggi e nell'attività dello Stato le parole che si riferiscono all'uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.

Articolo 13 Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.

Articolo 14 Il Cantone provvede affinché:

- a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;*
- b) ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;*
- c) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;*
- d) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;*
- e) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;*
- f) ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;*
- g) sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;*
- h) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;*
- i) l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.*

Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica.

Diritto del minore ad una famiglia

Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, 2003

art. 1 e 2

Articolo 1 La presente legge ha lo scopo di:

- a) favorire l'autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni finalizzate al loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del benessere di tutti i loro componenti e della solidarietà tra i loro membri e tra le famiglie;*

- b) assicurare le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie confrontati con situazioni di disagio o crisi;
- c) coordinare le risorse disponibili sul territorio.

Articolo 2 Questa legge disciplina le attività di sostegno e di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie, nonché il loro finanziamento.

Sono famiglie ai sensi di questa legge le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti in Ticino. Essa disciplina inoltre i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall'ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), riservate le norme concernenti il collocamento dei minorenni in vista di adozione.

Sistema degli interventi sociali

Legge sull'assistenza sociale, 1971

art. 1 e 11

Articolo 1 Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno.

Esse hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari.

[Cpv. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165]

Articolo 11

I provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi e in prestazioni assistenziali propriamente dette.

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), 2000

art. 1

La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone. Essa sostiene l'integrazione sociale.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO - 1948

PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà.

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni; al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza limitazione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come

contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria

opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un' associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa

Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO – 1989

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione:

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace del mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica e di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all'art. 10 e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita",

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale dell'insieme delle Regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati Parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione

internazionale.

Articolo 5

Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Articolo 6

1. Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati Parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati Parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati Parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9

1. Gli Stati Parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato Parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati Parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati Parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati Parti, in virtù del par. 1 dell'art. 9, gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione e della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11

1. Gli Stati Parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati Parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12

1. Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o delle reputazioni di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

1. Gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati Parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue

capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

1. Gli Stati Parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Articolo 18

1. Gli Stati Parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati Parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati Parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Articolo 19

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire il necessario sostegno al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'identificazione, della segnalazione, della denuncia, dell'indagine, della trattazione e dei seguiti da dare relativamente ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati Parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21

Gli Stati Parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere dato in affido o dato in adozione presso una famiglia o comunque non ci si possa prendere adeguatamente cura di lui nel paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Articolo 22

1. Gli Stati Parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati Parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irrimediabili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

1. Gli Stati Parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto dei fanciulli disabili di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli disabili in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori disabili, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori disabili abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati Parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori disabili, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati Parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati Parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;

b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente, sulla prevenzione degli incidenti e beneficiano di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati Parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati Parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Articolo 26

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati Parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati Parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati Parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutte le loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine indigena, un fanciullo indigeno che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati Parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati Parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

Gli Stati Parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34

- Gli Stati Parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
 - b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
 - c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36

Gli Stati Parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

Gli Stati Parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né la detenzione a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati Parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati Parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati Parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39

Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo

reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati Parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso un illecito penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati Parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedere, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti, ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, la consulenza, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato Parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 42

Gli Stati Parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivati ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati Parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti. Ciascun Stato Parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati Parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati Parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati Parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati Parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati Parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato Parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati Parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

1. Gli Stati Parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati Parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono, se del caso, indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati Parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati Parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea Generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati Parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporrgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati Parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato Parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati Parti.

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati Parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati Parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati Parti che lo hanno accettato, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Articolo 51

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 52

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale

delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 53

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

PROTOCOLLO OPZIONALE SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE MINORILE E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE MINORI, 2002

Gli Stati parti al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l'applicazione delle sue disposizioni, in particolare dell'articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e dalla pornografia che inscena bambini.

Considerando altresì che la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischianze o suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,

Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto dimensioni considerevoli e crescenti,

Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia inscenante bambini,

Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili, in particolare le bambine, sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento sessuale,

Preoccupati per l'offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante bambini su Internet (Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico, implicante bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti fra poteri pubblici e operatori di Internet,

Convinti che l'eliminazione della vendita di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà agevolata dall'adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie, esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,

Ritenendo la necessità di un'azione di sensibilizzazione del pubblico per ridurre la domanda che è all'origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione e della pornografia pedofila, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti i protagonisti e migliorare l'attuazione della legge a livello nazionale,

Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione dell'Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al riconoscimento, all'esecuzione e alla cooperazione in materia di patria potestà e di misure di protezione dei bambini, e la Convenzione n. 182 dell'OIL, concernente l'interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l'azione immediata in vista della loro eliminazione,

Incoraggiati dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, che traduce l'esistenza di una volontà generalizzata di promuovere e proteggere i diritti del fanciullo,

Considerando che occorre attuare le norme del Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione di bambini e della pornografia inscenante bambini, nonché della Dichiarazione e del Programma di azione adottati nel 1996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996, nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali interessati

In debita considerazione dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione del bambino e il suo armonico sviluppo,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente Protocollo:

1. per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
2. per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
3. per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato parte vigila che, come minimo, i seguenti atti e attività siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato: a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini: a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
2. b. trasferire gli organi del bambino a fini di lucro; c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato; ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi all'adozione; b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita all'articolo 2; c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire, vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante bambini, quale definito all'articolo 2.

3. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o di partecipazione allo stesso.
4. Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità.
5. Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti al fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
6. Gli Stati parti prendono ogni provvedimento giuridico e amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali applicabili.

Articolo 4

1. Ogni Stato parte prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, qualora tali reati siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in detto Stato.
2. Ogni Stato parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, nei seguenti casi: a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o a la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3. Ogni Stato parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria competenza la fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un suo cittadino.
4. Il presente Protocollo non esclude l'esercizio di alcuna competenza penale in applicazione del diritto interno.

Articolo 5

1. I reati di cui al paragrafo 1 dell'art. 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi trattato di estradizione in vigore fra gli Stati parti e sono altresì inclusi in qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle condizioni enunciate in detti trattati.
2. Se uno Stato parte, il quale subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'extradizione per quanto riguarda tali reati. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4. Fra Stati parti, tali reati sono considerati ai fini dell'extradizione, come essendo stati commesse non solo sul luogo dove stati perpetrati, ma anche sul territorio posto sotto la giurisdizione di Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell'art. 4.
5. Se un a richiesta di estradizione viene presentato per via di un reato di cui al paragrafo 1 dell'art. 3, e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere l'extradizione in ragione della nazionalità dell'autore del reato, questo Stato adotta le misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Articolo 6

1. Gli Stati parti si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa a reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari alla procedura.
2. Gli Stati parti adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo di assistenza giuridica eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati parti si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 7

Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati parti:

1. prendono misure appropriate per consentire la confisca e il sequestro, come opportuno: i) di beni come documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per

- agevolarne la perpetrazione; ii) del prodotto di tali reati;
2. Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato parte;
 3. Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare: a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni; b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso; c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno; d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria; e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
2. f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie; g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
3. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
4. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
5. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
6. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.
7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 9

1. Gli Stati parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2. Con l'informazione mediante ogni mezzo appropriato, l'istruzione e la formazione, gli Stati parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini, riguardo alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo e i loro effetti nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati parti incoraggiano al partecipazione della collettività e in particolare dei bambini e di quelli che ne sono vittime, a tali programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.
3. Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati, di cui nel presente Protocollo, in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento fisico e psicologico.
4. Gli Stati parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5. Gli Stati parti prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel presente Protocollo.

Articolo 10

1. Gli Stati parti prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali, aventi per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia e al turismo

pedofili, nonché di indagare su tali accordi. Gli Stati parti favoriscono altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.

2. Gli Stati parti incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro rimpatrio.
3. Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.
4. Gli Stati parti che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario, tecnico o di altro tipo nell'ambito dei programmi esistenti, multilaterali, regionali, bilaterali o altri.

Articolo 11

Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:

1. nella legislazione di uno Stato parte;
2. nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato parte sottopone, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazione particolareggiata sulle misure che ha adottato per dare attuazione alle norme del Protocollo.
2. Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in conformità all'art. 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative all'applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati parti al Protocollo sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3. Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati parti informazioni supplementari circa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 13

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è parte alla Convenzione o che l'ha firmata.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all'adesione di ogni Stato che è parte alla convenzione o che l'ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15

1. Ogni Stato parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa le altre parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l'hanno firmata. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia non libera lo Stato parte che ne è autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il prosieguo dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima di tale data.

Articolo 16

1. Ogni Stato parte può presentare una proposta di emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati parti, domandando loro di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati parti per esaminare tale proposta di emendamento, e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati parti presenti e votanti alla conferenza, è sottoposto all'Assemblea generale per approvazione.
2. Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per gli Stati parti che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati parti rimangono vincolati dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi accettato.

Articolo 17

1. Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati parti alla Convenzione e a tutti gli Stati che l'hanno firmata.
-

